



Gli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso gli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

*Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento dopo l'istituzione degli OCC presso gli Ordini Professionali
Aspetti pratici alla luce delle prime applicazioni della norma (rel. 1.0)*

a cura di **Alfio Pulvirenti** (*)

Sommario

prefazione di Gerardo Longobardi	1
introduzione di Felice Ruscetta	2
la genesi della norma di Roberto Centaro	4
presentazione	5
le fonti normative legge 3/2012	7
le fonti normative relazione illustrativa alla legge 3/2012	31
le fonti normative DM 202/2014	37
schema di regolamento	49
l'organismo costituito tra Ordini professionali	58
linee guida sulla crisi da sovraindebitamento	74
check list per l'iscrizione dell'ODCEC nel registro degli OCC	97
il gestore della crisi	103
schema delle procedure	105
le funzioni dell' OCC	107
i chiarimenti del CNDCEC	114
formulario a cura di Alfio Pulvirenti e Roberto de Rossi	119
giurisprudenza	138
l'orientamento interpretativo della Fondazione ADR Commercialisti	149
la Fondazione ADR Commercialisti	150

(*) *Componente del Comitato Direttivo della Fondazione ADR Commercialisti, referente dell'OCC-Commercialisti Siracusa, commercialista in Siracusa*

Realizzato dalla  in occasione della IV convention

“PROFESSIONALITA’ E SUSSIDIARIETA’ NELLA GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO”

Roma 20 aprile 2016

Il presente file può essere usato esclusivamente per finalità di carattere personale. I diritti di commercializzazione, traduzione, di memorizzazione elettronica, di adattamento e di riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

L'elaborazione dei testi è curata con scrupolosa attenzione, si declina tuttavia ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze

In copertina: *“L'usuraio con sua moglie” Massys Quentin (Belgio 1465-1530)*



Gerardo
Longobardi

*Presidente del
Consiglio
Nazionale dei
Dottori
Commercialisti e
degli Esperti
Contabili*

prefazione di Gerardo Longobardi

L'E-book realizzato dalla Fondazione ADR Commercialisti affronta in modo compiuto la tematica della crisi da sovraindebitamento gestita dagli organismi istituiti presso gli ordini professionali.

Il testo va segnalato per i vari approfondimenti che vengono in esso svolti e per le opportune indicazioni fornite sugli aspetti di prassi che, trattandosi di istituti nuovi, sono di grande utilità per i professionisti.

I commercialisti, infatti, sono molto impegnati nella diffusione della nuova normativa e nella creazione degli organismi della crisi da sovraindebitamento, essendo uno dei tre ordini professionali ai quali l'ordinamento consente sia la costituzione degli organismi quale articolazione interna dell'ente, sia la loro successiva iscrizione di diritto nella sezione A del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Per tal motivo l'attenzione prestata dalla nostra professione alla materia è stata altissima sin dalla pubblicazione della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e, a distanza di soli quattro anni, posso sostenere che i risultati ottenuti ci pongono in posizione di assoluta priorità rispetto alle altre.

Questo E-book, allora, rappresenta un valido ausilio per i nostri ordini che intendano costituire un organismo di composizione della crisi e per i colleghi che intendano svolgere i molteplici compiti in funzione di gestore.

Non è tutto.

Un ulteriore importante tassello della normativa relativa agli organismi di composizione della crisi è rappresentato dalla procedura di composizione assistita della crisi declinata nell'art. 4 (Procedura di allerta e di composizione assistita della crisi) del disegno di legge n. 3671, recante la delega per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Se il testo della vigente legge fallimentare verrà modificato in relazione alle proposte contenute al summenzionato disegno di legge delega, gli organismi di composizione della crisi, *recte* una sezione specializzata creata al loro interno, saranno chiamati a gestire la fase della segnalazione e dell'emersione della crisi e la fase delle trattative avviate con i creditori e volte ad individuare una soluzione per la crisi. Si tratta a ben vedere di un compito importante e delicato che, considerate la specificità della materia e, più che altro, le dimensioni dell'impresa, richiederà necessariamente l'apporto di soggetti forniti di adeguata professionalità.



Felice Ruscetta

*Presidente della
Fondazione ADR
Commercialisti*

*Consigliere
delegato alle
procedure
concorsuali del
Consiglio
Nazionale dei
Dottori
Commercialisti e
degli Esperti
Contabili*

introduzione di Felice Ruscetta

Con la disciplina di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012, e successive modificazioni ed integrazioni, definita con il decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014, che ha attuato l'art. 15 della summenzionata legge, viene introdotta nel nostro ordinamento, seppure con un certo ritardo rispetto alle esperienze di altri paesi, la normativa relativa alla crisi da sovraindebitamento.

Si tratta, a ben vedere, di distinti procedimenti volti a garantire situazioni di sovraindebitamento di soggetti che non possono adire alle procedure concorsuali descritte nella legge fallimentare.

L'ambito di applicazione della normativa non è affatto ristretto, essendo riconducibili alle previsioni di cui essa si compone, numerosi soggetti. Accanto ai consumatori in difficoltà finanziaria, ad esempio, vi sono gli imprenditori commerciali "sotto soglia" ai sensi del citato art. 1 l. fall. e, indipendentemente dalle dimensioni, gli imprenditori commerciali cessati da oltre un anno, gli imprenditori agricoli, i lavoratori autonomi, i professionisti, le società tra professionisti ed artisti, gli enti non profit, le start up innovative: soggetti ai quali, in generale, è precluso accedere a strumenti quali l'esdebitazione, la transazione fiscale e l'accordo di ristrutturazione.

Protagonista della vicenda ascrivibile al sovraindebitamento è l'Organismo di Composizione della Crisi che, come dispone l'articolo 2 comma 1 lettera d) del decreto n. 202 del 2014, coincide con: *"L'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento"*.

Si tratta, dunque, di un ente a carattere pubblicistico che, per espressa previsione di legge, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.

Si tratta di un ente che svolge diversi compiti e funzioni dall'inizio alla conclusione della procedura, trovandosi a svolgere contemporaneamente attività di consulente legale e finanziario del debitore, ausiliario del Giudice e di garanzia nei confronti dei terzi in generale e dei creditori in particolare.

In sintesi, quelle del Organismo sono funzioni particolari che, se ricomprendono il momento conciliativo, vale a dire la capacità di comporre gli interessi contrapposti di debitore e creditori, come tipicamente riesce a fare il mediatore, se ne differenziano nettamente quando il sovraindebitamento assume caratteristiche e modalità tali da esulare dal semplice schema dell'inadempimento imputabile al consumatore, persona fisica e tali da riguardare strutture che,

ancorché sottodimensionate rispetto ai criteri fissati dalla legge fallimentare, vengono qualificate comunque come imprese.

L'Organismo di composizione infatti:

- è di ausilio al debitore nella elaborazione del piano sottostante alla proposta e nell'esecuzione della stessa;
- è liquidatore giudiziale nell'accordo o nei piani del consumatore omologati;
- è di ausilio al Giudice nella redazione della relazione particolareggiata, nella verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati, nel rilascio dell'attestazione di fattibilità del piano;
- cura le comunicazioni con i creditori;
- svolge le formalità pubblicitarie;
- predispone e invia la relazione ai creditori sui consensi espressi e, successivamente, al Giudice, con le contestazioni ricevute;
- è liquidatore nella procedura di liquidazione del patrimonio o Gestore della liquidazione.

Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dalla legge, l'Organismo deve ricorrere sia alla professionalità di un Referente, che ne indirizza e coordina l'attività e che conferisce gli incarichi ai gestori, sia alle competenze del Gestore, iscritto nell'elenco, che svolge effettivamente la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio (cfr. art. 2 decreto n. 202/2014).

La specificità della normativa relativa al sovraindebitamento, nonché la complessità delle funzioni attribuite ai Gestori hanno orientato l'attività del CNDCEC e della fondazione ADR Commercialisti, i quali, per tramite di circolari interpretative e di indicazioni ad ordini e colleghi, hanno tentato di colmare le lacune legislative e di chiarire i dubbi più significativi emersi con riguardo all'interpretazione e alla prima applicazione della recente normativa.



Roberto Centaro
Magistrato, già
Senatore della
Repubblica,
autore della legge
3/2012

la genesi della norma di Roberto Centaro

La legge n.3 del 2012 deriva dall'esperienza maturata, quale competente prima e Presidente poi, nella Commissione Nazionale Antimafia, con particolare riferimento alle problematiche collegate al reato di usura.

La prima parte, infatti, mira ad eliminare ritardi e discrasie nell'erogazione delle indennità ed elargizioni destinate dalle leggi del 1996 e del 1999 alle vittime del predetto reato e di quello di estorsione.

La seconda parte si ricollega alla prima, muovendosi in un'ottica di supporto a chi, non essendo in grado di onorare le obbligazioni contratte e non potendo usufruire degli istituti apprestati dalle procedure concorsuali al fine di un graduale rientro nella fisiologica dei rapporti prima di pervenire alla scomparsa sotto il profilo giuridico e cioè al fallimento, finisca col rivolgersi al mercato finanziario parallelo ed illegale dell'usura.

La conseguenza di ciò è non solo l'aggravamento e non certo il sollievo della situazione debitoria ma anche un'ulteriore fonte di arricchimento per la criminalità organizzata, da tempo monopolista di tale attività. Non va, infine, sottovalutato l'effetto di controllo sociale, ricavabile dal "sostegno" a chi è economicamente in difficoltà da parte delle mafie.

Inoltre, va posto in evidenza come in precedenza non esistessero nell'ordinamento italiano istituti giuridici o procedure volte a rimettere *"in bonis"* il debitore e farlo ripartire; a fronte dell'impossibilità per i creditori di recuperare se non una minima parte dell'importo dovuto loro, mediante la procedura esecutiva di liquidazione dei beni del medesimo.

Non va trascurato, infine, l'effetto devastante all'interno di un nucleo familiare nei rapporti tra i componenti, derivante dalla sottoposizione ad esecuzione forzata di beni quali casa, auto ovvero mezzi indispensabili all'attività professionale o imprenditoriale.

Si parla, in tal caso, di fallimento della famiglia e non occorre spendere soverchie considerazioni per illustrarne le negatività refluenti sui rapporti e sugli assetti della collettività, di cui essa rappresenta le fondamenta.

Credo che le ragioni brevemente elencate possano ritenersi sufficienti ad indurre un legislatore responsabile a colmare una lacuna ed a porre l'ordinamento del nostro Paese al passo con quelli di altri Stati dell'U.E., usando un trattamento di riguardo alle condizioni di chi versi in forte difficoltà e sia meritevole di avere un'altra chance.

presentazione

A tre anni di distanza dalla norma, che ne aveva previsto l'emanazione (L. 27 gennaio 2012 n. 3), il 27 gennaio 2015 è stato pubblicato il D.M. 24 settembre 2014 n. 202¹ che istituisce e disciplina gli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, il cui acronimo è OCC.

La nascita degli OCC strutturati presso gli Ordini professionali, in assenza di precise indicazioni sullo svolgimento delle procedure, ha creato non poche difficoltà a causa dei numerosi dubbi interpretativi, in fase di applicazione pratica della norma, tra gli operatori del diritto e in particolare, tra i professionisti che si occupano di gestione della crisi d'impresa.

Il ritardo nella emanazione del decreto attuativo ha consolidato, di fatto, una procedura che, nella volontà del legislatore, doveva rappresentare un'alternativa alle modalità di gestione della crisi da sovraindebitamento da parte degli Organismi preposti (art. 15 comma 9 legge 3/2012). In assenza della norma che ha regolamentato l'OCC, le funzioni e gli adempimenti tipici dello stesso, sono state accentrate sul

¹ Il Dm 202/2014 (regolamento) sancisce l'istituzione di un Registro degli Organismi preposti alla gestione della crisi da sovraindebitamento, che viene tenuto presso il Ministero della Giustizia ed è articolato in due sezioni:

- Nella sezione "A" vengono iscritti di diritto, su semplice domanda le Camere di Commercio, gli Ordini Professionali degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Notai e i Segretariati sociali;

- Nella sezione "B" vengono iscritti gli Organismi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dalle Università pubbliche.

La previsione degli Organismi di composizione della crisi è mutuata dall'esperienza francese, ove la procedura si svolge davanti alla Commission départemental de surendettement des particuliers. Tale organo è però di natura amministrativa ed ogni Département ha una sua Commission de surendettement, composta da otto membri, cinque con poteri decisionali e due con poteri consultivi, presieduti dal Prefetto o da un suo rappresentante, con sede presso la filiale locale della Banque de France, che si occupa degli oneri di segreteria.

Ancora, in Germania, per attivare il procedimento, il debitore deve rivolgersi ad un avvocato o a uffici pubblici all'uopo preposti.

professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni, ovvero un notaio, nominati dal Presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato.

La prima edizione (rel.1.0) di questo manuale nasce dall'esigenza di creare una bussola per orientare gli Ordini che intendono costituire al proprio interno un OCC e per riscontrare le numerose richieste di chiarimenti che provengono dagli Organismi operativi presso gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed emersi anche nel corso dei convegni organizzati sul territorio dalla Fondazione ADR Commercialisti. In particolare, è necessario individuare la corretta attribuzione degli adempimenti previsti dalle procedure, tra gli OCC (articolazione interna degli Ordini territoriali) e i gestori della crisi (professionisti nominati dal referente dell'OCC). Il testo contiene una raccolta delle norme di riferimento e un formulario, utile per uniformare le procedure sul territorio, frutto dell'esperienza maturata dagli OCC oggi operativi, a circa un anno dall'entrata in funzione del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento.

Come constatato in questa fase di prima applicazione, la normativa appare lacunosa e per alcuni aspetti contraddittoria. Alla luce del decreto attuativo, gli OCC strutturati presso gli Ordini territoriali assumono un ruolo di centralità nella procedura. Ad essi vengono attribuite molteplici funzioni di diversa natura. Nel contesto rappresentato, in assenza di gravità normativa, gli OCC sono chiamati a trovare un equilibrio, anche attraverso un regolamento interno allo stesso OCC, che sappia ovviare alle numerose criticità legislative.



LEGGE 27 gennaio 2012, n.3

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

le fonti normative [legge 3/2012](#)

LEGGE 27 gennaio 2012 n. 3 - Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

(G.U. 30 gennaio 2012, n. 24)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

CAPO I

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE

(.....omissis)

CAPO II

Capo II

PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DILIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (1)

(1) Rubrica sostituita dall' articolo18, comma 1, lettera a), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Sezione I

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (1)

(1) Sezione inserita dall'articolo18, comma 1, lettera b), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Paragrafo I

§ 1 Disposizioni generali

Articolo 6

Finalità e definizioni (1)

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all' articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all' articolo 8 (2).

2. Ai fini del presente capo, si intende:

a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

"gli usurai"

Marinus van Reymerswaele

1540 (ufficio stampa Palazzo Strozzi, Firenze)

LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

*Disposizioni in
materia di usura e di
estorsione, nonché di
composizione delle
crisi da
sovraindebitamento.*

b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. (3).

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 18, comma 1, lettera d), numero 1), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(2) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera d), numero 2), lettere a), b), e c), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(3) Comma sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera d), numero 3), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dalla legge di conversione.

Articolo 7

Presupposti di ammissibilità

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all' articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell' articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice (1).

1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all' articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1 (2).

2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

*Disposizioni in
materia di usura e di
estorsione, nonché di
composizione delle
crisi da
sovraindebitamento.*

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (3).

2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione (4).

(1) Comma sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera e), numero 1), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dalla legge di conversione.

(2) Comma inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera e), numero 2), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(3) Comma sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera e), numero 3), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(4) Comma inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera e), numero 4), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Articolo 8

Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore (1)

1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri (2).

2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità (3).

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione (4).

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 18, comma 1, lettera f), numero 1), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(2) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera f), numero 2), lettere a) e b), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(3) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera f), numero 3), lettere a), b) e c), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(4) Comma sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera f), numero 4), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

*LEGGE 27 gennaio
2012, n.3*

*Disposizioni in
materia di usura e di
estorsione, nonché di
composizione delle
crisi da
sovraindebitamento.*

Articolo 9

Deposito della proposta (1)

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti (2).

2. Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia (3).

3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (4).

3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti (5).

3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile (6).

(1) Rubrica sostituita dall' articolo 18, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

(2) Comma modificato dall' articolo 18, comma 1, lettera g), numero 2), lettere a) e b), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

*Disposizioni in
materia di usura e di
estorsione, nonché di
composizione delle
crisi da
sovraindebitamento.*

(3) Comma modificato dall' articolo 18, comma 1, lettera g), numero 3), numeri 1) e 2), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 18, comma 1, lettera g), numero 4), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 18, comma 1, lettera g), numero 4), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 18, comma 1, lettera g), numero 4), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

CAPO II

Capo II

PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DILIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (1)

(1) Rubrica sostituita dall' articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Sezione I

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (1)

(1) Sezione inserita dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Paragrafo II

§ 2 Accordo di composizione della crisi (1)

(1) Paragrafo inserito dall' articolo 18, comma 1, lettera h), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

Articolo 10

Procedimento

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all' articolo 11, comma 1, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto [contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo]. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all' articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni (1).

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:

a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o

LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

*Disposizioni in
materia di usura e di
estorsione, nonché di
composizione delle
crisi da
sovraindebitamento.*

proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili (2).

3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta (3).

3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto (4).

4. Durante il periodo previsto dal comma 2, lettera c), le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano (5).

5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento (6).

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

(1) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera i), numero 1), lettere a), b), c) e d), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(2) Comma sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera i), numero 2), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(3) Comma sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera i), numero 3), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(4) Comma inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera i), numero 4), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(5) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera i), numero 5), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(6) Comma sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera i), numero 6), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Articolo 11

Raggiungimento dell'accordo

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all' articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata (1).

2. Ai fini dell'omologazione di cui all' articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di

LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

*Disposizioni in
materia di usura e di
estorsione, nonché di
composizione delle
crisi da
sovraindebitamento.*

esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta (2).

3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.

5. L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato (3).

(1) Comma modificato dall' articolo 18, comma 1, lettera l), numero 1), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(2) Comma sostituito dall' articolo 18, comma 1, lettera l), numero 2), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(3) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera l), numero 3), lettere a), b), c) e d), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Articolo 12

Omologazione dell'accordo

1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché' un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all' articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all' articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché' dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento (1).

LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

*Disposizioni in
materia di usura e di
estorsione, nonché di
composizione delle
crisi da
sovraindebitamento.*

3. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all' articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano (2).

3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta (3).

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché' dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento (4).

5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all' articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (5).

(1) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera m), numero 1), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(2) Comma sostituito dall' articolo 18, comma 1, lettera m), numero 2), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(3) Comma inserito dall' articolo 18, comma 1, lettera m), numero 3), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(4) Comma sostituito dall' articolo 18, comma 1, lettera m), numero 4), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(5) Comma modificato dall' articolo 18, comma 1, lettera m), numero 5), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

CAPO II

Capo II

PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DILIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (1)

(1) Rubrica sostituita dall' articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Sezione I

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (1)

(1) Sezione inserita dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Paragrafo III

§ 3 Piano del consumatore (1)

LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

*Disposizioni in
materia di usura e di
estorsione, nonché di
composizione delle
crisi da
sovraindebitamento.*

(1) Paragrafo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera n), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Articolo 12 bis

Procedimento di omologazione del piano del consumatore (1)

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all' articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.

2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché' dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo , e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.

4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.

5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.

6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera n), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Articolo 12 ter

Effetti dell'omologazione del piano del consumatore (1)

1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite

LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

*Disposizioni in
materia di usura e di
estorsione, nonché di
composizione delle
crisi da
sovraindebitamento.*

azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

2. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4.

(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera n), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

CAPO II

Capo II

PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DILIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (1)

(1) Rubrica sostituita dall' articolo18, comma 1, lettera a), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Sezione I

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (1)

(1) Sezione inserita dall'articolo18, comma 1, lettera b), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Paragrafo IV

§ 4 Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore (1)

(1) Paragrafo inserito dall'articolo18, comma 1, lettera o), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Articolo 13

Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore (1)

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (2).

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che

LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

*Disposizioni in
materia di usura e di
estorsione, nonché di
composizione delle
crisi da
sovraindebitamento.*

hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché' di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi (3).

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3 (4).

4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti (5).

4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione (6).

(1) Rubrica sostituita dall'articolo 18, comma 1, lettera p), numero 1), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(2) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera p), numero 2), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(3) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera p), numero 3), lettere a), b) e c), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(4) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera p), numero 4), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(5) Comma aggiunto dall' articolo 18, comma 1, lettera p), numero 5), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(6) Comma aggiunto dall' articolo 18, comma 1, lettera p), numero 5), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Articolo 14

Impugnazione e risoluzione dell'accordo

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento (1).

1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto (2).

LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

*Disposizioni in
materia di usura e di
estorsione, nonché di
composizione delle
crisi da
sovraindebitamento.*

2. Se il proponente non adempie [regolarmente] agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso (3).

3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo (4).

4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento (5).

(1) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera q), numero 1), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(2) Comma inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera q), numero 2), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(3) Comma modificato dall' articolo 18, comma 1, lettera q), numero 3), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(4) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera q), numero 4), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

(5) Comma modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera q), numero 5), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Articolo 14 bis

Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore (1)

1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.

2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:

a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;

b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

*Disposizioni in
materia di usura e di
estorsione, nonché di
composizione delle
crisi da
sovraindebitamento.*

6. Si applica l'articolo 14, comma 5.

(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera r), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

CAPO II
Capo II
PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO E DILIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (1)

(1) Rubrica sostituita dall' articolo18, comma 1, lettera a), del D.L. 18 ottobre
2012, n. 179.

Sezione II
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (1)

(1) Sezione inserita dall'articolo18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre
2012, n. 179.

Articolo 14 ter
Liquidazione dei beni (1)

1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all' articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all' articolo 9, commi 2 e 3.

3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché' una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

*Disposizioni in
materia di usura e di
estorsione, nonché di
composizione delle
crisi da
sovraindebitamento.*

5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

6. Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall' articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Articolo 14 quater

Conversione della procedura di composizione in liquidazione (1)

1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.

(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Articolo 14 quinquies

Decreto di apertura della liquidazione (1)

1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

*Disposizioni in
materia di usura e di
estorsione, nonché di
composizione delle
crisi da
sovraindebitamento.*

b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;

d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).

3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all' articolo 14 -indecise, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Articolo 14 sexies

Inventario ed elenco dei creditori (1)

1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all' articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:

a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

b) la data entro cui vanno presentate le domande;

c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

*Disposizioni in
materia di usura e di
estorsione, nonché di
composizione delle
crisi da
sovraindebitamento.*

Articolo 14 septies

Domanda di partecipazione alla liquidazione (1)

1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:
 - a) l'indicazione delle generalità del creditore;
 - b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;
 - c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
 - d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;
 - e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.
2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Articolo 14 octies

Formazione del passivo (1)

1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).
2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.
3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispose un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.
4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.

(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Articolo 14 nonies

Liquidazione (1)

1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

*Disposizioni in
materia di usura e di
estorsione, nonché di
composizione delle
crisi da
sovraindebitamento.*

2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché' di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

4. I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonché' i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all' articolo 107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.

(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Articolo 14 decies *Azioni del liquidatore (1)*

1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

*Disposizioni in
materia di usura e di
estorsione, nonché di
composizione delle
crisi da
sovraindebitamento.*

Articolo 14 undecies
Beni e crediti sopravvenuti (1)

1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.

(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Articolo 14 duodecies
Creditori posteriori (1)

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Articolo 14 terdecies
Esdebitazione (1)

1. Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché' adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;

e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all' articolo 14 -indecise, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

2. L'esdebitazione è esclusa:

LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

*Disposizioni in
materia di usura e di
estorsione, nonché di
composizione delle
crisi da
sovraindebitamento.*

a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

3. L'esdebitazione non opera:

a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:

a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b);

b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

(1) Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

CAPO II

Capo II

PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DILIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (1)

(1) Rubrica sostituita dall' articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Sezione III

DISPOSIZIONI COMUNI (1)

(1) Sezione inserita dall'articolo 18, comma 1, lettera t), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

*Disposizioni in
materia di usura e di
estorsione, nonché di
composizione delle
crisi da
sovraindebitamento.*

Articolo 15

Organismi di composizione della crisi (1)

1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.

6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.

8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.

9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16

LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

*Disposizioni in
materia di usura e di
estorsione, nonché di
composizione delle
crisi da
sovraindebitamento.*

marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziari nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.

10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall' articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all' articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

(1) Articolo sostituito articolo 18, comma 1, lettera t), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Articolo 16 *Sanzioni (1)*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3;

LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

*Disposizioni in
materia di usura e di
estorsione, nonché di
composizione delle
crisi da
sovraindebitamento.*

d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;

e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all' articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all' articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

(1) Articolo sostituito articolo 18, comma 1, lettera t), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Articolo 17

Compiti dell'organismo di composizione della crisi

[1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento, e collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.

2. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

3. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dal presente capo.] (1)

(1) Articolo implicitamente abrogato dall' articolo 18, comma 1, lettera t), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che ha sostituito l'originari articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 con gli attuali articoli 15 e 16.

Articolo 18

Accesso alle banche dati pubbliche

[1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di cui all'articolo 15 possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di

LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

*Disposizioni in
materia di usura e di
estorsione, nonché di
composizione delle
crisi da
sovraindebitamento.*

informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

2. I dati personali acquisiti per le finalità di cui al comma 1 possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.] (1)

(1) Articolo implicitamente abrogato dall' articolo 18, comma 1, lettera t), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che ha sostituito l'originarti articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 con gli attuali articoli 15 e 16.

Articolo 19 *Sanzioni*

[1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;

d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.] (1)

LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

*Disposizioni in
materia di usura e di
estorsione, nonché di
composizione delle
crisi da
sovraindebitamento.*

(1) Articolo implicitamente abrogato dall' articolo 18, comma 1, lettera t), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che ha sostituito l'originarti articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 con gli attuali articoli 15 e 16.

Articolo 20

Disposizioni transitorie e finali

[1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via esclusiva dai medesimi.

2. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere anche svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e delle finalità sociali della medesima, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

3. Il professionista di cui al comma 2 è equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della crisi.

4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.] (1)

(1) Articolo implicitamente abrogato dall' articolo 18, comma 1, lettera t), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che ha sostituito l'originarti articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 con gli attuali articoli 15 e 16.

CAPO III

Capo III

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 21

Entrata in vigore

Art. 21

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

la relazione illustrativa

le fonti normative relazione illustrativa alla legge 3/2012

La proposta normativa è finalizzata ad apportare modifiche all'impianto della legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovra indebitamento", con l'obiettivo di aumentarne efficacia e capacità operativa. In particolare sono apportate modificazioni al capo II, che detta un'organica disciplina del procedimento per la composizione delle crisi da sovra indebitamento di soggetti che non possono essere sottoposti alle vigenti procedure concorsuali.

Sono apportate al testo delle legge n. 3/2012, che per la prima volta ha introdotto nell'ordinamento un meccanismo di estinzione (controllata in sede giudiziale) delle obbligazioni del soggetto sovra indebitato non fallibile, modificazioni che investono, da un lato, il presupposto soggettivo per l'apertura delle procedure in esame, individuando un procedimento specificamente destinato al consumatore; d'altro lato, la natura del procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento, trasformandolo in chiave concordataria.

In particolare la proposta:

- definisce la figura del consumatore come possibile beneficiario di un'apposita procedura di composizione della crisi da introdursi attraverso la proposta di un piano;

- incide sul contenuto del piano (sia esso prospettato dal debitore in prospettiva di un accordo, sia invece formulato dal consumatore), prevedendo la possibilità di un pagamento anche non integrale dei creditori privilegiati (con l'esclusione di determinati crediti tributari e previdenziali, dei quali è possibile la sola dilazione di pagamento);

- stabilisce la vincolatività della proposta omologata, ove superato il vaglio di convenienza, e quello di meritevolezza nel caso del consumatore, anche nei confronti dei creditori che non abbiano aderito alla proposta;

- riduce al 60% la soglia prevista per il raggiungimento dell'accordo tra debitore non consumatore e creditori;

- regola un autonomo procedimento di omologazione del piano del consumatore fondato su un giudizio di meritevolezza della condotta del debitore, basato a sua volta sulla ragionevolezza della prospettiva di adempimento delle obbligazioni avuta dal debitore e sulla mancanza di colpa nella determinazione del sovra indebitamento;

- introduce la possibilità di una procedura alternativa di liquidazione di tutti i beni del debitore, anche se consumatore;

- subordina al verificarsi di determinate condizioni e ad uno specifico giudizio del tribunale l'effetto di esdebitazione per i crediti non soddisfatti.

"l'usuraio"

Dou Gerrit

1664 – Musée du Louvre
Paris, France

Le modifiche al testo della legge n. 3/2012 avvengono mediante la tecnica dell'interpolazione, attuando tuttavia una ristrutturazione dell'articolato

LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

*la relazione
illustrativa*

attraverso una ripartizione dello stesso in sezioni e paragrafi che ne consentano una più agevole leggibilità. In particolare, il capo II viene ripartito, con la proposta di modifica in questione, nelle seguenti tre sezioni:

Sezione prima – Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (articoli 6-14-bis della legge);

Sezione seconda – Liquidazione del patrimonio (articoli 14-ter-14-duodecies della legge);

Sezione terza – Disposizioni comuni (articoli 15-17 della legge).

La prima sezione è a sua volta ripartita in paragrafi al fine di rendere chiara la divaricazione che subisce la procedura di omologazione a seconda che sia introdotta dal debitore non consumatore ovvero dal consumatore, per i quali sono previsti differenti giudizi da parte del tribunale.

La ripartizione in paragrafi della prima sezione del capo II del testo modificato è dunque così attuata:

§ 1 – Disposizioni generali (articoli 6-9 della legge);

§ 2 – Accordo di composizione della crisi (articoli 10-12 della legge);

§ 3 – Piano del consumatore (articoli 12-bis-12-ter della legge);

§ 4 – Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore (articoli 13-14-bis della legge).

Di seguito vengono illustrate le modificazioni apportate alle singole disposizioni della legge.

L'articolo 1 dello schema di disegno di legge modifica la denominazione del capo II della legge n. 3/2012 ed introduce le richiamate ripartizioni in sezioni e paragrafi.

L'articolo 2 dello schema, oltre ad apportare una modifica alla rubrica dell'articolo 6 della legge emendata, delinea anche in capo al consumatore la possibilità di far ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Dalla stessa disposizione viene modificata la definizione di 'sovraindebitamento', sostanzialmente equiparandola all'insolvenza fallimentare (eliminando il richiamo allo squilibrio patrimoniale del debitore come ulteriore elemento di connotazione del sovra indebitamento).

Viene quindi definito il consumatore, alla stregua di quanto previsto dal Codice del consumo, come "debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

L'articolo 3 incide sui presupposti di ammissibilità del piano disciplinato dall'articolo 7 della legge. Il piano su cui è modulata la proposta, per essere fattibile, deve prevedere il regolare pagamento dei creditori impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c., mentre è possibile proporre il pagamento parziale

LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

*la relazione
illustrativa*

dei creditori privilegiati, entro il limite dell'importo realizzabile sul ricavato dei beni in caso di liquidazione, salva l'ipotesi di rinuncia, anche parziale, al privilegio. In ogni caso, quanto ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

Analoga proposta di piano è previsto espressamente che possa essere avanzata dal consumatore.

È aumentato a cinque anni il periodo precedente alla proposta nel corso del quale il debitore non deve aver fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi.

Viene aggiunta una ulteriore condizione di ammissibilità della proposta rappresentata dal fatto che il debitore non deve aver subito provvedimenti di revoca, annullamento, risoluzione dell'accordo, ovvero revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano.

Viene chiarito con espressa disposizione normativa che l'imprenditore agricolo può accedere alla procedura di composizione della crisi.

Una specifica condizione di inammissibilità è introdotta per il consumatore, al quale è richiesto di produrre documentazione idonea a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale in funzione del giudizio di omologazione del piano che prescinde, in tal caso, da un accordo.

L'articolo 4 dello schema di disegno di legge apporta delle mere integrazioni all'articolo 8 della legge, che delinea il contenuto dell'accordo. Dalla stessa disposizione è operata l'abrogazione del meccanismo di moratoria del pagamento dei creditori estranei all'accordo, in conseguenza della determinante modifica in chiave concordataria della procedura di composizione della crisi.

L'articolo 5 apporta modifiche di dettaglio all'articolo 9 della legge, che regola il deposito della proposta e stabilisce che alla proposta di piano il consumatore deve allegare una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che ponga il tribunale in condizione di conoscere: - le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; - le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; - l'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; - la completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. La ragione di siffatta penetrante modifica discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall'accordo dei creditori.

L'articolo 7, incidendo sull'articolo 9 della legge, apporta modifiche al procedimento di omologazione dell'accordo del debitore non consumatore, stabilendo: - che la comunicazione ai creditori del decreto di fissazione dell'udienza avvenga almeno trenta giorni prima della stessa, onde garantire il diritto ad un pieno contraddittorio; - che tra il giorno del deposito della proposta

LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

*la relazione
illustrativa*

ed il giorno dell'udienza non debbono intercorrere più di sessanta giorni; - che il giudice può assegnare al debitore un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Viene stabilito, ad integrazione della pubblicità disposta dal giudice, che il decreto di fissazione dell'udienza sia trascritto, a cura degli organismi di composizione della crisi presso gli uffici competenti, qualora il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati.

È prevista la nullità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice dopo il provvedimento di sospensione e blocco delle procedure esecutive individuali, dei sequestri conservativi e degli acquisti di diritti di prelazione.

L'articolo 8 dello schema di disegno di legge apporta modifiche alla disposizione dell'articolo 11 della legge in materia di raggiungimento dell'accordo sulla proposta del debitore non consumatore. In particolare viene introdotto un meccanismo di silenzio-assenso in caso di mancata espressa manifestazione di volontà del creditore; è abbassata al 60% la soglia prevista per il raggiungimento dell'accordo tra debitore e creditori; è chiarito che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta preveda l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

L'ipotesi di revoca di diritto dell'accordo è estesa all'ipotesi in cui i pagamenti previsti dal piano non siano eseguiti, nel termine stabilito di 90 giorni nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e non solo, come attualmente nella legge, verso le agenzie fiscali e gli enti previdenziali.

È inoltre aggiunta un'ulteriore ipotesi di revoca dell'accordo nel caso in cui risultino compiuti, durante la procedura, atti diretti a frodare le ragioni dei creditori ovvero se, in qualunque momento, risulti che mancano le condizioni previste per l'ammissibilità della proposta.

L'articolo 9 modifica l'articolo 12 della legge sul giudizio di omologazione dell'accordo, che implica la verifica della fattibilità del piano e dell'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e di quelli privilegiati (tributari e previdenziali) da pagare integralmente. In caso di opposizione dei creditori o di qualunque interessato, è operato dal tribunale un giudizio di convenienza del piano in relazione alle possibilità di realizzo offerta dall'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda (c.d. giudizio di cram down).

Lo stesso articolo 12 della legge è modificato nel senso di prolungare a tre anni la durata del blocco delle azioni esecutive o conservative quale conseguenza dell'omologazione dell'accordo.

È espressamente limitata la possibilità di aggressione dei beni e dei crediti oggetto del piano nei confronti dei creditori con causa o titolo posteriore alla

LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

*la relazione
illustrativa*

pubblicazione della proposta. In caso di fallimento del debitore, è garantita l'esclusione dell'azione revocatoria sugli atti posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato.

L'articolo 11 innesta nel tessuto normativo della legge n. 3/2012 due articoli (12-bis e 12-ter) riguardanti il procedimento di omologazione del piano del consumatore e gli effetti dell'omologazione del medesimo piano.

Il procedimento di omologazione della proposta del consumatore è concentrato tendenzialmente in un'unica udienza, all'esito della quale, il tribunale deve assumere una decisione fondata su un giudizio di meritevolezza della condotta del debitore, basato a sua volta sulla ragionevolezza della prospettiva di adempimento delle obbligazioni assunte e sulla mancanza di colpa nella determinazione del sovra indebitamento. Il nuovo articolo 12-ter della legge regola gli effetti dell'omologazione del piano del consumatore sulla stessa linea di quelli dell'omologazione dell'accordo del debitore non consumatore.

L'esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore sono regolati dagli articoli 13, 14 e 14-bis della legge e raccolti nel § 4 come introdotto dall'articolo 12 dello schema di disegno di legge.

Alle ipotesi già previste di revoca, annullamento e risoluzione dell'accordo del debitore, viene specificamente dettata la disciplina della revoca e della cessazione degli effetti dell'omologazione del piano (art. 14-bis della legge introdotto dall'articolo 15).

È inserita (articolo 16) nella struttura del testo della legge n. 3/2012 una sezione seconda (artt. 14-ter – 14-duodecies della legge), che introduce una alternativa esclusivamente liquidatoria alla proposta di ristrutturazione della crisi al fine di rendere operativo il giudizio di cram down rimesso al giudice in sede di omologazione.

Nelle ipotesi di revoca o di cessazione degli effetti del piano proposto dal debitore o quando vi sia il fondato timore che siano stati compiuti, dopo l'omologazione, atti in frode ai creditori, ovvero nel caso in cui il debitore non provveda ai regolari pagamenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti previdenziali e assistenziali, viene disposta la conversione della procedura di composizione della crisi in procedura liquidatoria dei beni.

La procedura di liquidazione, aperta con decreto, è attuata da un liquidatore nominato dal giudice e le cui funzioni possono essere svolte dallo stesso organismo di composizione della crisi.

Nella procedura di liquidazione, è prevista necessariamente l'apertura di una parentesi cognitoria di accertamento del passivo.

LEGGE 27 gennaio
2012, n.3

*la relazione
illustrativa*

Una sezione terza introdotta dal disegno di legge illustrato (articolo 17) riunisce disposizioni comuni alle diverse procedure di composizione della crisi. È disciplinato l'organismo di composizione della crisi (art. 15 della legge), analogamente a quanto già previsto nella legge n. 3/2012 ed è infine regolato, in analogia con la disciplina fallimentare, il procedimento di esdebitazione del debitore (art. 16 della legge). Novità che si impone quale conseguenza della diversa natura del procedimento come regolato nella proposta di legge, ove è stabilito la proposta vincoli anche i creditori che manifestino opposizione al piano (salvo il giudizio per l'appunto detto di cram down).

Le disposizioni comuni sono completate con il richiamo delle sanzioni penali (art. 17 della legge) già previste a carico del debitore e dei componenti degli organismi di composizione della crisi, emendate nella sola parte in cui sono altresì previste sanzioni a carico dei liquidatori nominati dal tribunale nel corso delle procedure, ovvero del gestore della liquidazione designato dal debitore, nonché del professionista che svolga le funzioni dell'organismo di composizione della crisi.

L'articolo 18 dello schema reca una norma transitoria per la quale le disposizioni modificative della legge si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore.



DM 24 /9/ 2014 n.
202

*Regolamento
recante i requisiti di
iscrizione nel registro
degli organismi di
composizione della
crisi da
sovraindebitamento,
ai sensi dell'articolo
15 della legge 27
gennaio 2012, n. 3,
come modificata dal
decreto-legge 18
ottobre 2012, n.
179, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 17 dicembre
2012, n. 221.*

"la GIUSTIZIA"

*Piero del Pollaiuolo
1470 Galleria degli
Uffizi - Firenze*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 settembre 2014, n. 202

Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

(GU n.21 del 27-1-2015)

Capo I

Disposizioni generali

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante disposizioni sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 3 settembre 2014, ai sensi del predetto articolo;

Adotta
il seguente regolamento:

DM 24/9/2014 n.202

Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione presso il Ministero della giustizia del registro degli organismi costituiti da parte di enti pubblici, deputati alla gestione della crisi da sovraindebitamento a norma dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, i requisiti e le modalità di iscrizione nel medesimo registro, la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
- b) «legge»: la legge 27 gennaio 2012, n. 3;
- c) «registro»: il registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovra indebitato;
- d) «organismo»: l'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento;
- e) «gestione della crisi da sovraindebitamento»: il servizio reso dall'organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
- f) «gestore della crisi»: la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
- g) «ausiliari»: i soggetti di cui si avvale il gestore della crisi per lo svolgimento della prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
- h) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro;
- i) «referente»: la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi;
- l) «regolamento dell'organismo»: l'atto adottato dall'organismo contenente le norme di autodisciplina.

DM 24/9/2014 n.202

Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Sezione I
Requisiti e procedimento di iscrizione

Art. 3
Istituzione del registro

1. È istituito il registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.

2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile. Il direttore generale della giustizia civile può delegare una persona con qualifica dirigenziale o un magistrato ed avvalersi, al fine di esercitare la vigilanza, dell'ispettorato generale del Ministero. Il Ministero è altresì titolare del trattamento dei dati personali.

3. Il registro è articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:

- a) sezione A: 1) organismi iscritti di diritto a norma dell'articolo 4, comma 2, del presente regolamento; 2) elenco dei gestori della crisi;
- b) sezione B: 1) altri organismi; 2) elenco dei gestori della crisi.

4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati del registro e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del presente regolamento.

5. La gestione del registro deve avvenire con modalità informatiche che assicurino la possibilità di una rapida elaborazione dei dati con finalità statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.

6. L'elenco degli organismi e dei gestori della crisi sono pubblici.

Art. 4
Requisiti per l'iscrizione nel registro

1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche.

2. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro.

3. Il responsabile, per l'iscrizione degli organismi di cui alla sezione B del registro, verifica:

- a) che l'organismo sia costituito quale articolazione interna di uno degli enti pubblici di cui al comma 1;
- b) l'esistenza di un referente dell'organismo cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza;

DM 24/9/2014 n.202

Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

c) il rilascio di polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi;

d) il numero dei gestori della crisi, non inferiore a cinque, che abbiano dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di gestione della crisi in via esclusiva per l'organismo;

e) la conformità del regolamento dell'organismo alle disposizioni del presente decreto;

f) la sede dell'organismo.

4. Il responsabile, per l'iscrizione degli organismi di cui alla sezione A del registro, verifica la sussistenza dei soli requisiti di cui al comma 3, lettere b), c) ed e).

5. Il responsabile verifica i requisiti di qualificazione professionale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A e B, che consistono:

a) nel possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;

b) nel possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 in convenzione con università pubbliche o private;

c) nello svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;

d) nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'università pubblica o privata.

6. Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2 la durata dei corsi di cui al comma 5, lettera b), è di quaranta ore. Gli

DM 24/9/2014 n.202

Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e d), ovvero fissare i criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale di cui al presente articolo e i corsi di formazione professionale. Ai medesimi professionisti non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, lettera c).

7. Agli elenchi dei gestori della crisi degli organismi di cui alla sezione A possono essere iscritti anche soggetti diversi dai professionisti, purché muniti dei requisiti di cui al presente articolo.

8. Il responsabile verifica altresì il possesso da parte dei gestori della crisi iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A e B dei seguenti requisiti di onorabilità:

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

9. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, salvo quelli di cui al comma 3, lettera c) e al comma 5, lettera c), è presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Il possesso del requisito di cui al comma 3, lettera c), è dimostrato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa mentre quello del requisito di cui al comma 5, lettera c), è comprovato con la produzione dell'attestazione di compiuto tirocinio sottoscritta dall'organismo o dal professionista presso il quale è stato svolto.

Art. 5 Procedimento

1. Il responsabile del registro approva il modello della domanda per l'iscrizione, con l'indicazione degli atti e dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 di cui la domanda deve essere corredata. Il modello approvato è pubblicato sul sito internet del Ministero.

DM 24/9/2014 n.202

Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. La domanda è sottoscritta e trasmessa unitamente agli allegati. La sottoscrizione può essere apposta anche mediante firma digitale e la trasmissione può aver luogo anche a mezzo posta elettronica certificata.

3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati è ammessa per una sola volta e sospende il predetto termine per un periodo non superiore a trenta giorni. La mancata adozione del provvedimento di iscrizione nei termini di cui al presente comma equivale al diniego di iscrizione.

Art. 6 Effetti dell'iscrizione

1. Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.

2. Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, l'organismo è tenuto a fare menzione negli atti, nella corrispondenza e nelle forme di pubblicità consentite del numero d'ordine nonché della denominazione dell'ente pubblico che lo ha costituito.

3. A far data dall'iscrizione ed entro il 31 dicembre di ogni anno l'organismo pubblica sul proprio sito internet il numero degli incarichi conferiti dal referente a ciascun gestore della crisi.

Art. 7 Obblighi di comunicazione al responsabile

1. Il referente è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile, anche a mezzo posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e di decadenza dei gestori dall'attività adottate a norma dell'articolo 10, comma 5.

2. L'autorità giudiziaria provvede alla segnalazione al responsabile di tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento.

Art. 8 Sospensione e cancellazione dal registro

1. Se, dopo l'iscrizione, l'organismo perde i requisiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, il responsabile provvede a sospendere l'organismo dal registro per un periodo non superiore a novanta giorni, decorso il quale, persistendo la mancanza dei requisiti, provvede alla cancellazione.

2. Quando risulta che i requisiti di cui al comma 1 non sussistevano al momento dell'iscrizione il responsabile provvede a norma del comma 1 ovvero, nei casi più gravi, alla cancellazione dell'organismo dal registro.

3. È disposta la cancellazione degli organismi che non abbiano svolto almeno tre procedimenti di gestione della crisi nel corso di un biennio.

DM 24/9/2014 n.202

Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

4. L'organismo cancellato dal registro non può essere nuovamente iscritto prima che sia decorso un biennio dalla cancellazione.

5. Ai fini del presente articolo, il responsabile può acquisire informazioni dagli organismi, anche nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti.

Sezione II

Obblighi dell'organismo e del gestore della crisi

Art. 9

Registro degli affari di gestione della crisi

1. Ciascun organismo è tenuto a istituire un elenco dei gestori della crisi e un registro informatico degli affari, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al gestore della crisi designato, all'esito del procedimento.

2. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del responsabile.

3. L'organismo è tenuto a trattare i dati raccolti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 10

Obblighi dell'organismo

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai gestori della crisi che operano presso di sé o presso altri organismi iscritti nel registro.

2. Il referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare, e prima di conferire ciascun incarico sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura. La dichiarazione è portata a conoscenza del tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione.

3. Al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c). La misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

4. L'organismo è obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.

5. L'organismo è tenuto ad adottare un regolamento di autodisciplina. Il regolamento deve in ogni caso individuare, secondo criteri di proporzionalità,

DM 24/9/2014 n.202

Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

i casi di decadenza e sospensione dall'attività dei gestori che sono privi dei requisiti o hanno violato gli obblighi previsti dal presente decreto e derivanti dagli incarichi ricevuti nonché' la procedura per l'applicazione delle relative sanzioni, e determinare i criteri di sostituzione nell'incarico.

6. Nel caso di violazione degli obblighi dell'organismo previsti dal presente decreto il responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dell'organismo dal registro. Allo stesso modo si procede quando l'organismo ha ommesso di adottare le misure di sospensione e decadenza nei casi di cui al comma 5.

Art. 11

Obblighi del gestore della crisi e dei suoi ausiliari

1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso in ragione dell'opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo instaurato con l'organismo di appartenenza.

2. Al gestore della crisi e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Agli stessi è fatto divieto di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.

3. Al gestore della crisi è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza. Il gestore della crisi è indipendente quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;

b) corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel presente regolamento.

4. Il gestore della crisi, prima di dare inizio alla gestione dell'affare, sottoscrive la dichiarazione di cui al comma 3, lettera a), e la rende nota al tribunale a norma dell'articolo 10, comma 2.

Art. 12

Responsabilità del servizio di gestione della crisi

1. Il gestore della crisi designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.

DM 24/9/2014 n.202

Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 13 Monitoraggio e certificazione di qualità

1. Il Ministero procede annualmente, congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore, al monitoraggio statistico dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio svolti presso gli organismi, anche sulla base dei dati trasmessi a norma del comma 2. Il Ministero, per il tramite della Direzione generale di statistica, provvede al monitoraggio statistico di cui al periodo precedente nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti e con l'ausilio dell'Istituto nazionale di statistica.

2. Entro il mese di dicembre di ogni anno, gli organismi sono tenuti a trasmettere al responsabile i dati:

- a) sul numero e la durata dei procedimenti di cui al capo II della legge;
- b) sul numero dei provvedimenti di diniego di omologazione, di risoluzione, revoca e cessazione degli effetti degli accordi e dei piani omologati, nonché sul numero dei casi di conversione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento in quelli di liquidazione del patrimonio;
- c) sull'ammontare dei debiti risultanti dagli accordi e dai piani omologati nonché accertati in sede di liquidazione;
- d) sulla percentuale di soddisfazione dei creditori rispetto all'ammontare del passivo verificato risultante all'esito dei procedimenti di cui al capo II della legge, con indicazione specifica della percentuale di soddisfazione dei chirografari;
- e) sul numero dei provvedimenti di accoglimento e di rigetto delle istanze di esdebitazione;
- f) sull'ammontare delle spese di procedura.

3. Il responsabile, a domanda e sulla base dei dati di cui al comma 2, rilascia una certificazione di qualità all'organismo richiedente, nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti. Ai fini del periodo precedente il responsabile può acquisire ulteriori informazioni dagli organismi richiedenti e avvalersi della collaborazione di un professore universitario in materie giuridiche, di un professore universitario in materie economiche e di un magistrato con funzioni di giudice delegato ai fallimenti, designati dal Capo Dipartimento per gli affari di giustizia per un periodo non superiore a tre anni; ai collaboratori designati non spettano compensi, né rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.

4. La certificazione di qualità rilasciata dal responsabile è pubblicata sui siti internet del Ministero e dell'organismo richiedente.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DM 24/9/2014 n.202

Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 14

Ambito di applicazione e regole generali

1. La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del presente capo. Per la determinazione dei compensi dell'organismo nominato dal giudice, nonché' del professionista o della società tra professionisti muniti dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero del notaio, nominati per svolgere le funzioni e i compiti attribuiti agli organismi, si applicano le disposizioni del presente capo.

2. I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa.

3. All'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle disposizioni del presente capo, nonché' il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.

4. Le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente capo, non sono vincolanti per la liquidazione medesima.

Art. 15

Criteri per la determinazione del compenso

1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

2. Sono ammessi acconti sul compenso finale.

Sezione II

Determinazione dei compensi nelle procedure di composizione della crisi

Art. 16

Parametri

1. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge in cui sono previste forme di

DM 24/9/2014 n.202

Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

liquidazione dei beni, il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, è determinato, di regola, sulla base dei seguenti parametri:

a) secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30 e successivi adeguamenti;

b) secondo una percentuale sull'ammontare del passivo risultante dall'accordo o dal piano del consumatore omologato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia di cui alla lettera a).

2. Nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge diverse da quelle di cui al comma 1, spetta all'organismo un compenso, anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, determinato con le medesime percentuali di cui al predetto comma, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo o dal piano del consumatore omologati.

3. Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono attivo né passivo gli importi risultanti da finanziamenti e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e passivo da parte di altre società del gruppo.

4. I compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3 sono ridotti in una misura compresa tra il 15% e il 40%.

5. L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000.

Art. 17

Unicità del compenso

1. Quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità.

2. Nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo a norma del comma 1.

Sezione III

Determinazioni dei compensi nella procedura di liquidazione del patrimonio

DM 24/9/2014 n.202

Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 18 Parametri

1. Nelle procedure di liquidazione di cui al capo II, sezione seconda, della legge, il compenso del liquidatore è determinato sull'ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato. Si applica l'articolo 16.

2. Quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità.

Capo IV

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 19 Disciplina transitoria

1. Per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui all'articolo 4, comma 2, sono esentati dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, lettera d), e 6, primo periodo, purché documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge. Ai fini del periodo precedente le nomine relative a differenti tipologie di procedure sono cumulabili e rilevano anche quelle precedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 20 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 2014

Il Ministro della giustizia
Orlando

Il Ministro dello sviluppo economico
Guidi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando



Schema di regolamento

a cura della
Commissione di
Studio "Crisi da
Sovraindebitamento"
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili

aprile 2015

aggiornato con le
modifiche apportate
nella versione del
15/04/2016, pubblicata
sul sito del CNDCEC

www.cndcec.it

con riferimento, anche
agli Organismi
costituiti in
associazioni tra ordini
professionali

schema di regolamento

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di (di seguito "Organismo"), che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Articolo 3 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente dell'Ordine territoriale di, ovvero il referente in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 4 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione

Schema di regolamento

a cura della
Commissione di
Studio "Crisi da
Sovraindebitamento"
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili

aprile 2015

aggiornato con le
modifiche apportate
nella versione del
15/04/2016, pubblicata
sul sito del CNDCEC

www.cndcec.it

con riferimento, anche
agli Organismi
costituiti in
associazioni tra ordini
professionali

obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

Articolo 5 – ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un referente;
- b) una segreteria amministrativa.

Articolo 6 – REFERENTE

Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.

Il referente dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

La cessazione del referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Il referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato "A").

Il referente, sentito il Consiglio dell'Ordine, cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:

- esamina le domande ²*pervenute dai professionisti interessati* e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- *effettua una sommaria valutazione delle domande presentate*³;
- nomina o sostituisce il gestore della crisi;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
- *presenta al Consiglio dell'Ordine il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo*⁴.

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro deliberati dal referente dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal referente stesso.

² Inserito nello schema di regolamento – versione aprile 2016

³ Modificato nello schema di regolamento - versione aprile 2016

⁴ Soppresso nello schema di regolamento – versione aprile 2016

Schema di regolamento

a cura della
Commissione di Studio "Crisi da Sovraindebitamento" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

aprile 2015

aggiornato con le modifiche apportate nella versione del 15/04/2016, pubblicata sul sito del CNDCEC

www.cndcec.it

con riferimento, anche agli Organismi costituiti in associazioni tra ordini professionali

Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

L'attività prestata dal referente potrà essere oggetto di compenso di volta in volta deliberato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di

Articolo 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La segreteria amministrativa, composta da un segretario nominato dal (*Consiglio Direttivo dell'Associazione*)⁵ Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di e da numero persone fisiche con compiti operativi scelte dallo stesso Consiglio dell'Ordine, preferibilmente tra il suo personale dipendente (*degli ordini associati*)⁶.

(*E' fatta salva la possibilità per gli Ordini Associati di ricorrere al altre forme di collaborazione nei limiti consentiti dalla legge*)⁷

Essa ha sede presso l'Organismo.

La segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.

La segreteria:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;

⁵ In caso di OCC costituito da Ordini associati

⁶ In caso di OCC costituito da Ordini associati

⁷ In caso di OCC costituito da Ordini associati

Schema di regolamento

a cura della
Commissione di
Studio "Crisi da
Sovraindebitamento"
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili

aprile 2015

aggiornato con le
modifiche apportate
nella versione del
15/04/2016, pubblicata
sul sito del CNDCEC

www.cndcec.it

con riferimento, anche
agli Organismi
costituiti in
associazioni tra ordini
professionali

- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi, per l'attività prestata dal Gestore della crisi⁸.

Articolo 8 – GESTORE DELLA CRISI

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

Le funzioni spettanti al gestore della crisi possono essere svolte⁹ da non più di tre componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

La nomina del gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

Articolo 9 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 C.P.C., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

⁸ c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese sostenute (così modificato nella versione aprile 2016)

⁹ Così modificato nello schema di regolamento - versione aprile 2016

Schema di regolamento

a cura della
Commissione di
Studio "Crisi da
Sovraindebitamento"
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili

aprile 2015

aggiornato con le
modifiche apportate
nella versione del
15/04/2016, pubblicata
sul sito del CNDCEC

www.cndcec.it

con riferimento, anche
agli Organismi
costituiti in
associazioni tra ordini
professionali

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Articolo 10 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

Articolo 11 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni. Il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Il gestore può avvalersi, pertanto, dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

Articolo 12 – RINUNCIA DELL'INCARICO

Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del referente tramite pec. In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore. Si applica l'art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 13 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

Schema di regolamento

a cura della
Commissione di
Studio "Crisi da
Sovraindebitamento"
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili

aprile 2015

aggiornato con le
modifiche apportate
nella versione del
15/04/2016, pubblicata
sul sito del CNDCEC

www.cndcec.it

con riferimento, anche
agli Organismi
costituiti in
associazioni tra ordini
professionali

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Articolo 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto. n. 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Gli iscritti all'Albo sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 139/2005.

Articolo 15 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

I compensi comprendono quelli per il gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo.

Schema di regolamento

a cura della
Commissione di Studio "Crisi da Sovraindebitamento" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

aprile 2015

aggiornato con le modifiche apportate nella versione del 15/04/2016, pubblicata sul sito del CNDCEC

www.cndcec.it

con riferimento, anche agli Organismi costituiti in associazioni tra ordini professionali

In difetto di accordo con il debitore, *per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese*,¹⁰ trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2015.

Per le spese di avvio del procedimento, l'Organismo può valutare l'opportunità che sia versato dal debitore, quale acconto sul compenso complessivo, un importo non inferiore ad Euro del compenso determinato sulla base dei parametri precedenti avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o della proposta di piano. Il versamento dell'acconto deve essere effettuato a mezzo di: (indicazione delle modalità di pagamento in conformità a quanto previsto dall'art. 49 d.lgs. n. 231/2007)

L'eventuale conguaglio, dopo la verifica della documentazione, dovrà essere versato entro.... giorni a mezzo di: (indicazione delle modalità pagamento del conguaglio in conformità a quanto previsto dall'art. 49 d.lgs. n. 231/2007). In ogni caso è dovuto un acconto minimo non inferiore ad Euro 200,00 (duecento virgola zero/zero), anche nelle ipotesi declinate nella Sezione seconda della legge n. 3/2012 relativamente alla liquidazione del patrimonio.

L'acconto deve essere versato dal debitore istante al momento del deposito della domanda presso l'Organismo.

Il mancato pagamento dell'acconto costituisce giusta causa di recesso per l'Organismo di composizione.

Il saldo del compenso dovrà essere versato dal debitore entro sei mesi dall'omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012 relativamente all'accordo di composizione, entro sei mesi dall'omologa del piano del consumatore ex articolo 12 - bis della legge n. 3/2012.

L'acconto e il saldo saranno, in via generale, così ripartiti:

80% o % in favore del gestore della crisi;

il restante 20% o ...% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012.¹¹

¹⁰ Così aggiunto nella versione aprile 2016

¹¹ L'Organismo può valutare l'opportunità che sia versato dal debitore, quale acconto sul compenso complessivo, un importo non inferiore ad Euro del compenso determinato sulla base dei parametri precedenti avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o della proposta di piano. Il versamento dell'acconto deve essere effettuato a mezzo di: (indicazione delle modalità di pagamento in conformità a quanto previsto dall'art. 49 d.lgs. n. 231/2007). All'Organismo spetta un rimborso forfetario delle spese generali in misura del% sull'importo del compenso. Il compenso dovrà essere versato, anche eventualmente a saldo, dal debitore entro sei mesi dall'omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012 relativamente all'accordo di composizione ovvero entro sei mesi dall'omologa del piano del consumatore ai sensi dell'art. 12 - bis della legge n. 3/2012. Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012 e all'Organismo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. (così modificato nella versione aprile 2016)

Schema di regolamento

*a cura della
Commissione di
Studio "Crisi da
Sovraindebitamento"
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili*

aprile 2015

*aggiornato con le
modifiche apportate
nella versione del
15/04/2016, pubblicata
sul sito del CNDCEC*

www.cndcec.it

*con riferimento, anche
agli Organismi
costituiti in
associazioni tra ordini
professionali*

Articolo 16 – RESPONSABILITA'

L' Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico. Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014

Articolo 1 - Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 4 - Integrità

È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 - Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Schema di regolamento

*a cura della
Commissione di
Studio "Crisi da
Sovraindebitamento"
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili*

aprile 2015

*aggiornato con le
modifiche apportate
nella versione del
15/04/2016, pubblicata
sul sito del CNDCEC*

www.cndcec.it

*con riferimento, anche
agli Organismi
costituiti in
associazioni tra ordini
professionali*

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.



“Statuto e regolamento dell’associazione tra Ordini professionali per la costituzione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”

*a cura della
Commissione di
Studio “Crisi da
Sovraindebitamento”
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili*

Marzo 2016

“Il tributo denaro”

Mattia Preti

**1640 – Pinacoteca Brera
(Milano)**

l’organismo costituito tra Ordini professionali

Bozza di Statuto dell’associazione tra Ordini professionali

Art. 1 – Denominazione

È costituita ai sensi degli artt. 14 e ss. l’associazione denominata
“_____”.

Art. 2 – Sede

La sede dell’associazione è in _____, Via _____
n. _____ presso l’Ordine professionale di _____

Art. 3 – Durata

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – Scopi

L’associazione, che non ha finalità di lucro, si propone di promuovere la costituzione e l’organizzazione di un organismo di composizione per la gestione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n.3 del 27 gennaio 2012, e successive modificazioni ed integrazioni, comune a tutti gli enti associati in forza delle previsioni contenute nell’art. 4, comma 2, del decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014.

L’associazione si propone altresì di:

- promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali, convegni di studio e giornate formative sulla materia del sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni;
- promuovere iniziative e manifestazioni scientifiche e culturali nonché convegni di studio e giornate formative sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, crisi dell’impresa, diritto processuale civile,
- economia aziendale, diritto tributario;
- creare utili sinergie tra gli associati anche per fornire servizi multidisciplinari a favore degli iscritti agli albi professionali e a terzi;
- rappresentare gli associati presso le istituzioni, enti pubblici o privati, in tutte le iniziative di comune interesse per favorire lo sviluppo e l’affermazione delle tecniche di risoluzione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

“Statuto e regolamento dell’associazione tra Ordini professionali per la costituzione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”

*a cura della
Commissione di
Studio “Crisi da
Sovraindebitamento”
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili*

Marzo 2016

L’associazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse od accessorie.

Art. 5 – Associati

Possono far parte dell’associazione gli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli Avvocati e dei Notai, come previsto dall’art. 4, comma 2, del decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014.

Le domande di ammissione saranno esaminate dal Consiglio Direttivo che delibererà sull’accoglimento delle medesime, motivando in caso di diniego.

Le iscrizioni decorrono a far data dal primo gennaio dell’anno in cui la domanda viene accolta.

Gli associati sono tenuti a versare all’atto di ammissione la somma annualmente stabilita dall’Assemblea degli associati.

Ciascun associato mantiene la propria autonomia giuridica, amministrativa ed economica per tutto quanto non è di competenza dell’associazione.

Art. 6 – Recesso

Ogni associato può recedere dall’associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e produce effetto con lo scadere dell’anno in corso purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

Art. 7 – Esclusione

Gli associati che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo con lettera di sollecito, non provvedano al versamento del contributo determinato a norma dell’art. 6 del presente Statuto, a giudizio insindacabile dell’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, potranno essere esclusi dall’associazione. Essi non possono ripetere quanto versato.

“Statuto e regolamento dell’associazione tra Ordini professionali per la costituzione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”

*a cura della
Commissione di
Studio “Crisi da
Sovraindebitamento”
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili*

Marzo 2016

Art. 8 – Contribuzioni¹²

I contributi a cui sono tenuti gli associati per il funzionamento dell’associazione sono deliberati annualmente dall’Assemblea degli associati in base al conto preventivo che sarà predisposto dal Consiglio Direttivo.

Le quote contributive devono essere versate da chi intende aderire per la prima volta e da tutti gli associati entro tre mesi dall’inizio dell’esercizio sociale.

L’adesione all’associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento oltre a quelli originari che devono pertanto intendersi irripetibili.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi.

Art. 9 – Fondo comune

I contributi degli associati e i beni acquistati con tali contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione.

All’associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché riserve o capitale durante la durata della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano stabilite per legge.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 10 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario dell’associazione inizia l’1 (uno) gennaio e scade il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno solare.

Art. 11 – Organi

Sono organi dell’associazione:

- l’Assemblea degli associati;
-

¹² L’Assemblea degli associati può deliberare quote contributive differenti, di anno in anno, sulla base del preventivo presentato, a seconda delle effettive esigenze riscontrate per la realizzazione degli scopi istituzionali.

“Statuto e regolamento dell’associazione tra Ordini professionali per la costituzione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”

a cura della Commissione di Studio “Crisi da Sovraindebitamento” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Marzo 2016

- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 12 – Assemblea degli associati. Composizione

Hanno diritto di partecipare all’assemblea degli associati i Presidenti dei Consigli o dei Collegi degli Ordini professionali e degli Enti che aderiscono all’associazione. I presidenti possono farsi rappresentare in assemblea da un componente del Consiglio dell’Ordine o del Collegio o dell’Ente associato tramite delega scritta.

Art. 13 – Assemblea degli associati. Funzioni

L’Assemblea degli associati:

- approva, entro il 31 marzo, il rendiconto dell’esercizio precedente ed il conto preventivo dell’esercizio successivo;

il rendiconto e il conto preventivo, predisposti dal Consiglio direttivo, sono consegnati al Collegio dei revisori almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la loro approvazione da parte dell’assemblea;

- approva la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente predisposta dal Consiglio Direttivo;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina i componenti del Collegio dei Revisori e il suo Presidente;
- delibera le direttive di ordine generale dell’associazione e su ogni argomento inerente alla gestione straordinaria sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- delibera le modifiche del presente statuto;
- delibera sulle richieste di adesione all’associazione pervenute;
- delibera sullo scioglimento, sulla liquidazione e sulla devoluzione del patrimonio dell’associazione.

Art. 14 – Assemblea degli associati. Riunioni

Le riunioni dell’assemblea sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, in prima e in seconda convocazione, sono convocate dal Presidente con avviso contenente l’ordine del giorno, spedito per posta od inoltrato a mezzo fax o per telegramma o tramite PEC ovvero con altri mezzi elettronici o telematici, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L’Assemblea deve essere convocata su richiesta di almeno un terzo degli associati.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente più della metà degli associati ed in seconda convocazione quale che sia il numero degli intervenuti.

“Statuto e regolamento dell’associazione tra Ordini professionali per la costituzione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”

*a cura della
Commissione di
Studio “Crisi da
Sovraindebitamento”
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili*

Marzo 2016

Ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto che può essere dato anche per corrispondenza.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell’Assemblea con delega conferita per iscritto.

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

L’Assemblea convocata in seduta straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, un componente del Consiglio direttivo lo sostituisce e ne fa le veci.

Le riunioni dell’assemblea vengono fatte constare da verbali trascritti sull’apposito libro; la verbalizzazione dell’assemblea spetta al Segretario dell’associazione o in mancanza ad altro soggetto nominato dall’assemblea

ovvero da un Notaio. Ogni verbale deve essere sottoscritto dal segretario e dal presidente dell’Assemblea.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 7 componenti nominati dall’assemblea degli associati in seduta ordinaria. Essi durano in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

La carica di Consigliere non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione di insediamento, nomina il Presidente e un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento, il Segretario e il Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spettano l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dell’Associazione. Esso può sottoporre all’Assemblea degli associati ogni argomento inerente alla gestione straordinaria qualora lo ritenga necessario.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- nomina il Referente dell’Organismo;
- pianifica ed organizza le attività dell’associazione;
- predispone il rendiconto e il conto preventivo;
- predispone una relazione sull’attività svolta nel corso dell’esercizio;
- da esecuzione alle delibere dell’assemblea;
- predispone i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto da sottoporre all’assemblea per la ratifica;
- delibera sulla stipula dei contratti ed in generale sull’attività negoziale ritenuta utile per il perseguimento degli scopi dell’associazione.

“Statuto e regolamento dell’associazione tra Ordini professionali per la costituzione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”

*a cura della
Commissione di
Studio “Crisi da
Sovraindebitamento”
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili*

Marzo 2016

Art. 16 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell’associazione innanzi ai terzi. La rappresentanza e i poteri di firma possono essere delegati dal Presidente ad uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale conferendo mandato alle liti.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo e in casi di eccezionale urgenza e necessità può compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo per la relativa ratifica.

Art. 17 – Segretario

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione di ogni riunione o deliberazione ad eccezione di quelle per l’assunzione delle quali è richiesta la presenza di un Notaio.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali dell’Assemblea, del libro verbali del Consiglio Direttivo e del libro degli associati ed organizza gli uffici amministrativi dell’associazione.

Il Segretario è coadiuvato nell’esercizio delle proprie funzioni da un ufficio di segreteria che resta altresì a disposizione degli associati per fornire assistenza e informazioni relative agli scopi istituzionali dell’associazione.

Art. 18 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall’Assemblea – che sceglie tra costoro il Presidente - tra professionisti iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. I revisori partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e possono effettuare, anche individualmente, controlli sulla contabilità dell’associazione.

Il Collegio dei Revisori predispose annualmente una dettagliata relazione sul rendiconto e un parere sul conto preventivo da depositarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’approvazione da parte dell’Assemblea.

Il Collegio dei Revisori resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del conto consuntivo relativo al terzo esercizio della carica e comunque fino all’insediamento del nuovo collegio.

“Statuto e regolamento dell’associazione tra Ordini professionali per la costituzione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”

a cura della Commissione di Studio “Crisi da Sovraindebitamento” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Marzo 2016

Art. 19 – Compensi

Per quanti ricoprono cariche negli Organi dell’associazione non sono previsti compensi.

Art. 20 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione per qualsiasi causa è deliberato dall’Assemblea con il consenso unanime degli associati nel caso in cui essi siano due o tre e in tutti gli altri casi con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L’Assemblea nella stessa adunanza delibera la nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma

190, della legge n. 62 del 23 dicembre 1996, salvo differente destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – Funzionamento

Le norme relative al funzionamento dell’associazione ovvero le norme inerenti all’esecuzione del presente Statuto possono essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra associati e tra questi ultimi e l’associazione o i suoi Organi, saranno rimesse alla competenza di un collegio di Provisori, composto da tre componenti da nominarsi dall’assemblea. Essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza alcuna formalità procedurale e il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 23 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto trovano applicazione le disposizioni del codice civile e le norme di leggi vigenti in materia.

“Statuto e regolamento dell’associazione tra Ordini professionali per la costituzione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”

*a cura della
Commissione di
Studio “Crisi da
Sovraindebitamento”
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili*

Marzo 2016

Bozza di regolamento dell’ Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento costituito tra differenti Ordini professionali

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione interna dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (di seguito “Organismo”) costituito da differenti Ordini professionali in associazione tra di loro (di seguito, associazione)¹³.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Art. 2 – Funzioni e obblighi

L’Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Art. 3 – Iscrizione

Il rappresentante legale dell’Organismo, vale a dire il Presidente dell’associazione, ovvero il referente in qualità di suo procuratore, cura l’iscrizione dell’Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Art. 4 – Formazione dei gestori della crisi

Ai fini della nomina in qualità di gestore della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che il soggetto iscritto all’albo professionale sia in regola con

¹³ Si rinvia allo statuto dell’associazione.

“Statuto e regolamento dell’associazione tra Ordini professionali per la costituzione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”

*a cura della
Commissione di
Studio “Crisi da
Sovraindebitamento”
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili*

Marzo 2016

le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all’adempimento degli obblighi formativi di cui all’art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

Art. 5 – Organi

Ai fini della gestione dell’Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrato, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un referente;
- b) una segreteria amministrativa.

Il referente e la segreteria amministrativa sono i depositari delle domande pervenute all’Organismo e della documentazione allegata a corredo.

Art. 6 – Referente

Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l’attività dell’organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi. Il referente è nominato dal Consiglio Direttivo dell’associazione e la durata dell’incarico è fissata in tre anni, rinnovabili, fermo restando differente previsione statutaria. La cessazione del referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo dell’associazione.

Il referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato “A”).

Il referente cura l’organizzazione e la gestione dell’Organismo:

- esamina le domande pervenute dai professionisti interessati e delibera sull’ammissione all’elenco dei gestori della crisi;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- effettua una sommaria valutazione delle domande presentate;
- nomina o sostituisce il gestore della crisi;
- è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco dei gestori della crisi aderenti all’Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

In casi specifici, il referente, previa autorizzazione del Consiglio direttivo dell’associazione, può avvalersi della collaborazione di un apposito comitato

“Statuto e regolamento dell’associazione tra Ordini professionali per la costituzione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”

*a cura della
Commissione di
Studio “Crisi da
Sovraindebitamento”
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili*

Marzo 2016

composto da soggetti indipendenti, nello svolgimento delle funzioni riconosciutigli dal presente Regolamento¹⁴.

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell’Organismo superiori ad Euro _____ (_____) deliberati dal referente dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo dell’associazione, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d’urgenza dal referente stesso.

Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell’Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall’organismo ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

L’attività prestata dal referente potrà essere oggetto di compenso di volta in volta deliberato dal Consiglio Direttivo dell’associazione.

Art. 7 – Segreteria Amministrativa

La segreteria amministrativa, composta da un segretario nominato dal Consiglio Direttivo dell’associazione e da numero _____ persone fisiche con compiti operativi scelte dallo stesso Consiglio Direttivo, preferibilmente tra il personale dipendente degli Ordini associati.

È fatta salva la possibilità per gli Ordini associati di ricorrere ad altre forme di collaborazione nei limiti consentiti dalla legge.

La segreteria ha sede presso l’Organismo.

Essa svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d’Ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

¹⁴ I componenti del comitato dovrebbero agire in qualità di ausiliari del referente medesimo qualora la trattazione della pratica richieda di avvalersi di varie professionalità appartenenti se del caso anche a differenti professioni regolamentate.

“Statuto e regolamento dell’associazione tra Ordini professionali per la costituzione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”

a cura della Commissione di Studio “Crisi da Sovraindebitamento” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Marzo 2016

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.

La segreteria:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) effettua l’annotazione nell’apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- c) verifica l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese sostenute.

Art. 8 – Gestore della crisi

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell’elenco tenuto presso l’Organismo¹⁵.

La funzione spettanti al gestore della crisi possono essere svolte da non più di tre componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, diconsulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

La nomina del gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell’elenco secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell’importanza della situazione di crisi del debitore.

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

¹⁵ Si tratta dunque dei professionisti iscritti negli Albi professionali degli Ordini o dei Collegi associati ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto n. 202/2014.

“Statuto e regolamento dell’associazione tra Ordini professionali per la costituzione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”

a cura della
Commissione di
Studio “Crisi da
Sovraindebitamento”
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili

Marzo 2016

Art. 9 – Accettazione dell’incarico e dichiarazione di indipendenza del gestore Il gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l’accettazione dell’incarico.

Contestualmente all’accettazione dell’incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell’accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Art. 10 – Requisiti di professionalità ed onorabilità del gestore

Fermo restando quanto disposto dall’art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all’entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell’assunzione dell’incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all’art. 4 del decreto n. 202/2014.

Art. 11 – Ausiliari del gestore

Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell’espletamento delle proprie funzioni.

Il gestore dirige ed è responsabile dell’attività svolta dall’ausiliario.

All’ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all’art. 2232 c.c.

Il gestore può avvalersi, pertanto, dell’opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

Art. 12 – Rinuncia dell’incarico

Il gestore della crisi non può rinunciare all’incarico se non per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va portata a conoscenza dell’organismo e del referente tramite pec. In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore. Si applica l’art. 8 del presente Regolamento.

“Statuto e regolamento dell’associazione tra Ordini professionali per la costituzione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”

*a cura della
Commissione di
Studio “Crisi da
Sovraindebitamento”
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili*

Marzo 2016

Art. 13 – Incompatibilità e decadenza

Tutti gli organi di cui all’art. 5 del presente Regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall’incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall’Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori, o ausiliari del gestore, e se nominati decadono, coloro che:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza;

- non sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività

di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera “A” al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Art. 14 – Obbligo di riservatezza

Il procedimento di sovraindebitamento è riservato, fatto salvo quanto disposto in Ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto n. 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L’Organismo, nella persona del gestore della crisi nominato per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall’art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

I professionisti iscritti nell’elenco di cui agli artt. 6 e 8 del presente regolamento, sono altresì tenuti al rispetto dell’obbligo del segreto professionale secondo quanto previsto nelle leggi professionali e in forza dei codici di deontologia della professione.

“Statuto e regolamento dell’associazione tra Ordini professionali per la costituzione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”

*a cura della
Commissione di
Studio “Crisi da
Sovraindebitamento”
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili*

Marzo 2016

Art. 15 – Compensi spettanti ai gestori e all’organismo di composizione

I compensi comprendono quelli per il gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l’Organismo.

In difetto di accordo con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2014.

L’Organismo può valutare l’opportunità che sia versato dal debitore, quale acconto sul compenso complessivo, un importo non inferiore ad Euro _____ del compenso determinato sulla base dei parametri precedenti avuto riferimento al valore complessivo dell’attivo e del passivo dichiarato all’atto della proposta di accordo o della proposta di piano.

Il versamento dell’acconto deve essere effettuato a mezzo di: _____ (indicazione delle modalità di pagamento in conformità a quanto previsto dall’art. 49 d.lgs. n. 231/2007).

All’Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura del _____ % sull’importo del compenso¹⁶.

Il compenso dovrà essere versato, anche eventualmente a saldo, dal debitore entro sei mesi dall’ omologa dell’accordo ai sensi dell’art. 12 della legge n. 3/2012 relativamente all’accordo di composizione ovvero entro sei mesi dall’omologa del piano del consumatore ai sensi dell’art. 12 - bis della legge n. 3/2012.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall’esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012 e all’Organismo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 16 – Responsabilità

L’ Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell’incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell’adempimento della prestazione.

¹⁶ Il rimborso forfettario delle spese generali è fissato dall’art. 14 del decreto n. 202/2014 in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull’importo del compenso.

“Statuto e regolamento dell’associazione tra Ordini professionali per la costituzione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”

*a cura della
Commissione di
Studio “Crisi da
Sovraindebitamento”
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili*

Marzo 2016

Allegato “A” – Bozza di regolamento di autodisciplina dei gestori della crisi dell’organismo di composizione della crisi costituito tra differenti Ordini professionali ex art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014

Art. 1 - Indipendenza

Il gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il gestore della crisi ha l’obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Art. 2 - Imparzialità

Il gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Art. 3 - Neutralità

Il gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l’esito della procedura di sovraindebitamento.

Art. 4 - Integrità

È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 5 - Competenza

Il gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina il gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l’incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Art. 6 - Diligenza e operosità

Il gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

“Statuto e regolamento dell’associazione tra Ordini professionali per la costituzione dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento”

*a cura della
Commissione di
Studio “Crisi da
Sovraindebitamento”
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili*

Marzo 2016

Art. 7 - Riservatezza

Il gestore della crisi ha l’obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerge dalla procedura di sovraindebitamento.

Art. 8 - Correttezza e lealtà

Il gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l’inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell’Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del referente dell’Organismo, che nomina altro professionista in possesso dei requisiti di legge.



Linee Guida sulla crisi da sovraindebitamento

a cura della
Commissione di
Studio “Crisi da
Sovraindebitamento”
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e
degli Esperti Contabili

luglio 2015

linee guida sulla crisi da sovraindebitamento

Premessa (omissis)

1. quadro normativo di riferimento (omissis)
2. Il sovraindebitamento: definizione (omissis)
3. I soggetti che possono accedere alla procedura (omissis)

4. L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

4.1. Definizione

La normativa relativa alla materia del sovraindebitamento ha individuato come protagonista delle procedure, gli “Organismi di Composizione delle Crisi” (di seguito, O.C.C.).

L'O.C.C. è definito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto n. 202 del 2014¹⁷ come:

“articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento”.

Il legislatore evidenzia la natura esclusivamente pubblicistica dell'O.C.C. e, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 15 della legge n. 3/2012, le indispensabili condizioni di indipendenza e professionalità, non potendo certamente l'organismo fare preferenze tra classi di creditori, sia nella redazione del piano che nella certificazione della sua fattibilità, fungendo nella successiva fase esecutiva anche da compositore di conflitti.

Si è voluto, inoltre, precisare come la costituzione ed il funzionamento degli O.C.C. non debbano rappresentare nuovi o maggiori oneri a carico della

“il banchiere e sua moglie”

Quentin Metsys

1514 Parigi. Musée du Louvre

¹⁷ Si tratta del Decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014 (Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015, tramite il quale si è stata data attuazione a quanto previsto a norma dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

Linee Guida sulla crisi da sovraindebitamento

a cura della
Commissione di
Studio "Crisi da
Sovraindebitamento"
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e
degli Esperti Contabili

luglio 2015

finanza pubblica e che tutte le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente¹⁸

4.2. Funzioni dell'O.C.C.

L'art. 15 della legge n. 3/2012 delinea le funzioni dell' O.C.C. , cardine della procedura da sovraindebitamento che, per espressa previsione di legge, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso¹⁹.

Si tratta del Decreto del Ministero della Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014 (Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015, tramite il quale si è stata data attuazione a quanto previsto a norma dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3. E' il caso di precisare che ai sensi dell'art. 15, comma 9, legge n. 3/2012 i compiti e le funzioni attribuiti agli O.C.C. possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti, in possesso de requisiti fissati dall'art. 28 l.f., ovvero da un notaio nominati dal Presidente del Tribunale o dl Giudice delegato.

Tale Organismo, di natura pubblicistica, svolge diversi compiti e funzioni dall'inizio alla conclusione della procedura, trovandosi a compiere contemporaneamente attività di consulente legale e finanziario del debitore, ausiliario del Giudice e di garanzia nei confronti dei terzi in generale e dei

¹⁸ È il caso di precisare che ai sensi dell'art. 15, comma 9, legge n. 3/2012 i compiti e le funzioni attribuiti agli O.C.C. possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti, in possesso de requisiti fissati dall'art. 28 l.f., ovvero da un notaio nominati dal Presidente del Tribunale o dl Giudice delegato.

¹⁹ E' il caso di mettere in luce che l'art. 13 del recente d.l. 27 giugno 2015 n. 83, in fase di conversione al momento di chiusura del presente documento, prevede nella riformulazione dell'art. 480 c.p.c. che il precetto contenga l'avvertimento che il debitore può con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Linee Guida sulla crisi da sovraindebitamento

a cura della Commissione di Studio "Crisi da Sovraindebitamento" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

luglio 2015

creditori in particolare. Sulla base di quanto detto, potrebbero emergere dubbi relativamente ai possibili conflitti di interesse insiti nel ruolo assegnato dalla norma all'Organismo visto che lo stesso, in sintesi, è chiamato ad ottemperare a diverse funzioni. Esso infatti:

- è di ausilio al debitore nella elaborazione del piano sottostante alla proposta e nell'esecuzione della stessa;
- è liquidatore giudiziale nell'accordo o nei piani del consumatore omologati;
- è di ausilio al Giudice nella redazione della relazione particolareggiata, nella verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati, nel rilascio dell'attestazione di fattibilità del piano;
- cura le comunicazioni con i creditori;
- svolge le formalità pubblicitarie;
- predispone e invia la relazione ai creditori sui consensi espressi e, successivamente, al Giudice, con le contestazioni ricevute;
- è liquidatore nella procedura di liquidazione del patrimonio o Gestore della liquidazione.

Gli O.C.C., ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività previsti dalla legge e previa autorizzazione del Giudice, possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche (es. PRA, Carichi pendenti, Equitalia, Enti locali, ecc.).

V'è da dire, in ogni caso, che l'art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012 prevede altresì che i compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi di composizione della crisi possono essere svolti – in via definitiva dopo le modifiche introdotte

Linee Guida sulla crisi da sovraindebitamento

a cura della Commissione di Studio "Crisi da Sovraindebitamento" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

luglio 2015

dal d.l. n. 179/2012 - anche da un professionista (o società tra professionisti) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 l.f., e successive modificazioni²⁰

ovvero da un notaio. In tal caso il professionista è nominato dal Presidente del Tribunale o dal Giudice da lui delegato, su istanza del debitore. La costituzione degli O.C.C. all'interno degli ordini territoriali potrebbe, pertanto, far cadere in desuetudine la nomina del professionista da parte del Tribunale.

L'attribuzione all'O.C.C. di tante ed eterogenee funzioni nelle varie fasi delle procedure (consulente legale e finanziario del debitore, ausiliario del Giudice, attestatore nell'interesse dei creditori), oltre a richiedere il possesso di numerose competenze tecniche specifiche, come già accennato, potrebbe ingenerare situazioni di potenziale conflitto di interesse.

Tale criticità sembra essere stata affrontata nel decreto n. 202/2014, e più precisamente nell'art. 4, comma 5, ove per un verso si è prevista un'adeguata formazione da parte dei professionisti che intendono aderire all'O.C.C. (Gestori della crisi) e, per altro verso, si è prevista l'ipotesi dell'affidamento dell'incarico congiunto ad un Collegio di Gestori, così come previsto dall'articolo 2 del suddetto decreto.

Ogni Organismo ha poi l'obbligo di istituire un elenco dei Gestori della crisi, da comunicare al Ministero competente e un registro informatico degli affari con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo della procedura, ai dati identificativi del debitore, al Gestore della crisi designato, all'esito del procedimento. Non manca l'obbligo, altresì, del trattamento dei dati raccolti

²⁰ Ai sensi dell'art. 28 l.f. possono essere nominati curatori:

- a) avvocati, dottori e ragionieri commercialisti;
- b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.

In base alle previsioni dell'art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012 in forza delle quali solo i professionisti, le STP e i notai possono svolgere le funzioni degli O.C.C., sembrerebbero esclusi dalla nomina i soggetti menzionati nella lettera c) dell'art. 28 l.f..

**Linee Guida sulla
crisi da
sovraindebitamento**

a cura della
Commissione di
Studio "Crisi da
Sovraindebitamento"
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e
degli Esperti Contabili

luglio 2015

nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003).

4.3. I requisiti

Il decreto n. 202/2014 disciplina i requisiti e le modalità di iscrizione nel registro tenuto presso il Ministero, la formazione dell'elenco degli iscritti e la sua revisione periodica, la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

Il registro è suddiviso in due sezioni: sezioni A e sezione B.

Nella Sezione A sono iscritti di diritto, su semplice domanda, gli organismi di composizione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Notai sono iscritti anche quando associati tra loro. Nella sezione B sono iscritti a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche. Il responsabile del registro, tenuto presso il Ministero della Giustizia, verifica, ai fini dell'accesso, che in capo agli organismi, sia quelli che richiedono l'iscrizione nella sezione A, sia quelli che richiedono l'iscrizione nella sezione B, esistano i seguenti requisiti:

- la presenza di un Referente dell'organismo al quale sia garantito un adeguato grado di indipendenza;
- il rilascio di polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi;
- la conformità del regolamento dell'organismo alle disposizioni del decreto n. 202/2014.

Per gli organismi da iscriversi nella sezione B, ossia quelli non iscrivibili di diritto, sono previste le seguenti ulteriori condizioni:

**Linee Guida sulla
crisi da
sovraindebitamento**

a cura della
Commissione di
Studio "Crisi da
Sovraindebitamento"
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e
degli Esperti Contabili

luglio 2015

- che l'organismo sia costituito quale articolazione interna di uno degli enti pubblici di cui all'art. 4, comma 1, del summenzionato decreto n. 202/2014, vale a dire dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche;

- il numero dei Gestori della crisi, non inferiore a cinque, che abbiano dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di gestione della crisi in via esclusiva per l'organismo;

- la sede dell'organismo.

Per poter praticamente operare l'Organismo ha necessità di professionisti che siano in grado di gestire al meglio le procedure da sovraindebitamento ed in tal senso il decreto n. 202/2014 individua all'art. 4, comma 5, i requisiti professionali dei Gestori della crisi iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A e B. Tali requisiti consistono:

a) nel possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;

b) nel possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del d.p.r. 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento devono prevedere gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti iscrivibili di diritto nel registro in convenzione con università pubbliche o private;

c) nello svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di

**Linee Guida sulla
crisi da
sovraindebitamento**

a cura della
Commissione di
Studio "Crisi da
Sovraindebitamento"
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e
degli Esperti Contabili

luglio 2015

un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;

d) nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'università pubblica o privata. Si stabilisce, inoltre, all'art. 4, comma 6, che per i professionisti appartenenti agli ordini professionali (avvocati, commercialisti e notai) la durata dei corsi indicati al precedente lettera b), è di quaranta ore; si lascia agli ordinamenti professionali la possibilità di individuare specifici casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni previste alle lettere precedenti b) e c), ovvero di fissare criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale di cui al presente articolo, e i corsi di formazione professionale.

Ai medesimi professionisti – quindi per commercialisti, notai ed avvocati - non si applicano le disposizioni indicate nella precedente lettera c).

La norma più rilevante, per poter, da subito far partire l'operatività dei predetti organismi, è rinvenibile nell'art. 19 rubricato "Disciplina transitoria" che prevede, per i tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto, che gli appartenenti agli ordini professionali (commercialisti, avvocati e notai) siano esentati dall'applicazione delle disposizioni per l'aggiornamento biennale sopraindicato alla lettera d), nonché dalla formazione prevista dall'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto. Tale esenzione è subordinata alla condizione che gli stessi professionisti documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere

Linee Guida sulla crisi da sovraindebitamento

a cura della
Commissione di
Studio "Crisi da
Sovraindebitamento"
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e
degli Esperti Contabili

luglio 2015

i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge. Ai fini del periodo precedente le nomine relative a differenti tipologie di procedure sono cumulabili e rilevano anche quelle precedenti all'entrata in vigore del decreto.

Stando ad una prima lettura della disposizione, sembrerebbe che coloro che risultano già aver svolto un numero minimo di 4 procedure sopra indicate, antecedentemente all'entrata in vigore del decreto, possiedano, sin da subito, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei gestori della crisi; mentre coloro che hanno ricevuto incarichi per le predette tipologie di procedure in numero inferiore a 4 avranno la possibilità di raggiungere il suddetto numero minimo da qui a 3 anni. A completamento dei requisiti, inoltre, il responsabile della tenuta del registro presso il Ministero della Giustizia verificherà, altresì, il possesso da parte dei gestori dei requisiti di onorabilità dettagliatamente indicati all'art. 4, comma 8, del predetto decreto.

4.4. Il Referente (compiti e funzioni)

All'interno di ogni O.C.C. dovrà essere individuato un Referente che il decreto n. 202/2014 identifica come «la persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi²¹». L'indipendenza è requisito indispensabile per l'individuazione e per lo svolgimento della funzione riconosciuta al Referente. Al riguardo, va messo in evidenza come l'art. 4, comma 3, lett. b), del decreto n. 202/2014 precisi come all'atto dell'iscrizione sia il responsabile del Registro a dover verificare che al Referente «sia garantito un adeguato grado di indipendenza».

Tale previsione comporta che la scelta ricada su un soggetto che sia, rispetto all'organismo e ai Gestori, in posizione di assoluta autonomia. Il pensiero corre ad un soggetto «laico» rispetto all'Ordine in cui risulta incardinato l'O.C.C.

²¹ Art. 2, comma 1, lett. i), decreto n. 202/2014.

Linee Guida sulla crisi da sovraindebitamento

a cura della Commissione di Studio "Crisi da Sovraindebitamento" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

luglio 2015

ovvero, più che altro, rispetto alla funzione di composizione della crisi da sovraindebitamento da quest'ultimo esercitata e dunque ai Gestori.

La durata in carica del Referente non è stabilita dalla legge ma dovrà essere disciplinata dai vari regolamenti che i singoli O.C.C. vorranno adottare.

L'articolazione prevista nel regolamento emanato dal Ministero fa quindi ritenere che l'Organismo debba strutturarsi con una specifica organizzazione interna e una distribuzione dei ruoli ben codificata che implementi procedure e regolamenti specifici. L'articolo 7 del decreto 202/2014 prevede in capo al Referente l'obbligo di comunicare, al responsabile del registro tenuto presso il Ministero, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e di decadenza dei gestori dall'attività adottate a norma dell'articolo 10, comma 5, del suddetto decreto.

Allo stesso soggetto spetterà, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del decreto n. 202/2015, il compito di distribuire equamente gli incarichi tra i gestori della crisi tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare da comporre.

Il ruolo del Referente è destinato quindi ad avere una funzione centrale all'interno dell'organismo stesso e, più che altro, una funzione di alta responsabilità nei confronti della pubblica amministrazione.

Ai fini della gestione degli incarichi e della loro distribuzione è previsto dall'art. 9 del regolamento che l'O.C.C. debba istituire un elenco dei "gestori della crisi" e un registro informatico degli affari/procedure trattate, contenente le annotazioni relative al numero progressivo della procedura, ai dati identificativi del debitori, al Gestore designato e all'esito del procedimento.

Le funzioni del Referente, pertanto, possono sintetizzarsi:

- nella nomina e nella sostituzione del Gestore della crisi;
- nello svolgimento degli altri compiti attribuitigli dai singoli regolamenti degli O.C.C.

Linee Guida sulla crisi da sovraindebitamento

a cura della Commissione di Studio "Crisi da Sovraindebitamento" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

luglio 2015

Per quanto attiene alla scelta del Gestore in funzione dell'attribuzione dell'incarico, il Referente, come detto, deve tener conto della natura e dell'importanza dell'incarico e, prima di conferirlo, deve sottoscrivere una dichiarazione in cui attesta che l'O.C.C. non si trova in conflitto d'interessi riguardo a tale procedura. La dichiarazione è portata a conoscenza del Tribunale competente contestualmente al deposito della proposta di accordo di composizione o di piano del consumatore o della domanda di liquidazione.

Al momento del conferimento dell'incarico al Gestore della crisi, l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendogli tutte le informazioni circa gli oneri cioè i costi ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve, altresì, indicare i dati della polizza assicurativa obbligatoria che ha stipulato per risarcire gli eventuali danni²².

4.5. Il Gestore della crisi (compiti e funzioni)

Il decreto n. 202/2014 definisce come Gestore della crisi "la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore"²³.

Il Gestore della crisi sarà pertanto il professionista iscritto nell'apposito elenco e designato, come più volte accennato, dal Referente.

Al momento della designazione il Gestore della crisi sarà tenuto a comunicare la propria accettazione dell'incarico all'Organismo che lo ha designato. Nell'accettazione sarà contenuta anche la dichiarazione di indipendenza necessaria per poter gestire la procedura.

La dichiarazione di indipendenza, sottoscritta dal Gestore della crisi, dovrà essere comunicata al Tribunale competente contestualmente al deposito della

²² Ex art. 10, comma 3, decreto n. 202/2014. La previsione ricalca quanto previsto dall'art. 9 del d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012 e già stabilito per tramite dell'art. 3, comma 5, lett. d) e lett. e) del d.l. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011.

²³ Art. 2, comma 1, lettera f), decreto n. 202/2014.

**Linee Guida sulla
crisi da
sovraindebitamento**

a cura della
Commissione di
Studio "Crisi da
Sovraindebitamento"
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e
degli Esperti Contabili

luglio 2015

proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione e dovrà attestare che il Gestore²⁴:

- non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire:

o non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);

o non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;

o non è legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

• non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Le funzioni del Gestore della crisi sono assai diverse e, come accennato, a volte in potenziale conflitto fra loro. Il Gestore della crisi ha la funzione di

²⁴ Ex art. 11, comma 3, decreto n. 202/2014.

Linee Guida sulla crisi da sovraindebitamento

a cura della Commissione di Studio "Crisi da Sovraindebitamento" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

luglio 2015

aiutare il debitore nell'elaborazione del piano sottostante alla proposta e di coadiuvarlo nell'esecuzione della stessa. Egli, inoltre, può essere chiamato a svolgere la funzione di liquidatore nella procedura di liquidazione del patrimonio o di Gestore della liquidazione.

Tutti i suoi compiti devono essere svolti quale ausiliario del Giudice delegato alla procedura, ad esempio in occasione della redazione della relazione particolareggiata (trattandosi del piano del consumatore o della liquidazione del patrimonio), della verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati, e del rilascio dell'attestazione di fattibilità del piano²⁵.

Nell'ambito di tali funzioni i compiti richiesti al Gestore della crisi sono previsti dalla normativa di riferimento e vengono scanditi nei momenti principali della procedura:

- in sede di presentazione della proposta;
- prima e durante l'approvazione della proposta da parte dei creditori (fase non prevista per la proposta di piano del consumatore);
- in sede di omologa della proposta;
- nella fase di esecuzione della proposta o nella liquidazione.

Nel momento in cui viene depositata la proposta di accordo, il Gestore della crisi deve redigere una attestazione sulla fattibilità del piano sottostante alla proposta che va allegata alla proposta (ex art. 9 legge n. 3/2012).

Qualora la proposta preveda che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, il Gestore della crisi è tenuto a redigere una relazione nella quale sia previsto il pagamento in misura non inferiore a quello realizzabile, in ragione della collocazione

²⁵ Ex artt. 9, comma 2, e 15, comma 6, legge n. 3/2012.

**Linee Guida sulla
crisi da
sovraindebitamento**

a cura della
Commissione di
Studio "Crisi da
Sovraindebitamento"
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e
degli Esperti Contabili

luglio 2015

preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

Tale relazione può essere prodotta autonomamente ovvero può rappresentare una parte della attestazione di fattibilità del piano da allegare alla proposta. La relazione, in ogni caso, non deve essere giurata dinanzi al cancelliere del Tribunale.

Se il proponente è un consumatore richiedente l'omologa di un piano, l'O.C.C., e dunque per suo conto il Gestore, è tenuto anche depositare una relazione particolareggiata contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Dal momento del deposito della proposta è cura del Gestore della crisi provvedere entro tre giorni a presentare la stessa all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente. La proposta dovrà contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti. Una volta ammessa la proposta il Giudice delegato, nello stesso decreto, fisserà i compiti del Gestore della crisi nell'ambito delle indicazioni di cui all'art. 10 legge n. 3/2012.

Il Gestore sarà tenuto a comunicare a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di

**Linee Guida sulla
crisi da
sovraindebitamento**

a cura della
Commissione di
Studio "Crisi da
Sovraindebitamento"
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e
degli Esperti Contabili

luglio 2015

ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata la proposta e il decreto di ammissione.

Il termine per la comunicazione è fissato in almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, (termine fissato per far pervenire all'O.C.C. i consensi e pari a 10 giorni prima dell'udienza fissata) e dunque complessivamente in quaranta giorni prima dell'udienza fissata.

Il Gestore dovrà provvedere a redigere il testo per l'idonea forma di pubblicità disposta dal Giudice delegato, verificando che questa venga eseguita nei termini.

L'O.C.C. deve provvedere alla trascrizione del decreto di ammissione alla procedura presso i registri immobiliari in caso di immobili e presso gli uffici competenti in caso di beni mobili registrati.

L'O.C.C. è tenuto ad effettuare la pubblicità presso il Registro delle imprese competente. Dal momento dell'ammissione della procedura e fino al decreto di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere autorizzati dal Giudice delegato;

L'O.C.C. è destinatario dei consensi alla proposta di accordo da parte dei creditori espressi a mezzo telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata. I consensi dovranno pervenirgli entro 10 giorni dalla data fissata per l'adunanza dei creditori. L'O.C.C., e per esso verosimilmente il Gestore, è tenuto a redigere una breve relazione da depositarsi prima dell'udienza dei creditori sull'esito delle votazioni, allegando alla stessa i consensi e i dissensi ricevuti.

Nella relazione il Gestore dà atto dei creditori ammessi al voto, dei votanti, dei non votanti e dei voti contrari pervenuti, indicando, in particolare, se è stato raggiunto il quorum qualificato del 60% previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 3/2012.

Se l'accordo è raggiunto, l'O.C.C. trasmette a tutti i creditori la relazione allegando il testo dell'accordo stesso.

**Linee Guida sulla
crisi da
sovraindebitamento**

a cura della
Commissione di
Studio "Crisi da
Sovraindebitamento"
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e
degli Esperti Contabili

luglio 2015

Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori potranno sollevare le eventuali contestazioni.

Decorso tale ultimo termine, l'O.C.C., per tramite del Gestore, trasmette al Giudice una relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

In quest'ultima attestazione il Gestore esprime il proprio parere in merito alla capacità del debitore di far fronte all'accordo e al pagamento dei creditori titolari di crediti impignorabili.

È questa la fase dove emerge la differenza più evidente tra l'accordo di composizione della crisi ed il piano del consumatore, in quanto per quest'ultimo non è necessario il consenso dei creditori per l'omologazione da parte del Tribunale.

Il Giudice omologa l'accordo e l'O.C.C. è tenuto alla pubblicazione del decreto analogamente a quanto stabilito per l'ammissione.

Quest'ultimo, inoltre, deve provvedere alla trascrizione del decreto di omologa presso i registri immobiliari in caso di immobili e presso gli uffici competenti in caso di beni mobili registrati.

Il Gestore è tenuto ad effettuare la pubblicità presso il registro imprese²⁶.

In sede esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore il Gestore della crisi dovrà risolvere eventuali difficoltà che insorgono e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità dell'adempimento.

Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, il Gestore della crisi dovrà coadiuvare il debitore o il consumatore nella modifica della proposta.

²⁶ Ex art. 12, comma 2, legge n. 3/2012.

**Linee Guida sulla
crisi da
sovraindebitamento**

a cura della
Commissione di
Studio "Crisi da
Sovraindebitamento"
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e
degli Esperti Contabili

luglio 2015

5. Le procedure (omissis)

6. Esdebitazione (omissis)

7. Profili Fiscali (omissis)

8. COMPENSI

Gli articoli da 14 a 18 del decreto n. 202/2014 disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento per l'opera prestata nello svolgimento di una delle tre procedure di cui al Capo II della Legge 3/2012.

L'art. 14, comma1, del summenzionato decreto n. 202/2014, stabilisce che questa disciplina si applica " in difetto di accordo col debitore ", il che significa che l'organismo e il debitore di comune accordo possano derogarvi.

In materia di determinazione del compenso dell'O.C.C. si prevede che:

- in base all'art. 14 che l'onorario sia calcolato secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi (artt. da 15 a 18 del decreto n. 202/2014) stabilendo, altresì, la condizione che allo stesso organismo di composizione della crisi spetti un rimborso spese forfettario nella misura ricompresa tra il 10% ed il 15% calcolato sul compenso ed il rimborso integrale per le spese effettivamente sostenute e puntualmente documentate. Le limitazioni previste dai commi precedenti non sono vincolanti nella determinazione del compenso.

- i criteri di determinazione dei compensi, sono regolamentati tenuto conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dei tempi di svolgimento, della complessità dell'incarico e dell'utilizzo di eventuali ausiliari (art. 15);

- i parametri con i quali si determina il compenso dell'Organismo, in ipotesi di procedure di accordo da sovraindebitamento e di piano del consumatore in cui sono previste forme di liquidazione dei beni vengano definiti ex art. 16 in base ai seguenti criteri di calcolo:

A. Per l'accordo da sovraindebitamento ed il piano del consumatore per i quali è prevista una forma di liquidazione dei beni (art. 16, comma 1, decreto n. 202/2014).

**Linee Guida sulla
crisi da
sovraindebitamento**

a cura della
Commissione di
Studio "Crisi da
Sovraindebitamento"
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e
degli Esperti Contabili

luglio 2015

- Art. 1, comma 1, d.m. n. 30/2012

SUL TOTALE ATTIVO REALIZZATO

PARAMETRI						%			
Da	€	-	a	€	16.227,08	min	12,00	max	14,00
Da	€	16.227,08	a	€	24.340,62	min	10,00	max	12,00
Da	€	24.340,62	a	€	40.567,68	min	8,50	max	9,50
Da	€	40.567,68	a	€	81.135,38	min	7,00	max	8,00
Da	€	81.135,38	a	€	405.676,89	min	5,50	max	6,50
Da	€	405.676,89	a	€	811.353,79	min	4,00	max	5,00
Da	€	811.353,79	a	€	2.434.061,37	min	0,90	max	1,80
Da	€	2.434.061,37	a	€	22.000.000,00	min	0,45	max	0,90

- Art. 1, comma 2, d.m. n. 30/2012

SUL TOTALE PASSIVO ACCERTATO

PARAMETRI						%			
Da	€	-	a	€	81.131,38	min	0,19	max	0,94
Da	€	81.131,38	a	€	68.000.000,00	min	0,06	max	0,46

B. Per l'accordo da sovraindebitamento ed il piano del consumatore per i quali non è prevista una forma di liquidazione dei beni (art.16, comma 2, decreto n. 202/2014).

È previsto che all'O.C.C. spetti, oltre al compenso per la gestione della procedura fino alla fase di omologa, anche un compenso per l'opera prestata successivamente all'omologazione del piano.

**Linee Guida sulla
crisi da
sovraindebitamento**

a cura della
Commissione di
Studio "Crisi da
Sovraindebitamento"
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e
degli Esperti Contabili

luglio 2015

C. Nell'ipotesi di gruppi di imprese (art. 16, comma 3, decreto n. 202/2014)

Le modalità di determinazione del compenso sono le stesse di cui al punto a); tuttavia, in questo caso, la norma esclude dal calcolo dell'attivo e del passivo, le poste contabili rappresentative dei cd. "movimenti infragruppo" (es. finanziamenti e reciproci ribaltamenti di attivo e di passivo attraverso ripartizioni o compensazioni), le quali, ai fini del calcolo, verranno di fatto reciprocamente "elise", non costituendo poste attive e passive effettive.

Infine, ai commi 4 e 5, il menzionato art. 16 prevede che:

- i compensi relativi ai punti a. - b. - c., sono ridotti nella misura compresa tra il 15% ed il 40%, in funzione della comprovata minore complessità dell'opera;

- l'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può essere comunque superiore al 5% dell'attivo destinato ai creditori, per le procedure che presentano un passivo di ammontare superiore ad € 1.000.000,00 e del 10%, nell'ipotesi in cui la procedura presenti un passivo inferiore all'importo di € 1.000.000,00.

La limitazione è esclusa in presenza di procedure con un attivo inferiore ad € 20.000,00:

- viene fissato un principio di suddivisione dell'onorario tra gli Organismi che si sono eventualmente avvicendati nella gestione della procedura, improntato ad un criterio di proporzionalità, in funzione del lavoro effettivamente svolto da ciascuno di essi (art. 17);

- viene precisata la determinazione del compenso nei casi di procedimento di liquidazione del patrimonio (art. 18). Il compenso spettante al liquidatore si calcola applicando una percentuale sul totale dell'attivo liquidato e sul totale del passivo accertato, richiamando altresì le medesime condizioni di cui all'art. 16 decreto n. 202/2014 (ovvero l'art.1, comma 1 e comma 2).

9. SANZIONI

L'art. 16 della legge n. 3/2012 prevede particolari e incisive sanzioni penali a carico del debitore e dei componenti dell'O.C.C. (o del professionista che operi

Linee Guida sulla crisi da sovraindebitamento

a cura della Commissione di Studio "Crisi da Sovraindebitamento" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

luglio 2015

in sua sostituzione) in caso, rispettivamente, di dolose alterazioni della proposta, dei valori e dei documenti, e di false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati ed alla fattibilità del piano, nonché in caso di danni cagionati ai creditori per omissione o rifiuto di un atto del proprio ufficio.

In particolare, la disposizione si compone di tre commi: il primo sanziona il debitore, sia nella fase antecedente all'ammissione, sia nella fase esecutiva della procedura medesima, mentre il secondo e il terzo comma ineriscono alla responsabilità penale del componente dell'organismo di composizione della crisi.

9.1. La lettera a) dell'art. 16, comma 1, legge n. 3/2012

La previsione recata dalla lettera a) dell'art. 16, comma 1, legge n. 3/2012 sanziona il debitore che al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi "aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti".

Si tratta di fattispecie caratterizzate, quanto all'elemento soggettivo, dal dolo specifico. La prima delle tre condotte considerate consiste nell'aumentare o diminuire il passivo per accedere alla procedura di composizione della crisi (attività non meramente contabile o simulata, altrimenti si verterà nella fattispecie di esposizione fittizia di passività inesistenti). A ben vedere, nel primo caso, si tratterà di un debitore che contrae nuovi debiti, mentre, nel secondo, di un debitore che provvede all'estinzione di debiti preesistenti.

Poiché i comportamenti riguardano l'aumento o la diminuzione del passivo, è da ritenere che la condotta sia sanzionata in quanto il passivo ne risulti effettivamente aumentato o diminuito.

La condotta di dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo è correlata ad una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale posta in essere dal debitore al fine di persuadere i creditori ad accettare la proposta formulata. Normalmente essa si realizza mediante operazioni di tipo documentale poste in essere dal debitore.

Linee Guida sulla crisi da sovraindebitamento

a cura della Commissione di Studio "Crisi da Sovraindebitamento" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

luglio 2015

E' da precisare che, in virtù della clausola di sussidiarietà ("salvo che il fatto costituisca più grave reato"), ricorrerà la fattispecie della truffa qualora, con applicazione della relativa disciplina, qualora, a seguito della condotta oggetto di questa analisi, si realizzi tutta la serie causale imposta dall'articolo 640 c.p..

9.2. La lettera b) dell'art. 16, comma 1, legge n. 3/2012

La seconda ipotesi sanzionata penalmente in capo al debitore è ricalcata sullo schema della bancarotta documentale e punisce il debitore che, sempre al fine di ottenere l'accesso alla procedura, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile.

Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 3/2012, il debitore, unitamente alla proposta, deve depositare l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

Si tratta di reato di falso, ricorrendo condotte perpetrate ai fini della contraffazione o della alterazione della documentazione contabile ovvero ai fini della soppressione di quella esistente.

Dette condotte devono essere tali da alterare le percezioni dei creditori circa la "fattibilità" del piano proposto.

Tale norma si applica anche qualora il debitore intenda ottenere l'accesso alla procedura di liquidazione dei beni.

9.3. La lettera c) dell'art. 16, comma 1, legge n. 3/2012

Linee Guida sulla crisi da sovraindebitamento

a cura della Commissione di Studio "Crisi da Sovraindebitamento" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

luglio 2015

L'articolo 16, comma 1, lettera c) incrimina l'omessa indicazione di beni nell'inventario presentato dal debitore a corredo della domanda di liquidazione.

Va sin da subito messo in luce il collegamento con la lettera a) dello stesso articolo, nella parte in cui prevede l'incriminazione di chi " sottrae una parte rilevante del suo attivo".

È importante rilevare come la condotta qui considerata presuppone sempre il dolo e non anche la colpa.

9.4. Le fattispecie inerenti alla fase esecutiva dell'accordo

Dopo aver esaminato le fattispecie inerenti alla fase che precede l'accordo, è ora il momento di analizzare meglio le successive lettere d), e) ed f), dell'art. 16, comma 1, Legge n. 3/2012 le quali fanno invece riferimento ai comportamenti posti in essere dal debitore nella fase esecutiva dell'accordo.

9.5. La lettera d) dell'art. 16, comma 1, legge n. 3/2012

La disposizione punisce il comportamento del debitore che, nel corso della procedura, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Poiché è fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei, si ritiene che la norma intenda punire la condotta di chi effettua pagamenti ulteriori ai creditori aderenti al piano.

Il comportamento incriminato è potenzialmente lesivo della *par condicio creditorum* ed inoltre potrebbe minare il buon esito della procedura di composizione della crisi, tutta incentrata sul corretto adempimento degli obblighi assunti dal debitore. Come accennato, il comportamento incriminato deve essere posto nel "corso della procedura".

9.6. La lettera e) dell'art. 16, comma 1, legge n. 3/2012

La disposizione sanziona il debitore che "dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria". La norma presenta un chiaro collegamento con l'articolo 217, n. 4, l.f. e colpisce le condotte successive

**Linee Guida sulla
crisi da
sovraindebitamento**

a cura della
Commissione di
Studio "Crisi da
Sovraindebitamento"
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e
degli Esperti Contabili

luglio 2015

all'inizio della procedura che siano tali da provocare un peggioramento, in concreto, dell'esposizione debitoria.

Parrebbe non rientrare nella fattispecie la contrazione di debiti e/o le spese correnti necessarie per il mantenimento del debitore e della propria famiglia.

Nel caso di specie, poi, si potrebbe altresì configurare una responsabilità a titolo di dolo eventuale quando il soggetto ponga in essere un determinato comportamento che appaia di dubbia utilità per la procedura pur nella consapevolezza che ne possa derivare l'aggravamento del dissesto.

Quanto all'elemento soggettivo occorre rilevare come il delitto in esame è esclusivamente doloso, ai sensi dell'articolo 42, comma secondo, c.p..

9.7. La lettera f) dell'art. 16, comma 1, legge n. 3/2012

Viene sanzionata, infine, la condotta del debitore che intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo. Anche in questo caso s'intende punire la condotta di chi, non per circostanze oggettive imputabili a terzi o alle mutate condizioni del mercato, non adempie l'accordo.

In tale ipotesi, si prevede la perseguibilità del debitore che "intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore".

L'inadempimento dell'accordo porterà alla risoluzione del contratto e all'impossibilità di esecuzione del piano ai sensi dell'articolo 14, comma 2, legge n. 3/2012 ed il debitore decadrà da tutti i benefici della nuova procedura di composizione.

I casi di inadempimento possono essere i più vari: si va da comportamenti omissivi (es. mancata esecuzione delle prestazioni o omessa costituzione di garanzie), a comportamenti attivi (es. pagamento di crediti contrari all'assetto negoziale o assunzione di nuove obbligazioni estranee all'accordo).

9.8. I delitti commessi dal componente dell'organismo di composizione

della crisi Il legislatore ha previsto anche ipotesi delittuose che colpiscono i Gestori della crisi al secondo e terzo comma dell'articolo 16 della legge n.

**Linee Guida sulla
crisi da
sovraindebitamento**

a cura della
Commissione di
Studio "Crisi da
Sovraindebitamento"
del Consiglio
Nazionale dei Dottori
Commercialisti e
degli Esperti Contabili

luglio 2015

3/2012. Sono ipotesi di false attestazioni o di omissione o rifiuto ingiustificato di compiere un atto del proprio ufficio.

Le false attestazioni attengono ai dati indicati nella proposta dell'accordo del debitore, nonché ai documenti ad essa allegati, la fattibilità del piano, il contenuto della relazione di accompagnamento o la domanda di liquidazione e l'esito della votazione dei creditori.

La fattispecie considerata richiede una condotta di falso e riguarda i momenti salienti della procedura dell'accordo che debbono essere certificati dall'organismo di composizione della crisi con riferimento alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di accordo o nei documenti ad essa allegati e, più che altro, alla fattibilità del piano, e all'esito della votazione dei creditori.

Si ritiene, peraltro, che la responsabilità espressamente declinata in capo al Gestore dell'organismo, si estenderà a chi, pur non rivestendo la qualifica di componente dell'organismo, concorra con questi nella condotta penalmente rilevante.

Infine, come già detto, l'impianto normativo prevede una responsabilità a carico del componente dell'organismo di composizione della crisi che arrechi un danno ai creditori omettendo o rifiutando in maniera ingiustificata un atto del proprio ufficio.

Va peraltro sottolineato che, se la norma penale prevede che la condotta attiva debba cagionare danno ai creditori, il rifiuto o il ritardo può riguardare anche atti che non sono direttamente diretti ai creditori, riferendosi invece al debitore, purché da essi derivi danno ai creditori.

Sotto tale profilo, ogni condotta dolosa che pregiudichi il raggiungimento dell'accordo o ne impedisca l'omologazione potrà venire in esame ove ad essa sia seguito danno per i creditori, perché essi hanno visto pregiudicato il proprio diritto al soddisfacimento del credito sia con riferimento al corrispettivo percepito sia con riguardo ai tempi del pagamento.



CHECK LIST

*Documentazione
occorrente per
l'iscrizione
dell'ODCEC nel
Registro degli
Organismi di
Composizione della
Crisi da
sovraindebitamento*

check list per l'iscrizione dell'ODCEC nel registro degli OCC

1. delibera del Consiglio dell'Ordine con la quale si costituisce l'OCC adottando il regolamento conforme al modello approvato dal CNDCEC ed il codice etico;
2. Richiesta di iscrizione nel Registro degli OCC (mediante apposita scheda di iscrizione conforme al modello pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia dalla qual devono risultare:
 - a) l'indicazione di un referente dell'OCC – lett.b) comma 3 art.4 DM 202/2014;
 - b) la conformità del regolamento dell'OCC alle disposizioni normative - lett. E)
 - c) comma 3 art. 4 DM 202//2014;
3. stipula della polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio gestione della crisi da sovraindebitamento – lett. C) comma 3 art. 4 DM 202/2014;
4. Presentazione della richiesta di iscrizione al Ministero della Giustizia, allegando: delibera del Consiglio dell'ODCEC territoriale, regolamento con il relativo codice etico dell'OCC e polizza assicurativa.

I requisiti di cui all'art. 4 del DM 202/2014 saranno oggetto di verifica da parte del responsabile della tenuta del Registro e devono essere documentati mediante apposita autocertificazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, con esclusione del requisito di cui al comma 3 lett. C) che è dimostrato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa e del requisito di cui al punto 5, lettera c) che è comprovato con la produzione dell'attestato di compiuto tirocinio sottoscritto dall'Organismo o dal professionista presso il quale è stato svolto.

"gli esattori"

Marinus van
Reymerswaele

(Alte Pinakothek Monaco)

MODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE A) DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO PER ORGANISMI DEPUTATI A GESTIRE I PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE SOVRAINDEBITATO

Al Responsabile del Registro Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia Ufficio III – Reparto IV

Via Tronto, 2 00198 ROMA

Oggetto: domanda di iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, ai sensi della legge 27 gennaio 2012 n. 3 e succ. mod e del regolamento di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2014 n. 202

Il/La sottoscritto/a _____ C.F. _____

Nato/a _____ residente in _____

in qualità di legale rappresentante di _____

CHIEDE

l'iscrizione nella sezione A) del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, ai sensi dell'art 4 del decreto ministeriale 24 settembre 2014 n. 202 di (Denominazione dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento)

Natura giuridica: _____

C.F. _____

P. IVA _____

Sede legale: Via/Piazza _____, n. _____ CAP _____

Comune e provincia _____

Nazione _____

Telefono _____ Fax _____

Posta elettronica certificata _____

Sito Web _____

Sede dell'organismo (da compilare se diversa da quella legale)

Via/Piazza _____, n. _____

CAP _____

Comune e provincia _____

Telefono _____

Fax _____ Posta elettronica certificata _____

ALLEGA

- a) scheda del referente con autodichiarazione della sua indipendenza;
- b) polizza assicurativa;
- c) elenco dei gestori con allegate appendici relative alla dichiarazione di disponibilità e al possesso del requisito di onorabilità ai sensi dell'art. 13 del DLvo 24/02/1998 n. 58;
- d) regolamento.

Data _____ Firma _____

Si allega copia del documento d'identità in corso di validità.

ALLEGATO A)

INDIPENDENZA DEL REFERENTE DELL'ORGANISMO AUTOCERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _____ (cognome) (nome)

Nato a _____ Il _____

Residente a _____

Via _____

in qualità di referente dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000;

DICHIARA

di possedere un adeguato grado di indipendenza ai sensi dell'art 4 lett. b) del DM 202/2014.

Data _____ Firma _____

Si allega copia del documento d'identità in corso di validità.

ALLEGATO B)

Polizza assicurativa Compagnia assicuratrice _____ Massimale assicurato: _____

Durata della polizza _____

Il richiedente dichiara che l'oggetto della polizza corrisponde a quanto richiesto dall'art. 4, comma 3 lettera c) del decreto ministeriale 24 settembre 2014 n 202 secondo il seguente modello: «La polizza, di importo non inferiore ad € 1.000.000,00 deve avere a oggetto la copertura della responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi.

Si allega copia della polizza assicurativa.

Data _____ Firma _____

ALLEGATO C)

Il/la sottoscritto/a _____
Nato a _____ Il _____ Residente a _____
Via _____

In qualità di legale rappresentante dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento allega l'elenco dei gestori della crisi di cui all'art. 4 comma 3 lett. d)

D.M. 24 settembre 2014 n. 202.

Data _____ Firma _____

APPENDICE 2) DELL'ALLEGATO C)

GESTORI ISCRITTI AI SEGUENTI ORDINI PROFESSIONALI: AVVOCATI, COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI E NOTAI DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE NONCHÉ DISPONIBILITÀ DEL GESTORE DELLA CRISI

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____
nato/a _____ prov. _____ il _____
C.F. _____
residente in _____ C.A.P. _____ prov. _____
via _____ n _____
tel. _____ cell. _____ fax _____

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità di possedere:

1) il seguente titolo di studio:

A) diploma di laurea Magistrale in materie giuridiche in materie economiche o giuridiche: _____;

titolo di studio equipollente in materie economiche o giuridiche (indicare il titolo di studio e la legge o il decreto che stabilisce l'equipollenza) _____;

2) di possedere una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'art 16 del DPR 10/3/1982 n. 162 di durata non inferiore a 40 ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore presso _____;

-ovvero di rientrare in uno dei casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, lettere b) e d), individuato dall'ordinamento professionale di appartenenza _____;

- ovvero di aver frequentato un corso professionale individuato dall'ordinamento professionale di appartenenza come equipollente a quelli previsti dall'art 4 comma 5 lett. b) e d) _____;

3) di impegnarsi ad acquisire uno specifico aggiornamento biennale (decorrente dalla data d'iscrizione) di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'università pubblica o privata;

4) di essere esentato, fino al 28 gennaio 2018, dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, lettera d), e 6, primo periodo, essendo stato nominato, in almeno quattro procedure, curatore fallimentare, commissario giudiziale, delegato alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per aver svolto i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'art 15 della legge. A tal fine allega documentazione attestante gli incarichi.

MODELLO DI ISCRIZIONE
NEL REGISTRO DEGLI
ORGANISMI DI
COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per i gestori della crisi, ai sensi dell'art 13 del DLgvo 24/02/1998, n. 58) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non esser stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non esser stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 nonchè dall'art 16 della legge;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; -di non aver riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

Data _____ Firma _____

Si allega copia documento d'identità in corso di validità.

Si allega documentazione attestante gli incarichi di cui al punto 4).

ALLEGATO D)

Il/la sottoscritto/a _____ (cognome) (nome)

Nato a _____ Il _____ Residente a _____ Via _____

In qualità di legale rappresentante dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento allega il regolamento di procedura di cui all'art. 4 comma 3 lett. e) D.M. 24 settembre 2014 n. 202

Data _____ Firma _____

Il P.D.G con il quale il Direttore Generale della Giustizia dispone l'iscrizione dell'OCC nell'apposito Registro


Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante disposizioni sugli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;

visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 settembre 2014, n. 202, pubblicato sulla GU n. 21 del 27 gennaio 2015, in vigore dal giorno successivo, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento";

premesso che l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale dispone che il registro è tenuto presso il Ministero della Giustizia nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e ne è responsabile il Direttore Generale della Giustizia Civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o un magistrato;

vista la delega conferita dal Direttore Generale alla [redacted];

considerato che il Responsabile del Registro verifica il possesso dei requisiti di professionalità ed efficienza di tali organismi secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3 del D.L. 202/2014, e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;

visto l'art. 4, comma 1 del D.L. 202/2014, che stabilisce che nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche;

visto l'art. 4, comma 2 del D.L. 202/2014, che stabilisce che gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro;

visto il modello di domanda approvato con il provvedimento del Direttore Generale (PDG) in data 15/7/2015 secondo la previsione di cui all'art. 5 del suddetto regolamento;

vista l'istanza del 23/11/2015 [redacted] in qualità di legale rappresentante dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di [redacted], ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4 del D.L. 202/2014 per l'iscrizione nella sezione A del registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento denominato "Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (in breve anche [redacted])";

verificato il possesso, da parte di "Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (in breve anche OCC - Commercialisti Siracusa)", dei seguenti requisiti:

individuazione di un referente in possesso dei requisiti di indipendenza nello svolgimento del servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art 4, lett b), del DM 202/2014 nella persona di

Dott. [redacted] PULVIRENTI | Alfio | Acireale(CT) | 17/02/1960

- possesso della polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi, ai sensi dell'art 4 comma 3 lett. c) del D.M. 202/2014;

- regolamento di autodisciplina dell'organismo deputato a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, redatto in conformità all'art 10 comma 5 del D.M. 202/2014, ai sensi dell'art 4, comma 3, lett. c) del D.M. 202/2014;

- sede legale sita in: Siracusa, cap 96100, viale Santa Panagia n. 141/E pec ordine.siracusa@pec.commercialisti.it;

- sede dell'organismo sita in: Siracusa, cap 96100, viale Santa Panagia n. 141/E pec ordins.siracusa@pec.commercialisti.it;

Verificato, inoltre, l'elenco dei gestori in possesso dei requisiti di cui all'art.4 comma 5 lett. a) b) c) e comma 8 del D.M. 202/2014, nelle persone di:

1.	Dott.	[redacted]
2.	Dott.	[redacted]
3.	Dott.	[redacted]
4.	Dott.ssa	[redacted]
5.	Dott.	[redacted]
6.	Dott.ssa	[redacted]
7.	Dott.	[redacted]
8.	Dott.	[redacted]
9.	Dott.ssa	[redacted]
10.	Dott.ssa	[redacted]
11.	Dott.	[redacted]
12.	Dott.	[redacted]
13.	Dott.	[redacted]
14.	Dott.ssa	[redacted]
15.	Dott.	[redacted]
16.	Dott.	[redacted]
17.	Dott.	[redacted]
18.	Dott.	[redacted]

Ritenuto, quindi, che l'organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del DM 202/2014;

DISPONE

l'iscrizione di "Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (in breve anche OCC - Commercialisti Siracusa)", con sede legale in Siracusa, cap 96100, viale Santa Panagia n. 141/E, C.F. P.IVA 01602680892, sito web www.odcs.siracusa.it, pec ordine.siracusa@pec.commercialisti.it, nella SEZIONE A del registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui all'art. 4 del DM 202/2014 al numero progressivo 12.

Il referente dell'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo biennale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi dell'organismo costituito, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DM 202/2014.

La perdita da parte dell'organismo abilitato dei requisiti di cui all'art 4 commi 3 e 4, comporterà la sospensione e/o la cancellazione dal registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, come previsto dall'art. 8 del DM 202/2014.

Roma, li 26/11/2015



Il Gestore della Crisi

“la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore”

Art.2 comma 1 lettera f
DM 202/2014

“San Matteo e l'Angelo”
Caravaggio

1602, Roma - San Luigi dei Francesi Cappella Contarelli

il gestore della crisi

Il D.M. 202/2014 individua i requisiti di qualificazione professionale del gestore della crisi (art. 4, c. 5):

- a) **titolo di studio**: laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche (*);
- b) **formazione specifica (200 ore)**: partecipazione a corsi di perfezionamento, istituiti dalle università (o dalle camere di commercio o dagli ordini professionali, purché in convenzione con le università pubbliche o private), di durata non inferiore a 200 ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore;
- c) **tirocinio di 6 mesi**: presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi della legge fallimentare, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge n. 3/2012;
- d) **aggiornamento biennale (40 ore)**: nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso ordini professionali (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, notai) o università pubblica o privata.

(*) sentenza n. 12457, depositata il 4 novembre 2015, prima sezione del TAR del Lazio, con riferimento alla iscrizione nell'elenco dei gestori della crisi dei Ragionieri Commercialisti iscritti nella sezione “A” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

[Il regolamento \(art. 4 comma 6\) prevede agevolazioni ed esenzioni per i professionisti appartenenti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei notai:](#)

- la durata dei corsi di perfezionamento è ridotta da **200** a **40** ore;

- gli ordinamenti professionali di tali categorie possono individuare specifici casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni relative a formazione ed aggiornamento ovvero fissare i criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale previsti dal regolamento e i corsi di formazione professionale;

- non si applicano ai suddetti professionisti (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, notai) le disposizioni relative al tirocinio

Il Gestore della Crisi

“la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore”

Art.2 comma 1 lettera f

Disciplina transitoria (art. 19)

Per i tre anni successivi all'entrata in vigore del regolamento, i professionisti (avvocati, commercialisti, notai):

- sono esentati dall'aggiornamento biennale;
- sono esentati dalla specifica formazione (cfr. 200 ore già ridotte a 40 ore)

purché documentino di essere stati nominati, in almeno 4 procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nella procedura esecutive immobiliari ovvero professionisti con funzioni di OCC o liquidatore.

Requisiti di onorabilità:

- a) **non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza** previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) **non essere stati sottoposti a misure di prevenzione** disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) **non essere stati condannati** con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) **non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.**

schema delle procedure



ACCORDO DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e le diverse tipologie di debitori non soggetti al fallimento

1) ACCORDO DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



PIANO DEL CONSUMATORE

Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e le diverse tipologie di debitori non soggetti al fallimento

2) PIANO DEL CONSUMATORE



"gli esattori delle imposte"

Marinus van Reymerswaele (XVI sec)

Napoli - Museo Palazzo Reale

le funzioni dell' OCC


Funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

L'art. 15 della legge 27/1/2012 n. 3 (G.U. 30/01/2012 n. 24) attribuisce all'organismo di composizione un ruolo di centralità nella procedura.



Funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Le funzioni in sintesi:



LA STRUTTURA
DELL'OCC




N.B. Con la modifica dello schema di regolamento del 15/04/2016, le funzioni della segreteria, nella parte riguardante la lettera C) vengono sostituite: **c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese sostenute**

LE RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Responsabilità dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

All'Organismo in quanto tale devono pertanto essere imputati i risultati delle attività medesime e le responsabilità civili che vi sono connesse.



Responsabilità dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

Responsabilità per i danni subiti dai creditori (compresi estranei e terzi)
 Es: *creditori successivi o i coobbligati del debitore (*)*

Responsabilità derivanti dall'attestazione

Responsabilità derivanti da una disattenta o negligente attività di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo e di informazione dei creditori

extracontrattuale o aquiliana art. 2043 c.c.



(*)a seguito dell'esecuzione di un accordo raggiunto ed omologato sulla base di relazioni (sulla fattibilità e sulle espressioni di consenso) contenenti dichiarazioni false o infedeli.

LE RESPONSABILITA'
DELL'ORGANISMO DI
COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

Responsabilità dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

- Una ulteriore causa di **responsabilità extracontrattuale o aquiliana ex art. 2043 cc.** potrebbe essere costituita **dal non corretto trattamento dei dati acquisiti ai sensi dell'art. 15 co. 11 e dalla omessa loro distruzione alla conclusione o cessazione della procedura**, che potrebbero integrare oltre ad illeciti amministrativi e penali previsti dal DLgs 196/2003 anche illeciti civili con conseguenti responsabilità risarcitorie.



LE RESPONSABILITA'
DEL GESTORE DELLA
CRISI

Responsabilità del Gestore della Crisi

Responsabilità del Gestore



**LE RESPONSABILITA'
DEL GESTORE DELLA
CRISI**

Responsabilità del Gestore della Crisi

Responsabilità del Gestore

**IL GESTORE DELLA CRISI DEVE ESEGUIRE
PERSONALMENTE LA SUA PRESTAZIONE**
ART. 12 DM 202/2014

LA RESPONSABILITÀ PUÒ ESSERE ARTICOLATA SU DUE LIVELLI

**Responsabilità
civile per il danno
causato dal gestore e per il
quale risponde l'organismo**

**Azione di regresso nei
confronti del gestore**



31

Responsabilità del Gestore della Crisi

**L'art. 16 del regolamento licenziato dal CNDCEC e
pubblicato il 28/04/2015, precisa che, fermo restando la
responsabilità dell'OCC nei confronti del debitore (art. 10
DM 202/2014) non è esclusa quella del gestore, in virtù
della personalità della prestazione, rendendo, pertanto
necessaria l'estensione della polizza assicurativa di cui
all'art. 3 comma 5 del DL 138/2011.**



**NB: il gestore della crisi iscritto ad un ordine professionale
soggiace alle sanzioni disciplinari se ricorrono i presupposti
previsti dall'ordinamento professionale**



32

**PROFILI DI
RESPONSABILITA'
PENALE PER I
COMPONENTI
DELL'OCC**

Profili di Responsabilità penale per i componenti dell'OCC

➤ Il Legislatore ha previsto un apparato sanzionatorio penale specifico per il componente dell'OCC e per il professionista (NB **.si tratta di reati propri**)

La funzione di **OCC** prevede una responsabilità ex art. 16, comma 2 e 3 Legge 3/2012 in caso di:

❑ FALSE ATTESTAZIONI, in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti allegati o alla fattibilità del piano, ovvero nella relazione relativa al piano del consumatore, all'accordo di composizione della crisi o alla liquidazione del patrimonio;

❑ OMISSIONE O RIFIUTO, di un atto dell'Ufficio che abbia determinato dei danni per i creditori ;

SANZIONI → Reclusione da uno a tre anni e multa da Euro 1.000 a Euro 50.000



33

**PROFILI DI
RESPONSABILITA'
PENALE PER IL
DEBITORE**

Profili di Responsabilità penale per il debitore

art. 16 comma 1 della legge 3/2012
profili di responsabilità penale ascrivibile al **debitore** che:

a) Al fine di **ottenere l'accesso alla procedura di accordo di composizione della crisi o di piano del consumatore** aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero simula dolosamente attività inesistenti;

b) Al fine di **ottenere l'accesso alle procedure paraconcorsuali** previste dalla legge 3/2012, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) **Omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'art. 14 ter, comma 3***, cioè quello che deve essere allegato alla domanda di avvio della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore;

d) Nel corso della procedura di accordo di composizione della crisi o di piano del consumatore, **effettua pagamenti in violazione** dell'accordo o del piano stessi;

e) Dopo il deposito della proposta di accordo di composizione o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, **aggrava la sua posizione debitoria**;

f) Intenzionalmente **non rispetta i contenuti** dell'accordo di composizione o del piano del consumatore



34

**PROFILI DI
RESPONSABILITA'
PENALE PER IL
DEBITORE**

Profili di Responsabilità penale per il debitore

Tutti gli atti posti in essere dal DEBITORE elencati all'art 16 comma 1 della Legge 3/2012 sono :



ATTI IN FRODE AI CREDITORI

SANZIONI → Reclusione da sei mesi a due anni e multa da Euro 1.000 a Euro 50.000



35



**L'orientamento del
CNDCEC sulle
procedure della
Legge 3/2012**

i chiarimenti del CNDCEC

LA FIGURA DEL REFERENTE

(pronto ordini n. 159/2015 del 24/11/2015)

Nel mese di aprile 2015, il **CNDCEC** ha pubblicato sul proprio sito un **regolamento** per il funzionamento degli **organismi di composizione** della crisi da sovraindebitamento, in cui sono stati suggeriti principi e criteri relativamente all'organizzazione e al funzionamento degli Occ. Nel documento, sono state date in particolare indicazioni anche in riferimento alla figura del **referente dell'organismo** che, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 202 del 24 settembre 2014, è "*la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi*". Il referente, quindi, è una persona fisica, tale organo è monocratico, e svolge le proprie funzioni di coordinamento e indirizzo dell'attività dell'organismo individualmente e personalmente garantendo assoluta terzietà e indipendenza. La **durata dell'incarico**, prosegue il CNDCEC, è fissata in **quattro anni rinnovabili**, ancorata alla naturale scadenza dell'Ordine territoriale. È prevista la possibilità di proroga delle funzioni del referente scaduto fino al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'ordine, che provvederà alla nuova nomina.

Differente è la figura del **gestore**, chiamato, secondo il Decreto n. 202/2014, alla "*prestazione inerente alla gestione del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio*". Vista la complessità degli adempimenti, quindi, in alcuni casi, consiglia il Cndcnec, la composizione collegiale del gestore, a differenza del referente, si lascia preferire al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla legge n. 3 del 27 gennaio 2012, che disciplina la composizione della crisi da sovraindebitamento.

ORGANISMI COMUNI

(pronto ordini n. 159/2015 del 24/11/2015)

Il secondo quesito dell'Ordine di Massa riguarda invece la possibilità di costituire **organismi comuni**. Il Cndcec evidenzia che l'art. 4, comma 2 del D.M. n. 202/2014, prevede espressamente che *“gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, il segretariato sociale, e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, su semplice domanda, anche quando associati tra loro”*. La stessa legge n. 3/2012 ha riconosciuto a **enti pubblici** la possibilità di costituire organismi chiarendo che quelli costituiti presso le camere di commercio, il segretariato sociale e gli ordini di avvocati, commercialisti e notai, sono iscritti al registro di diritto a semplice domanda. Secondo il Cndcec, in base al raffronto tra i testi normativi, *“sembrerebbe potersi evincere che gli organismi di composizione siano una mera articolazione interna dell'ente pubblico precostituito, in quanto istituiti presso gli ordini e in quanto funzionanti per tramite delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili”*.

IN MATERIA DI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

L'art. 15 della legge n. 3/2012 sottolinea la natura esclusivamente pubblicistica e le indispensabili condizioni di indipendenza e professionalità dell'organismo di composizione delle crisi (di seguito: OCC), attese le delicate funzioni ad esso attribuite nell'ambito della procedura ed il ruolo dallo stesso assunto nei confronti del debitore, dei creditori e dei terzi. L'art. 2, co. 1, lettera d), del D.M. 202/2014 definisce l'organismo come *“articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento”*. Nel 2015 il CNDCEC ha pubblicato un regolamento per il funzionamento degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento in cui sono stati suggeriti principi e criteri relativamente all'organizzazione e al funzionamento degli OCC. Nel documento sono fornite indicazioni anche con riferimento alla figura del Referente dell'Organismo che,

ai sensi dell'art. 2 del citato D.M. 202/2014, è "la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi".

Sotto il profilo operativo, l'OCC istituisce un elenco di "gestori della crisi" e un registro informatico degli affari/procedure trattate, contenente le annotazioni relative al numero progressivo della procedura, ai dati identificativi del debitori, al gestore designato e all'esito del procedimento; è compito del Referente, su istanza della parte interessata, conferire l'incarico ad uno dei gestori della crisi iscritti nell'elenco, distribuendo equamente gli incarichi in considerazione della natura e dell'importanza dell'affare da comporre.

Questa breve premessa relativa alla natura giuridica e alle funzioni degli OCC risulta indispensabile al fine di individuare gli eventuali profili rilevanti ai fini dell'antiriciclaggio, evidenziando in primo luogo che il d.lgs. 231/2007 non contempla gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento tra i destinatari degli obblighi ivi elencati, in quanto la normativa antiriciclaggio non è mai stata modificata in tal senso.

Inoltre, con particolare riferimento alla necessità che l'attività svolta dagli OCC debba essere assoggettata agli obblighi antiriciclaggio, si osserva che, a tal fine, oggetto di osservazione deve essere piuttosto l'attività svolta dai professionisti iscritti nell'elenco dei "gestori della crisi" istituito dagli OCC. Invero l'insorgere degli obblighi antiriciclaggio è subordinato, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, al conferimento di un incarico da parte del soggetto "cliente" nei confronti del quale è resa la prestazione professionale (art. 1, comma 2, lett. e) del d.lgs. 231/2007). Nel caso di specie, tuttavia, l'incarico al professionista iscritto all'albo è conferito dal Referente individuato dall'OCC e non dal debitore che intende accedere alla procedura: per tale motivo nessun obbligo di adeguata verifica (e, conseguentemente, di conservazione e registrazione) dovrebbe gravare sui professionisti incaricati. L'art. 25 del d.lgs. 231/2007 stabilisce infatti al terzo comma che "l'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente è un ufficio della pubblica amministrazione".

**L'orientamento del
CNDCEC sulle
procedure della
Legge 3/2012**

Considerazioni distinte devono essere formulate per quanto concerne l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette alla UIF, che grava sui destinatari della normativa ogni qualvolta "sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo". L'art. 41 del d.lgs. 231/2007 specifica, infatti, che il sospetto è desunto dagli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti "nell'ambito dell'attività svolta" ovvero "a seguito del conferimento di un incarico".

Si ritiene, pertanto, che i "gestori della crisi" non possano ritenersi esonerati dall'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, ferma restando la necessità di chiarire se detto obbligo gravi in capo a ciascun professionista iscritto all'albo, ovvero debba essere assolto dall'OCC. Fa propendere per la prima interpretazione la circostanza che la nozione di "sospetto", così come circoscritta dall'art. 41 del d.lgs. 231/2007, mentre sembra poter essere ricondotta agevolmente all'attività svolta dal professionista, molto meno agevolmente appare ricollegabile all'attività di carattere principalmente amministrativo svolta dall'Organismo. A voler tacere delle numerose difficoltà operative connesse alla individuazione degli OCC quali destinatari di obblighi antiriciclaggio, che renderebbero necessaria - nell'ambito degli stessi - un'ideale organizzazione, dalla predisposizione di presidi interni alla creazione di un servizio antiriciclaggio ad hoc e alla individuazione di un responsabile della segnalazione. Decisiva, peraltro, appare la considerazione in merito alla natura individuale degli obblighi antiriciclaggio, che ricadono su ciascun professionista iscritto all'albo.

Oltre che su quelli di segnalazione, l'attenzione poi dovrà essere posta anche sugli obblighi di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle violazioni all'uso del contante (art. 51 d.lgs. 231/2007), anche questa dovuta da tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio – compresi i professionisti - che "in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività" abbiano notizia di infrazioni all'art. 49 del Decreto, che disciplina le modalità di utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore.

**L'orientamento del
CNDCEC sulle
procedure della
Legge 3/2012**

Ad ogni modo, attesa la totale assenza di prescrizioni normative, si evidenzia l'opportunità di un chiarimento, da parte delle istituzioni preposte all'attuazione della normativa antiriciclaggio, in merito alla correttezza dell'interpretazione sopra riportata.



Formula n. 1

Istanza per la nomina di un gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della Crisi da Sovraindebitamento da parte di un soggetto privato

(piano del consumatore)

formulario a cura di **Alfio Pulvirenti e Roberto de Rossi (*)**

All' Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di
OCC – Commercialisti
.....

Oggetto: Istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n.3/2012.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____ e residente a _____ in Via/Piazza _____, Codice Fiscale _____,

premess

- di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della Legge n.3/2012, in relazione ad obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- che ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla Legge n.3/2012;
- che non è soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della Legge n.3/2012;
- che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge n.3/2012;
- che non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli art.14 e 14 bis della Legge n.3/2012;
- di essere a conoscenza del Regolamento dell'OCC-Commercialisti, approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di, nella seduta del 29 settembre 2015 e pubblicato sul sito dell'Ordine alla pagina [www.....](#);
- che si impegna sin da ora a collaborare con l'OCC-Commercialisti, fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale;

tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a (come sopra rappresentato)

chiede

a codesto Organismo, verificata la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità, la nomina di un Gestore della Crisi, ai sensi degli artt. 2 lettera f) e 10 comma 2) del DM n.202/2014, ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della Legge n.3/2012.

Consapevole delle sanzioni previste al primo comma dell'art.16 della Legge n.3/2012

(*) Componente del Comitato direttivo della Fondazione ADR Commercialisti, referente dell'OCC - Commercialisti di Roma, Commercialista in Roma

Formula n. 1

*Istanza per la nomina
di un gestore della
Crisi ai fini
dell'accesso alle
procedure di
composizione della
Crisi da
Sovraindebitamento
da parte di un
soggetto privato*

*(piano del
consumatore)*

Allega

1. Documento d'identità e codice fiscale del richiedente;
2. Prospetto con l'indicazione delle attività e delle passività;
3. ricevuta del versamento di Euro 200,00 quale acconto, a favore dell'OCC-Commercialisti di, da bonificare presso codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX indicando come causale "acconto compenso Organismo di Composizione della Crisi L. 3/2012 - DM 202/2014", indicando indicazione il proprio nominativo.

Con osservanza.

Luogo e data _____

Firma _____

Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati all' **OCC** –, acconsente al loro trattamento da parte dello stesso, limitatamente a quanto necessario per la presente istanza e dichiara di essere informato di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo, al quale, espressamente acconsente.

Responsabile del trattamento dei dati è il Referente del presente Organismo dott./rag.....

Luogo e data _____

Firma _____

Formula n. 2

Istanza per la nomina di un gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della Crisi da Sovraindebitamento da parte di un soggetto diverso dal privato (azienda sotto soglia, ente non commerciale, impresa agricola, associazione)

(accordo di composizione)

All' Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di
OCC – Commercialisti
Via.....

Oggetto: Istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n.3/2012.

Il/la sottoscritto/a _____,
nato/a _____ il _____ e residente a _____
in Via/Piazza _____, Codice Fiscale _____, nella
propria qualità di _____ della (indicare la natura giuridica) _____
denominata _____
con sede in _____, Via/Piazza _____,
Codice Fiscale _____; Partita IVA _____; PEC _____@_____;

premess

- di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della Legge n.3/2012, in relazione ad obbligazioni assunte nell'esercizio della propria attività, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- che ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla Legge n.3/2012;
- che non è soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della Legge n.3/2012;
- che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge n.3/2012;
- che non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli art.14 e 14 bis della Legge n.3/2012;
- di essere a conoscenza del Regolamento dell'OCC-Commercialisti, approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di, nella seduta del e pubblicato sul sito dell'Ordine alla pagina www.....;
- che si impegna sin da ora a collaborare con l'OCC-Commercialisti, fornendo allo stesso ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale;

tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a (come sopra rappresentato)

chiede

a codesto Organismo, verificata la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità, la nomina di un *Gestore della Crisi*, ai sensi degli artt. 2 lettera f) e 10 comma 2) del DM n.202/2014, ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della Legge n.3/2012.

Consapevole delle sanzioni previste al primo comma dell'art.16 della Legge n. 3/2012

allega

1. Documento d'identità e codice fiscale del richiedente;
2. Prospetto con l'indicazione delle attività e delle passività

- ricevuta del versamento di Euro 200,00 quale acconto, a favore dell'OCC-Commercialisti di, da bonificare presso codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX indicando come causale "acconto compenso Organismo di Composizione della Crisi L. 3/2012 - DM 202/2014, indicando indicazione il proprio nominativo.

Con osservanza.

Luogo e data _____

Firma _____

Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati all' **OCC** –, acconsente al loro trattamento da parte dello stesso, limitatamente a quanto necessario per la presente istanza e dichiara di essere informato di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo, al quale, espressamente acconsente.

Responsabile del trattamento dei dati è il Referente del presente Organismo dott./rag.....

Luogo e data _____ firma _____

Formula n. 3

*Prospetto della
attività e delle
passività da allegare
all' Istanza per la
nomina di un gestore
della Crisi ai fini
dell'accesso alle
procedure di
composizione della
Crisi da
Sovraindebitamento*

Descrizione delle attività e delle passività del debitore

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il _____, C.F. _____ residente in _____, Via _____, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 Dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità, dichiara che a tutt'oggi nei confronti dei seguenti Enti/Clienti risulta la seguente situazione creditoria e debitoria, esposta indicando le somme dovute o da incassare e la specifica dei creditori e debitori oltre alle eventuali garanzie prestate, oltre ai propri redditi o oneri preventivabili:

Attività

Agenzia delle entrate
Rimborsi Irpef
Crediti per imposte varie

Assicurazioni
Risarcimento da sinistri

Autoveicoli di proprietà

Banche
Conto corrente bancario
Carte credito prepagate

Debitori privati
Parenti/ conoscenti

Depositi cauzionali

Partecipazioni societarie

Clienti vari
acquisto merci
arretrati nelle bollette per il consumo di elettricità, gas, riscaldamento, acqua ecc.

Immobili di proprietà
Dichiarazione di altri redditi percepiti
Altro (conti correnti, depositi titoli, quote partecipazioni, mobili, cassette di sicurezza ecc.):

Presenza di assuntori: SI NO

Passività

Agenzia delle entrate
Debiti d'imposta
Sanzioni tributarie
Eccedenze (ad es. assegno familiare ricevuto ingiustamente)

Assicurazioni
Premio assicurativo arretrato
Diritti di regresso

Spese legali

Formula n. 3

*Prospetto della
attività e delle
passività da allegare
all' Istanza per la
nomina di un gestore
della Crisi ai fini
dell'accesso alle
procedure di
composizione della
Crisi da
Sovraindebitamento*

Banche
Conto corrente bancario
Fidi, crediti, prestiti
Carta bancomat
Carta di Credito
Fideiussioni
Mutui
Beneficiario/i assegno di mantenimento (alimenti)
Figli
Ex- moglie/marito
Fideiussore
Fornitori vari
acquisto merci
arretrati nelle bollette per il consumo di elettricità, gas, riscaldamento, acqua ecc.
INPS
Medici /Case di cura /Ospedali
Locatori
Affitto arretrato appartamento attuale
Affitto arretrato appartamento precedente
Spese condominiali
Polizia stradale
Sanzioni-ammende
Comuni
Bollo auto
IMU
Retta per la scuola materna
Tasse per le acque di scarico
Tassa rifiuti
Servizio di riscossione
Imposte
Tasse
Diritti
Sanzioni
Società finanziarie
Prestiti
Carte di credito
Società di leasing

Ai fini dell'avvio del procedimento sono richieste le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. Si richiede, altresì, di indicare le spese necessarie per il sostentamento del consumatore e della sua famiglia (solo in caso di piano del consumatore), il nucleo familiare e lo stato di famiglia (autocertificabile ex art.46 DPR 445/2000).

DATA _____

FIRMA _____

Formula n. 4

Provvedimento di nomina del gestore della crisi da parte del referente

NOMINA GESTORE DELLA CRISI

(artt. 2 lettera f) e 10 comma 2 del DM 202/2014)

PROCEDIMENTO N. .../.... DEL REGISTRO DEGLI AFFARI EX ART. 9 D.M. 202/2014

Il Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento - Commercialisti Siracusa, iscritto al n. 12 del Registro di cui all'art. 3 del D.M. 202/2014 ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 dello stesso D.M.

Vista l'istanza depositata in data 11.02.2016, presso la segreteria dell'OCC -....., da....., dichiaranti i requisiti ex art. 6, comma 2 della L. 3/2012, con la quale i medesimi richiedono la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento;

Ritenuto che sussistono le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento;

Visto il Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di, approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del

Ritenuta la necessità di procedere a designare uno o più *gestori della crisi*, aventi i requisiti indicati dall'art. 4 del citato D.M. 202/2014;

Preso atto dei nominativi iscritti nella sezione A del registro tenuto dal Ministero della Giustizia - elenco dei gestori della crisi;

Tenuto conto della natura e dell'importanza dell'affare;

Tenuto conto che l'OCC-..... non si trova in conflitto di interesse riguardo al procedimento n.../.... del .../.../...;

Nomina il dott./rag. nato a Il.../.../..., con studio in, Via.....n. indirizzo PEC:@....., quale gestore nel procedimento sopra evidenziato, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.M. 202/2014 e lo onera delle incombenze e degli obblighi di cui all'art. 11, nei termini ivi previsti.

Prot.n.../
....., li

OCC -
Il Referente

Formula n. 6

Comunicazione
nomina gestore della
crisi e preventivo
spese

Spettabile

Via _____

c.a. Gent.mo Sig. Presidente

Dott. _____

a mezzo pec: _____

Oggetto: comunicazione nomina gestore della crisi e preventivo spese

Con la presente si rendo noto che a seguito della Vs./Sua domanda e dei successivi colloqui intercorsi, l'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine dei Commercialisti di, con provvedimento del sottoscritto Referente, ha nominato il dott./rag. _____, con studio in _____, Via _____ n. ___ - 00100 Roma, pec: _____, Gestore della Crisi del procedimento n. ____ del _____201_ del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202/2014.

Il DM 202/2014 prevede che, prima dell'inizio dell'attività, venga raggiunto un accordo sul compenso che dovrà essere reso noto ai creditori. A tal fine è stato calcolato un preventivo, liquidato in base agli articoli 16 e 17 del D.M. 24/09/2014 (che si acclude integralmente alla presente per Vostra informazione).

In particolare, avendo considerato sulla base della bozza di Accordo/Piano/Prospetto delle attività e delle passività, da Voi trasmessa in data _____ un attivo di € _____ ed un passivo di € _____, il compenso totale (determinato quale valore medio tra il minimo ed il massimo previsto dalla vigente tariffa di riferimento), applicando la riduzione massima del 40% prevista dall'articolo 16 del citato D.M. ed il rimborso delle spese generali del 15%, ammonta ad € _____, oltre IVA ed oneri di legge.

Resta fermo che qualora dovesse essere necessario recarsi fuori del Comune ove ha sede l'Organismo per ragioni connesse al presente incarico, sarà riconosciuto al Gestore della Crisi l'immediato rimborso delle spese a piè di lista, ove le stesse non vengano direttamente da Voi anticipate.

Tale preventivo riguarda tutte le attività che saranno svolte dall'OCC e dal Gestore della Crisi previste dalla legge per la procedura in esame e, pertanto, con esclusione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle perizie di stima dei beni immobili (da giurare, se necessarie per la falcidia dei creditori prelatizi), delle certificazioni notarili, della *due diligence* per la verifica dei rapporti di lavoro e dei relativi debiti, dell'assistenza legale per il deposito e nella fase di omologa e successiva all'omologa, e dell'attività di liquidazione dei beni prevista dal piano.

Ai fini dell'assolvimento dell'incarico di cui sopra, prendiamo atto che con la sottoscrizione della presente dichiarate ed accettate:

- che i dati aziendali esibiti nella contabilità e quelli che saranno indicati nel piano sono completi, veritieri ed esposti secondo corretti principi contabili e di legge; (in caso di
- che non saranno omesse informazioni rilevanti ai fini degli accertamenti di veridicità e fattibilità del piano previsti dalla legge e delle altre incombenze affidate al Gestore della Crisi;
- che metterete a disposizione del Gestore della Crisi ogni documento utile o necessario per l'assolvimento dell'incarico, su semplice richiesta e comunque nei tempi compatibili con i termini della procedura;

Formula n. 6

Comunicazione
nomina gestore della
crisi e preventivo
spese

- che il Gestore della crisi è esonerato da ogni responsabilità che potesse derivare dalla mancata esecuzione del piano, ovvero da una sua difforme esecuzione rispetto alle previsioni.

Resta inteso, inoltre, che se i termini della proposta dovessero subire modificazioni in fase di omologazione della stessa l'ulteriore attività a carico del Gestore della Crisi sarà oggetto di nuova quantificazione e accordo.

Le modalità di pagamento del compenso sopra indicato sono stabilite nel seguente modo:

Si comunica inoltre che il Gestore della Crisi è assicurato per i rischi di responsabilità civile professionale:

- dott. _____, con polizza _____ n. _____

Nel caso intendiate approvare il preventivo, si invita a sottoscrivere la presente per presa visione ed accettazione e a restituirla.

Distinti saluti.

O.C.C. Commercialisti -

Il Referente

Per presa visione ed accettazione

Formula n. 7

*Accettazione
dell'incarico di
gestore della crisi da
parte del
professionista
nominato dal
referente dell'OCC*

All' Organismo di Composizione della
Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di
.....
OCC – Commercialisti
Via.....

Oggetto: Accettazione incarico di gestore della Crisi

Il/la sottoscritto/a dott./rag. _____,
nato/a _____ il _____ e residente a _____ in
Via/piazza _____, Codice Fiscale _____ partita IVA
_____, con studio in _____ Via/piazza _____,
PEC _____@_____, nominato/a dall' Organismo di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento, OCC – Commercialisti _____, quale gestore della
crisi, nella procedura n...../..... con provvedimento del Referente del/...../.....prot.
n...../....., con la presente, preso atto del Regolamento dell'Organismo di Composizione
della Crisi da Sovraindebitamento dell'OCC-Commercialisti _____, approvato dal
Consiglio dell'Ordine nella seduta del...../.../...,

ACCETTA

l'incarico e ringrazia l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento di
_____ per la fiducia accordatagli e, all'uopo

DICHIARA

- Di essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- Di mantenere i requisiti di onorabilità di cui all'art 4 comma 8 del DM 202/2014;
- Di essere assicurato per i rischi di responsabilità civile professionale, *(con riferimento alle attività di gestore della crisi, nelle procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, ai sensi del DM 202/2014).*

Il sottoscritto, a i sensi dell'art. 11 comma 1) del D.M. 202/2014, si impegna:

- al rispetto degli obblighi di riservatezza su quanto apprenderà in ragione dell'opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di collaborazione con Codesto Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento;

Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati all'Organismo di Composizione della Crisi, acconsente al loro trattamento da parte dello/a stesso/a, limitatamente a quanto necessario per la presente nomina e dichiara di essere informato/a di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo, al quale espressamente acconsente.

Responsabile del trattamento dei dati è il Referente dell'Organismo dott/rag _____.

Luogo e data _____ Firma _____

Formula n. 8

*Dichiarazione di
indipendenza del
gestore della crisi, ai
sensi dell'art 11
comma 3) del DM
202/2014*

*Redatta ai sensi dell'art.
47 D.P.R. 28.12.2000
n° 445*

All' Organismo di Composizione della
Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di
OCC – Commercialisti
Via.....

Io sottoscritto/a dott./rag. _____ nominato/a dall' Organismo di
Composizione della Crisi da sovraindebitamento, OCC – Commercialisti _____, quale
gestore della crisi, nella procedura n...../....., con provvedimento del Referente del
...../...../.....prot. n...../....., con la presente, ai sensi dell'art. 11 comma 3) del DM
202/2014,

DICHIARO

sotto la mia responsabilità e consapevole delle conseguenze penali alle quali posso andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci (L. 15/68, L. 127/97, DPR 403/98 e s.m.i.)

- a) di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di
composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da
comprometterne l'indipendenza;
- b) di non essere in una delle situazioni previste dall'art.2399 C.C. cioè di non essere
interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato ad una pena che comporta
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici
direttivi (condizioni previste dall'art.2382 C.C.);
- c) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica
o se questi è una società od un ente, degli amministratori della società o dell'ente
oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a
comune controllo;
- d) di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione
professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in
favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;
- e) di non essere stato cancellato o sospeso dal registro dei revisori legali o dagli altri albi
professionali in cui possono essere iscritti i sindaci delle società o di aver perso la
qualifica di professore universitario in materie economiche e giuridiche.

La presente dichiarazione di indipendenza sarà comunicata al Tribunale competente
contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della
liquidazione del patrimonio.

In fede

Luogo e data _____ Il Gestore della Crisi dott./rag _____

Si allega fotocopia del documento di identità n° _____ rilasciato da _____ il _____

Formula n. 9

Comunicazione
dell'OCC al debitore
di rigetto dell'istanza
per incompetenza
territoriale

Egr. sig/sig.ra.....
Via.....
.....

Oggetto: rigetto dell'istanza per mancanza di competenza territoriale

In risposta alla Sua istanza pervenuta a questo OCC in data, prot....., dopo aver esaminato la documentazione allegata, si comunica che la stessa non può essere accolta, per incompetenza territoriale di questo Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7, comma 1 e 9 della Legge 3/2012. Il debitore può rivolgersi esclusivamente ad Organismi aventi sede nel Circondario del Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore stesso e, In mancanza può rivolgersi al giudice per la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi.

Cordiali saluti

OCC-commercialisti.....
Il referente

Formula n.10

*Verbale di
accettazione incarico
del Gestore della
Crisi e consegna
documenti*

VERBALE DI ACCETTAZIONE INCARICO E CONSEGNA DOCUMENTI

L'annoil giornodel mese di, alle ore....., in Siracusa, preso la sede dell'OCC-Commercialisti di, invia.....sono presenti: il dott./rag....., referente dell'OCC- Commercialisti di....., assistito dal dott.....responsabile di segreteria dell'OCC ed il dott./rag....., nominato quale gestore della crisi nel procedimento, iscritto al n...../.....del registro degli affari di gestione della crisi, giusto provvedimento del Referente del..... n. prot.....

Il Referente, dopo aver illustrato i contenuti dell'istanza oggetto dell'incarico, per il quale è stato designato il dott....., e gli esiti dell'istruttoria sommaria della stessa, per i quali si ritiene che il debitore istante può accedere alle procedure statuite dalla legge 3/2012, chiede espressamente al gestore della crisi nominato, se sussistono motivi di incompatibilità, ai sensi della Legge 3/2012 e del DM 202/2014, richiamati dal regolamento di procedura dell'OCC-Commercialisti di..... deliberato dall'ODCEC dinella seduta del.....;

Il dott....., dichiara di essere a conoscenza del succitato regolamento di procedura dell'OCC-Commercialisti di Siracusa e che non sussistono motivi di incompatibilità con la procedura n...../....., oggetto dell'incarico conferitogli.

Il referente, preso atto delle dichiarazioni rese dal dott....., consegna il fascicolo contenente copia dell'istanza presentata dal debitore e copia.....originale..... della documentazione allegata, invitandolo a sottoscrivere l'accettazione dell'incarico e la dichiarazione di indipendenza di cui all'art.11 comma 3 lettera a) del DM 202/2014.

Il dott.....si obbliga a restituire all'OCC-Commercialisti di.....la documentazione dopo aver definito le attività oggetto dell'incarico.

Letto confermato e sottoscritto in luogo e data di cui sopra alle ore

Il referente

Il gestore della crisi

Formula n.11

*Decreto di Omologa
da parte del Tribunale*

Registro Procedura: n.

Debitore istante:

**TRIBUNALE CIVILE DI
Decreto di omologa**

Letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da in data, all'esito della udienza odierna, rileva quanto segue:

l'accordo va omologato per le ragioni di seguito esposte.

La domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali dal che deriva la valutazione cui il giudice delegato non può inerire alla convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa del pagamento derivante dalla liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore.

Il giudizio di convenienza è infatti riservato alla massa dei creditori concorsuali che sono chiamati ad esprimersi sulla proposta con l'eventuale approvazione, nonché al singolo creditore concorsuale che abbia dissentito in sede di votazione, cui deve ritenersi sia riservato lo strumento della contestazione della proposta.

È stato elaborato un piano di soddisfacimento dei creditori con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi OCC-Commercialisti di, iscritto al n. del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento.

L'O.C.C. ha depositato la prima relazione sulla fattibilità del piano prescritta dall'art. 9, comma 2, legge n. 3/2012 come modificata dalla legge n. 212/2012.

Sono inoltre stati depositati tutti i documenti elencati dall'art. 9, commi 2 e 3, legge n. 3/2012 e precisamente: l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute di tutti i beni del debitore, degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e dalla attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia.

Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori.

La proposta è stata approvata, avendo votato favorevolmente, espressamente o con il cd. silenzio-assenso, i creditori aventi diritto al voto pari al 60% come previsto dall'art. 11, comma 2, legge n. 3/2012 e succ. mod.

L'O.C.C. ha comunicato ai creditori l'avvenuto raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione nei termini di legge, non sono pervenute contestazioni. Tenuto conto dei contenuti concreti del piano.

Ritenuto che le argomentazioni dell'O.C.C. siano corrette in base alla documentazione prodotta, restando evidente che ove la relazione non fosse in sintonia e coerenza con i contenuti del piano essa non sarebbe legittima.

Ritenuto, altresì, che

Per le ragioni esposte, l'accordo proposto da va omologato.

Nulla va disposto quanto alle spese del procedimento.

P.Q.M.

1. omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da

2. dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del tribunale di, a spese e cura del ricorrente;

3. nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

li.....

Il giudice delegato

Formula n.12

Ricorso per
ammissione alla
procedura di
composizione della
crisi da
sovraindebitamento
(ex art. 6, legge n.
3/2012)

TRIBUNALE DI

**Ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi
da sovraindebitamento (ex art. 6, legge n. 3/2012)**

Il sottoscritto sig. nato a, residente in,
cod. fisc., P. IVA, PEC
....., fax

PREMESSO CHE

- il ricorrente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, essendo un piccolo imprenditore, che svolge attività di
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012, n. 3;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori:
- pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 l. 3/2012, ha predisposto, con l'ausilio del dott., in qualità di gestore della crisi, nominato dal referente dell' Organismo di composizione della crisi, denominato OCC- Commercialisti di la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, allegata *sub*
- la composizione dei debiti, alla data del, è indicata nell'allegato *sub*, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi;
- in particolare: (i) i crediti nei confronti di, sono rappresentati da
- (ii) i crediti privilegiati si riferiscono a
- (iii) gli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni si riferiscono a e sono quelli di cui al prospetto allegato *sub*
- il piano allegato *sub* è stato sottoposto ad attestazione da parte del gestore della crisi, dott. che quest'ultimo ha rilasciato in data come da allegato *sub*
- l'accordo prevede :.....
- le spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e della sua famiglia, composta da ulteriori quattro persone, come da certificato dello stato di famiglia che si allega *sub*, ammontano a complessivi euro
- le scritture contabili degli ultimi tre esercizi sono quelle depositate *sub* alla presente, e gli estratti conto bancari, conformi all'originale e tenuti ai sensi dell'art. 14, comma 10, l. 12 novembre 2011, n. 183, sono allegati *sub*

tutto ciò premesso

il sig., chiede che l'Ill.mo giudice del Tribunale di, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della l. 3/2012, voglia fissare udienza, disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. 3/2012.

Con osservanza.

Luogo, data Firma

Si allega proposta di accordo e relativa documentazione.

Formula n.13

comunicazione ex art.
9 della legge n. 3 del
27 gennaio 2012

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di
.....
Equitalia
Agente per la riscossione per la
provincia di
Comune di
Ufficio tributi

Oggetto: comunicazione ex art. 9 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012

Giudice delegato:
Registro Procedura: n.
Debitore istante:

Con il presente il sottoscritto dott./rag.Referente dell'OCC-
Commercialisti.....iscritto al n.....del registro degli Organismi di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, comunica, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 9 della l. n. 3 del 27 gennaio 2012, la proposta di accordo presentata dal sig.
..... con ricorso depositato il presso il Tribunale di

Sulla base dei dati e delle informazioni ottenute dal debitore, la posizione fiscale del
medesimo e i contenziosi pendenti sembrerebbero essere i seguenti:

.....
.....

Con l'occasione si chiede di fornire adeguato riscontro circa la rispondenza dei dati
sopra indicati con i vostri archivi.

Con osservanza.

..... li

OCC-Commercialisti di

Il referente

Formula n. 14

Foglio di calcolo per la determinazione del compenso spettante all'OCC con la ripartizione dello stesso tra il gestore della crisi e l'OCC (*)

DETERMINAZIONE COMPENSI PROCEDURA DI GESTIONE DELLA CRISI (art. 16 D.M. 202/2014)

CONSUMATORE o DEBITORE NON FALLIBILE	TIZIO CAIO ,	
ORGANISMO di COMPOSIZIONE della CRISI	OCC	
IMPORTO dell'ATTIVO	3.000.000,00	
IMPORTO del PASSIVO	260.000,00	
IMPORTO ATTRIBUITO ai CREDITORI	150.000,00	
COMPENSO MASSIMO		
IMPORTO del PASSIVO SUPERIORE a 1.000.000	NO	15.000,00
IMPORTO PAGATO ai CREDITO INFERIORE a 20.000	NO	

ATTIVO						
scaglione		aliquota minima	aliquota massima	MINIMO	MASSIMO	
da	a					
-	16.227,08	12,00%	14,00%	1.947,25	2.271,79	
16.227,09	24.340,62	10,00%	12,00%	811,35	973,62	
24.340,63	40.567,68	8,50%	9,50%	1.379,30	1.541,57	
40.567,69	81.135,38	7,00%	8,00%	2.839,74	3.245,42	
81.135,39	405.676,89	5,50%	6,50%	17.849,78	21.095,20	
405.676,90	811.353,79	4,00%	5,00%	16.227,08	20.283,84	
811.353,80	2.434.061,37	0,90%	1,80%	14.604,37	29.208,74	
2.434.061,38	9.999.999.999,00	0,45%	0,90%	2.546,72	5.093,45	
TOTALI ATTIVO				58.205,59	83.713,63	

PASSIVO						
scaglione		aliquota minima	aliquota massima	MINIMO	MASSIMO	
da	a					
-	81.131,38	0,19%	0,94%	154,15	762,63	
81.131,39	9.999.999.999,00	0,06%	0,46%	107,32	822,80	
TOTALI PASSIVO				261,47	1.585,43	

		MINIMO	MASSIMO
TOTALI AL LORDO DELLA RIDUZIONE		58.467,06	85.299,06
RIDUZIONE ex-art. 16 c. 4 (dal 15 al 40%)	40,00	23.386,82	34.119,62
TOTALI AL NETTO DELLA RIDUZIONE		35.080,24	51.179,44

COMPENSO CONCORDATO CON O.C.C.		18.000,00
RIMBORSO INDENNITA' O.C.C. dal 10 al 15%	15,00	2.700,00
TOTALE COMPENSO		20.700,00

ATTENZIONE : IL COMPENSO MASSIMO NON PUO' ESSERE SUPERIORE A

15.000,00

Art.16 comma 5) DM 202/2014

(*) elaborato da
LUIGI LUCCHETTI
e OSCAR ENRICO
PASQUINI -
Commercialisti in
Roma

Il foglio di calcolo sarà disponibile, su concessione degli autori, sul sito della
Fondazione ADR
Commercialisti

Formula n. 15

*Richiesta
autorizzazione di
accesso alle banche
dati da parte
dell'OCC*

TRIBUNALE CIVILE DI

Richiesta autorizzazione accesso alle banche dati ex art. 15 co. 10 Legge n. 3/2012

Procedura n. _____ del registro degli affari di cui all'art 9 DM 202/2014

Debitore _____

Gestore della Crisi, nominato/i con provvedimento del referente dell'OCC-.....

- dott./rag., con studio in

Il sottoscritto, referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento – OCC –....., iscritto al n. del registro

premessò

- Che in data stata depositata l'istanza di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, dai sigg.;
- Che in datacon provvedimento del referente dell'OCC, è/sono stato/i nominato/i quale/i gestore/i della crisi, il dott./rag.....;
- Che, l'Organismo di composizione della crisi deve verificare la veridicità dei dati contenuti nel piano da predisporre e nei documenti allegati ed attestare la fattibilità del piano stesso ai sensi dell'art, 15 comma 6 della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 ;
- Che è indispensabile per adempiere al mandato, avere accesso alle banche dati indicate nel co, 10 del citato art. 15;

CHIEDE

in relazione al debitore succitato, l'autorizzazione all'accesso:

- All'anagrafe tributaria;
- Ai sistemi di informazione creditizie;
- Alla centrale rischi, alla centrale di allarme interbancaria;
- All'archivio informatizzato degli assegni;
- Ad ogni altra banca dati, anche tributaria, compreso l'archivio centrale informatizzato, di cui all'art, 15, comma 10 della Legge 3/2012.

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2013n. 196 artt .28-29-30, si precisa quanto segue:

- titolare del trattamento è l'OCC-.....;
- Responsabile del trattamento è il referente dell'OCC –
- Incaricati del trattamento è il gestore della crisi nominato per la presente procedura.

Con osservanza

OCC – Commercialisti

Il referente



Giurisprudenza

*raccolta dei principali
provvedimenti e
sentenze in tema di
sovraindebitamento*

giurisprudenza

Corte di giustizia europea, sentenza 7 aprile 2016 nella causa C-546/14

L'articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché gli articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, interpretata nel senso che un imprenditore in stato di insolvenza può presentare a un giudice una domanda di apertura di una procedura di concordato preventivo, al fine di saldare i propri debiti mediante la liquidazione del suo patrimonio, con la quale proponga di pagare solo parzialmente un debito dell'imposta sul valore aggiunto attestando, sulla base dell'accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento. *fonte: www.curia.europa.eu*

Cass. Civ., Sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1869

Con la sentenza 1° febbraio 2016 n. 1869 la Corte di Cassazione delimita, per la prima volta, la nozione di consumatore rilevante ai fini della legge sul sovraindebitamento, precisando che, ai sensi dell'art. 6 lett. b) l. n. 3/2012 possa ritenersi consumatore anche la persona fisica che abbia esercitato o eserciti attualmente attività imprenditoriale (purché al di sotto delle soglie dimensionali ex art. 1, Il comma, l.f.) o professionale, sempreché la situazione debitoria da ristrutturare mediante il piano del consumatore non contenga debiti riconducibili all'attività svolta, con la sola eccezione dei debiti di natura pubblicistica relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell'UE, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate.

Tribunale Fermo 26 ottobre 2015 - Est. Chiara D'Alfonso.

Composizione crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012 – Omologa accordo di ristrutturazione – Applicabilità anche alla procedura di sovraindebitamento della possibilità di moratoria dei pagamenti entro il termine annuale ex art. 186-bis l.f. – Divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive individuali, sequestri conservativi o acquisire titoli di prelazione se non concordati, art. 10 l. 3/2012

I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Ciononostante, la circostanza che al momento dell'omologa e fino all'anno successivo viene assicurato il pagamento di gran parte dei crediti privilegiati e che il pagamento del creditore privilegiato Consorzio Agrario Piceno avviene mediante cessione di credito, fa ritenere ammissibile la proposta nonostante la deroga al termine annuale per alcune somme da corrispondere.

Infatti è possibile ritenere applicabile anche alla procedura di sovraindebitamento, che in larga parte ne ricalca la disciplina, quanto statuito dalla Suprema Corte in materia di concordato con continuità aziendale per il quale l'articolo 186 bis l.f. prevede la possibilità di moratoria dei pagamenti entro il termine annuale. La Suprema Corte, intervenuta sulla interpretazione da fornire alla norma, ha ritenuto ammissibili i pagamenti che intervengano nel rispetto dei "tempi normali" di liquidazione dei beni prevedendo interessi compensativi per il maggior termine di dilazione previsto (cfr. Cassazione sez. I 2 settembre 2015 n. 17461, Cassazione 10112/2014 e Cassazione 20388/2014).

Con decreto del 30 aprile 2015, integrato in data 5 maggio 2015, veniva fissata l'udienza per la convocazione dei creditori e disposto il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive individuali, ne' essere disposti sequestri conservativi, ne' acquisiti titoli di prelazione

"La Giustizia"

Biagio d'Antonio

1490-Galleria degli
Uffizi, Firenze

Giurisprudenza

*raccolta dei principali
provvedimenti e
sentenze in tema di
sovraindebitamento*

se non concordati sul patrimonio del debitore che ha proposto accordo di composizione della crisi dalla emissione del presente decreto e fino all'omologa con onere per la proponente di depositare relazioni periodiche sulla situazione finanziaria (art 10 legge 3/2012).

L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10 comma 2 l. 3 /2012 (decreto che dispone l'ammissione del 30 aprile 2015 con integrazione del 7 maggio 2015). I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. (www.il caso.it)

Tribunale di Treviso – Ammissibilità del ricorso alla procedura di risanamento ex l. 3/2012 da parte dell'IPAB

Tribunale di Treviso 10 dicembre 2015 - Giudice Fabbro.

Sovraindebitamento - Procedura per la composizione della crisi – Ricorso da parte degli IPAB – Scopo del proseguimento dell'attività - Ammissibilità.

Sovraindebitamento – IPAB - Procedura di risanamento – Scelta volontaria dell'ente – Autonomia - Autorità giudiziaria – Nessuna interferenza possibile.

Deve ritenersi che anche gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza possano essere ammessi, previo accordo, a fare ricorso al procedimento per la composizione della crisi di sovraindebitamento, qualora ritengano, in virtù della conservata autonomia gestoria e gestionale, di proseguire nella loro attività socio assistenziale. Ciò in quanto gli stessi non sono assoggettabili ad altre diverse procedure concorsuali che contemplino il risanamento (condizione questa richiesta dall'art. 6 comma 1 della Legge 3/2012) ed in quanto le particolari procedure amministrative previste per gli enti pubblici dal D. Lgs 207/2001 e dalla L. 1404/56 (oltre che, nello specifico, dalla legge Regione Veneto 43/2012) regolamentano solo la loro definitiva eliminazione dal sistema, mediante liquidazione e soppressione. La scelta da parte dell'IPAB di perseguire l'obiettivo del risanamento della situazione debitoria, facendo ricorso, per far fronte alla crisi, alla procedura di cui alla L. 3/2012, non si pone in contrasto con le caratteristiche pubbliche dell'ente, sia perché effettuata liberamente tra gli strumenti che l'ordinamento mette a sua disposizione, sia in quanto non incide sulla sua autonomia dal momento che non vi è interferenza nella gestione da parte dell'autorità giudiziaria che è chiamata solo ad effettuare un controllo di legittimità sulla formazione del consenso da parte dei creditori e, tutt'al più, ad autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione. (www.il caso.it)

Tribunale di Milano – Condizioni di ammissibilità della proposta di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Tribunale di Milano, 13 ottobre 2015 – Est. D'Aquino.

Sovraindebitamento – Ammissibilità della proposta – Valutazione al momento del deposito.

Sovraindebitamento – Inammissibilità della proposta – Elementi di inammissibilità valutabili prima facie – Dichiarazione di inammissibilità al momento della domanda di nomina dell'Organismo di composizione delle crisi.

Giurisprudenza

*raccolta dei principali
provvedimenti e
sentenze in tema di
sovraindebitamento*

Sovraindebitamento – Imprenditore assoggettabile a fallimento – Inammissibilità della domanda.

Sovraindebitamento – Istanza di designazione del professionista – Istanza di sospensione di procedure esecutive pendenti – Mancato deposito del piano – Inammissibilità.

Il momento in cui dev'essere valutata l'ammissibilità della proposta di composizione delle crisi da sovraindebitamento è quello nel quale detta proposta, con l'ausilio dell'Organismo di composizione delle crisi, viene depositata (art. 7, comma 1, legge 3/2012 e s.m.).

Ove elementi di inammissibilità della proposta emergano *prima facie* dalla documentazione prodotta a corredo della domanda di nomina dell'Organismo di composizione delle crisi, e non siano idonei a mutare sino al momento del deposito della proposta, l'inammissibilità può essere rilevata immediatamente dal giudice designato, sia pure se al solo fine del rilievo dell'inammissibilità della nomina dell'Organismo, in quanto apparirebbe al contrario antieconomico gravare di costi il ricorrente per una attività che non potrebbe essere oggetto di esame da parte del giudice.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. a), legge 3/2012, non è ammissibile la domanda di sovraindebitamento presentata dall'imprenditore, quando lo stesso sia assoggettabile a fallimento in quanto non ricorrono nei suoi confronti le soglie quantitative di cui all'art. 1, comma 2, L.F. e non è ancora decorso l'anno di cui all'art. 10 L.F.

Sono inammissibili le istanze di designazione del professionista di cui all'art. 15, comma 9, legge 3/2012, in conformità dell'indicazione del ricorrente (trattandosi di organismo terzo che prescinde dalla designazione della parte), nonché l'istanza di sospensione di una procedura esecutiva immobiliare eventualmente pendente, posto che una simile istanza può essere presa in esame solo ove venga depositato il piano da parte dell'Organismo di composizione della crisi designato dal giudice. (www.ilcaso.it)

Tribunale di Verona – Omologazione del piano del consumatore a motivo della meritevolezza della tutela.

Tribunale di Verona 08 maggio 2015 – Est. Platania

Sovraindebitamento - Piano del consumatore – Presenza di ipotesi alternative ad una proposta principale - Meritevolezza della tutela – Omologazione.

Può essere omologato in quanto meritevole della tutela il piano del consumatore che si deve escludere abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere dal momento che il suo indebitamento è stato fundamentalmente provocato dalla necessità di aiutare un figlio affetto da gravi deficit psichici, dal mancato incasso dei crediti derivanti da morosità degli inquilini, nonché da una azione esecutiva intentata su un bene immobile comune dai creditori nei confronti della moglie del ricorrente. Ciò anche in considerazione del fatto che il piano prevede in alternativa alla vendita di quel bene anche la possibilità di vendere altri immobili, conservandone uno ulteriore che avrebbe mantenuto al proponente risorse sufficienti a sostenere le spese familiari ordinarie.

Giurisprudenza

*raccolta dei principali
provvedimenti e
sentenze in tema di
sovraindebitamento*

Tribunale di Reggio Emilia - Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e costituzione di un trust.

Tribunale Reggio Emilia 11 marzo 2015 - - Est. Varotti.

Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento - Trust costituito successivamente al sorgere di una situazione di squilibrio patrimoniale – Omologazione - Impossibilità. La costituzione di un trust successivamente al manifestarsi di una situazione di squilibrio patrimoniale caratterizzato da intenti elusivi del disposto dell'articolo 2740 del codice civile, rappresenta un atto in frode ai creditori e in quanto tale all'udienza ex art 10 l. 27/01/2012, l'accordo di **composizione** della crisi da sovraindebitamento non può essere omologato e ciò indipendentemente dal raggiungimento delle maggioranze o dalla convenienza dell'accordo proposto. (www.il caso.it)

Tribunale di Ravenna – Rigetto da parte del giudice, senza necessità della fissazione di apposita udienza, dell'istanza di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Fattispecie ostative.

Tribunale di Ravenna 17 dicembre 2014 – Est. Farolfi.

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – Verifica preventiva del giudice – Carenza dei requisiti -Rigetto da subito della proposta.

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento - Fattispecie ostative dell'accoglimento.

Il giudice, cui, a seguito della presentazione da parte di un debitore dell'istanza per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, è demandata la verifica preventiva del soddisfacimento dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L.3/2012 e successive modificazioni, senza la necessità di fissare un'udienza per la corretta instaurazione del contraddittorio, rigetta *prima facie* tale istanza qualora constati la carenza delle condizioni per il suo accoglimento in ragione del difetto dei presupposti previsti dalla legge ed, in particolare, dell'assenza di un qualunque attestazione di un organismo di composizione della crisi, della mancanza di documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la situazione economico-patrimoniale dell'istante e dell'omessa indicazione di scadenze e modalità di pagamento.

Ricorre la fattispecie ostativa di cui all'art. 12 bis della L. 3/2012 e successive modificazioni, laddove i debitori abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero abbiano colpevolmente (non è richiesto infatti un vero e proprio dolo specifico o generico) determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. (www.il caso.it)

Tribunale di Pistoia - Procedura di sovraindebitamento e concordato preventivo. Modalità e condizioni per l'accesso alla procedura – Apporto di finanza esterna.

Tribunale di Pistoia 19 novembre 2014 - Est. Daniela Garufi.

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – Assistenza dei professionisti scelti dal debitore per la redazione della proposta - Ammissibilità.

Giurisprudenza

raccolta dei principali provvedimenti e sentenze in tema di sovraindebitamento

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – Omologazione – Aspetti della verifica da parte del giudice – Raggiungimento della maggioranza prescritta – Integrale pagamento crediti impignorabili di Iva e ritenute non versate – Convenienza della proposta nell'ipotesi di opposizione.

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – Apporto di finanza esterna proveniente da procedura di concordato preventivo – Verifica dell'OCC della sua fattibilità.

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento - Creditori garantiti da fideiussione di soci di società di persone che abbia presentato domanda di concordato preventivo – Creazione di una classe di creditori autonoma senza diritto di voto.

Il debitore nell'accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento può limitarsi a chiedere la nomina di un professionista che svolge le funzioni di OCC e attendere la predisposizione da parte di questo della proposta di accordo e dell'attestazione di fattibilità. Tuttavia non è impedito dalla norma di riferimento che al momento della richiesta di nomina dell'OCC venga già depositata una proposta di accordo posta in essere da professionisti scelti dal debitore e che faccia salva ogni eventuale successiva modifica fino al momento in cui la proposta venga portata a conoscenza dei creditori.

Ai fini dell'omologa del accordo previsto dall'art 12 della legge n.3 del 2012. , il giudice deve verificare non solo il raggiungimento di una maggioranza favorevole almeno pari al 60% dei creditori ma anche l'integrale pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'art 7 co. I l. 3/12 e nel caso di opposizione, la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione.

Se il debitore nell'ambito della procedura di composizione della crisi, presenta una proposta che prevede l'apporto di finanza esterna proveniente dall'esecuzione di una procedura di concordato preventivo, l'OCC dovrà valutare la fattibilità di essa anche sotto tale aspetto attraverso la valutazione delle previsioni di pagamento contenute nella diversa procedura di concordato preventivo.

Nell'ambito della procedura di composizione della crisi è ammessa la creazione di una classe di creditori sociali irrilevante rispetto al calcolo della maggioranza e senza diritto di voto in quanto destinata ad essere soddisfatta nell'ambito della procedura concordataria. Nel caso di specie si tratta di creditori garantiti da fideiussione di soci di società di persone che ha presentato domanda di concordato preventivo, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardante i singoli soci. (www.ilcaso.it)

[Tribunale di Asti – Composizione della crisi da sovraindebitamento e inammissibilità della proposta che contempra il pagamento dilazionato del credito ipotecario.](#)

Tribunale di Asti, 18 novembre 2014 – Est. Francioso.

Composizione della crisi da sovraindebitamento – Pagamento non integrale e non immediato dei creditori privilegiati – Pagamento dilazionato del credito ipotecario – Inammissibilità della proposta.

Composizione della crisi da sovraindebitamento – Mancata produzione della dichiarazione dei redditi – Inammissibilità della proposta – Impossibilità di ricostruire la situazione economica e patrimoniale e di valutare la fattibilità del piano.

Giurisprudenza

raccolta dei principali provvedimenti e sentenze in tema di sovraindebitamento

In materia di composizione della crisi da sovraindebitamento, deve ritenersi inammissibile la proposta ogni qualvolta essa non preveda il pagamento integrale (salva l'ipotesi di cui all'art. 7, comma 1, secondo periodo, l. 3/2012) e immediato (salva la moratoria di cui all'art. 8, comma 4, l. 3/2012) dei creditori privilegiati. Tale inammissibilità, che discende dal combinato disposto dell'art. 8, comma 4 e 11, comma 2, l. 3/2012, nonché dal principio generale della *par condicio creditorum*, trova conferma nei seguenti elementi: a) tenore letterale dell'art. 7, comma 1, secondo periodo, a mente del quale "è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile (...), avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi"; b) esclusione del credito privilegiato dal computo dei crediti necessari ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'omologazione dell'accordo (che non si giustificerebbe se non in virtù del pagamento integrale e immediato dei privilegiati, salve le deroghe di cui agli artt. 7 e 8, l. 3/2012); c) previsione del venir meno della moratoria nell'ipotesi di vendita del bene sul quale insiste la causa di prelazione. Dunque, la proposta che contempra il pagamento dilazionato del credito ipotecario, equivale, in assenza di un accordo concluso con il singolo creditore, ad una proposta di soddisfazione non integrale del pagamento privilegiato ed è, pertanto, inammissibile.

In materia di composizione della crisi da sovraindebitamento, qualora il ricorrente ometta di produrre la dichiarazione dei redditi, la proposta è da considerarsi inammissibile, in quanto tale omissione non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore ed impedisce all'attestatore di valutare la fattibilità del piano. (www.ilcaso.it)

Tribunale di Pistoia – Presupposti per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore agricolo in procinto di accedere alla procedura prevista per il sovraindebitamento.

Tribunale di Pistoia 14 novembre 2014- Pres. D'Amora – Est. Garufi.

Fallimento – Imprenditore agricolo – Insufficienza del requisito formale – Esercizio esclusivo o prevalente di una attività commerciale – Presupposto necessario.

Imprenditore agricolo - Fallimento – Avvio della procedura di cui alla legge 3/2012 - Irrilevanza – Contestazioni di parte e produzioni documentali – Presupposti necessari della non fallibilità.

Imprenditore agricolo – Fallibilità – Contestazione - Iniziativa di parte debitrice – Necessità – Interventi e verifiche d'ufficio – Esclusione.

La sola qualifica formale di imprenditore agricolo non legittima l'esclusione dello stesso dal fallimento in quanto a tal fine è necessario che la sua impresa non eserciti in modo esclusivo o prevalente un'attività commerciale. Analogamente non può considerarsi connessa, ai sensi dell'art. 2135 c.c., l'attività svolta dal medesimo imprenditore se non deriva in via prevalente dall'esercizio dell'attività agricola.

I presupposti di fallibilità dell'imprenditore agricolo devono ritenersi acquisiti in assenza (nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 15, comma quarto, L.F. o, quantomeno, in sede di audizione avanti il G.D.) di contestazioni da parte dello stesso in ordine allo svolgimento di attività non agricole ed, in aggiunta, in mancanza della dimostrazione sia della misura minoritaria di tali attività rispetto a quella agricola, sia del proprio sottodimensionamento ai sensi dell'art. 1, secondo comma, L.F.. In tale ipotesi, non rileva che lo stesso imprenditore agricolo, ritenendosi tale, abbia richiesto la nomina di un professionista

Giurisprudenza

*raccolta dei principali
provvedimenti e
sentenze in tema di
sovraindebitamento*

che svolgesse le funzioni di Organo di Composizione della Crisi, finalizzata all'allestimento di una proposta di accordo ai sensi della legge 3/2012.

In assenza di contestazioni della parte debitrice non possono ipotizzarsi interventi o verifiche officiose di iniziativa del tribunale in quanto, a seguito dell'abrogazione della disposizione contenuta nell'art. 6 L.F. anti riforma, che prevedeva l'iniziativa d'ufficio per la dichiarazione di fallimento, il tribunale può disporre "accertamenti necessari" e "mezzi istruttori" esclusivamente nel contraddittorio fra le parti (salvo le informazioni urgenti) e quale misura integrativa dei mezzi di prova alle stesse rimessi, ovvero degli elementi comunque già acquisiti agli atti. (www.ilcaso.it)

Sentenza del Tribunale di Busto Arsizio

Tribunale Busto Arsizio 15 settembre 2014

Piano del consumatore – Decreto di omologa – Sovraindebitamento – Riduzione del 70 % esposizione debitoria – Ammissibilità

Se la proposta di c.d. "Piano del consumatore" è corredata dalla documentazione richiesta e rispettosa dei requisiti di ammissibilità contemplati dalla legge, il piano deve essere omologato ed eseguito anche laddove si riduca significativamente il debito nei confronti di Equitalia, unico creditore. Poiché oltretutto il debito è soddisfatto con l'unico bene di proprietà dell'istante, l'esdebitazione è conseguenza automatica dell'esecuzione del piano, non prevedendo la legge un'espressa pronuncia in merito.

Tribunale di Vicenza – Fallimento del socio illimitatamente responsabile in conseguenza del fallimento della società. Questione di legittimità costituzionale.

Tribunale di Vicenza, 12 giugno 2014 – Pres. Colasanto, Est. Limitone.

Fallimento – Art. 147, commi 1 e 5, L.F. – Fallimento del socio illimitatamente responsabile in conseguenza del fallimento della società – Questione di legittimità costituzionale – Artt. 2, 3 e 41 Cost. – Non manifesta infondatezza e rilevanza.

Deve essere rimessa al giudizio della Corte Costituzionale la questione di legittimità degli artt. 147, commi 1 e 5, L.F., nella parte in cui, determinando il fallimento del socio illimitatamente responsabile di società fallita, anziché limitarsi a determinarne la dichiarazione di insolvenza, in conseguenza della dichiarazione di fallimento (o di insolvenza) della società, contrastano con gli artt. 2, 3 e 41, comma 2, della Costituzione e, precisamente, per: 1) la lesione del principio di uguaglianza, per la disparità di trattamento tra un imprenditore soprasoglia ed uno sottosoglia (e tra un soggetto fallibile ed uno non fallibile) nel subire la capitis deminutio sociale conseguente alla attribuzione dell'appellativo "fallito", che viene dato con sentenza ad una persona fisica, per l'insolvenza della sua impresa, o della società di cui è socio illimitatamente responsabile; 2) lo iato di sensibilità (sociale e giuridica) rispetto alla vigente Costituzione materiale, che non tollera più nel proprio sentire che un soggetto persona fisica debba essere qualificato "fallito", solo perché la sua impresa commerciale (e solo essa) non abbia funzionato a dovere, eventualmente anche per cause esterne al suo volere, come è dimostrato nei fatti dalla mutata sensibilità del legislatore, che nella legge 3/2012, riguardante il componimento della crisi da sovra indebitamento, ha adoperato espressioni e fatto riferimento a procedure affatto diverse, comunque svincolate da una logica nominalmente punitiva fallimentaristica, ed implicanti soltanto procedure di regolazione concordata della crisi, oppure di liquidazione giudiziale, non traumatiche per la persona fisica e per la sua dignità. (www.ilcaso.it)

Giurisprudenza

*raccolta dei principali
provvedimenti e
sentenze in tema di
sovraindebitamento*

**Tribunale di Vicenza – Composizione delle crisi da sovraindebitamento:
necessaria assistenza del difensore e competenza dell’O.C.C.**

Reclamo ex art. 26 l.f. Tribunale di Vicenza, 29.4.2014 – Pres. Colasanto, Rel. Limitone.

Composizione delle crisi da sovraindebitamento – Necessaria assistenza del difensore – Motivi.

Composizione delle crisi da sovraindebitamento – Non necessaria assistenza del difensore – Condizioni – O.C.C. al cui interno vi è un legale.

Composizione delle crisi da sovraindebitamento – Debitore – Può avvalersi di un privato nella redazione del piano – A condizione che l’O.C.C. condivida il piano.

Composizione delle crisi da sovraindebitamento – Competenza dell’O.C.C. – Luogo di residenza del ricorrente.

Composizione delle crisi da sovraindebitamento – Sede dell’O.C.C. – Principale ed effettiva.

Nell’ambito della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento è necessaria l’assistenza tecnica di un difensore; ciò si desume dalle seguenti circostanze: a) la proposta (con o senza piano) è in sostanza una domanda giudiziale con il fine di comporre una crisi finanziaria, quindi in presenza di interessi contrapposti, ed ha la forma del ricorso; b) il ricorso è introduttivo di una procedura, definita dall’art. 6, l. n. 3/2012; c) tale procedura si svolge davanti ad un tribunale, individuato sulla base dei criteri tecnici di competenza; d) la procedura presenta fasi potenzialmente contenziose riguardanti l’ammissibilità, la decisione di merito, le eventuali contestazioni in sede di omologazione, ed i conseguenti reclami; la sostituzione del liquidatore e la risoluzione di controversie sulla violazione di diritti soggettivi, ex art. 13, co. 2, l. n. 3/2012

L’assistenza di un legale, con specifico mandato di tutela degli interessi della parte, contrapposti ad altri, può non essere necessaria (sempre che non si aprano fasi contenziose in senso stretto), se nell’organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento (O.C.C.) che nel concreto presenta la domanda vi sia anche un legale, che se ne faccia carico, curando tutti gli aspetti tecnici della stessa

Nella procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, il debitore può avvalersi di un soggetto di sua fiducia per la redazione del piano; tuttavia, stante la fattispecie di legge, ed i compiti di obiettiva affidabilità previsti per l’O.C.C., è quest’ultimo che, in ogni caso, deve fare proprio, se condiviso, il piano redatto dal professionista privato, verificandone sia la veridicità che la fattibilità a norma di legge, rendendosi così fidefacente nei confronti del tribunale e dei creditori, conformemente alle sue funzioni pubblicistiche .

La competenza dell’O.C.C. deve essere individuata secondo la competenza del tribunale, individuata ex artt. 7, co. 1, e 9, co. 1, l. n. 3/2012, ossia sulla base della residenza del ricorrente

La sede dell’O.C.C., come quella del debitore, deve essere quella principale ed effettiva, non potendosi ammettere una competenza diffusa dell’O.C.C. soggetto privato, che si estenda potenzialmente a tutto il territorio nazionale (anche per evitare il forum shopping), laddove invece l’O.C.C. soggetto pubblico, trattandosi normalmente di enti pubblici a base territoriale, hanno inequivocabilmente competenza limitata ad un solo circondario del tribunale. (www.ilcaso.it)

Giurisprudenza

*raccolta dei principali
provvedimenti e
sentenze in tema di
sovraindebitamento*

Tribunale di Cremona – Imprenditore agricolo: accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento. Deposito del piano e nomina del professionista.

Tribunale di Cremona 17 aprile 2014 – Est. Maltesa.

Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento – Imprenditore agricolo non obbligato alla tenuta delle scritture contabili – Documentazione riepilogativa della situazione patrimoniale ed economica – Necessità del deposito.

Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento – Istanza di nomina di un sostituto degli organismi di composizione – Necessaria contestualità col deposito della proposta.

Le semplificazioni e agevolazioni di cui l'imprenditore agricolo eventualmente goda sul piano civile e tributario non producono alcuna deroga alla disciplina della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012, che persegue altre finalità e che richiede che il debitore, che intende rientrare dalla propria esposizione sulla base di un accordo con i debitori, dato il suo stato di crisi, espliciti con piena trasparenza, se del caso redigendo *ex novo* opportuna documentazione riepilogativa, la propria situazione patrimoniale ed economica in modo tale da mettere i creditori nella condizione di poter verificare i dati forniti e, se del caso, di contestarne la veridicità, in particolare indagando sulla presenza di eventuali sottrazioni patrimoniali. Il comma 2 bis dell'art. 7, mantiene infatti ferma l'applicazione dei requisiti, richiesti per il debitore anche consumatore, di cui al comma 2, lettere b), c) ed, in particolare, di cui lettera d) all'imprenditore agricolo, residuando solo nei confronti degli imprenditori commerciali l'ulteriore obbligo di depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi.

L'eventuale istanza del debitore, ex art. 15, comma 9, di nomina da parte del presidente del tribunale di un professionista sostitutivo degli organismi di composizione della crisi, deve essere formulata prima del deposito della proposta, tenuto conto che l'intervento di questi è necessario ai fini dell'attestazione di fattibilità e veridicità dei dati di cui alla proposta stessa. (www.il caso.it)

Tribunale di Ascoli Piceno – Requisiti del piano del consumatore richiesti per l'omologazione e criterio del *favor debitoris*.

Tribunale di Ascoli Piceno 04 aprile 2014 – Est. Agostini

Crisi da sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omologazione – Assenso dei creditori – Irrilevanza – Giudizio riservato esclusivamente all'OCC e al giudice – Differenza rispetto alla proposta di accordo – Maggioranza necessaria.

Crisi da sovraindebitamento – Piano del consumatore – Messa a disposizione di tutto o parte del proprio patrimonio – Questione non risolta.

Composizione della crisi da sovraindebitamento – Piano del consumatore – Rispetto della *par condicio creditorum* – Esclusione – *Favor* nei confronti del consumatore.

Ai fini dell'omologazione del piano del consumatore non è previsto il consenso dei creditori ma solo una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta. Infatti a differenza di quanto avviene rispetto alla proposta di accordo (altro procedimento a cui il consumatore può fare ricorso per la composizione della crisi da indebitamento), che non può essere omologata se non viene accettata, o direttamente o

Giurisprudenza

raccolta dei principali provvedimenti e sentenze in tema di sovraindebitamento

mediante silenzio assenso, da tanti creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento del valore dei crediti aventi diritto di voto, i creditori del consumatore che abbia proposto un piano non hanno diritto di esprimersi, ma devono subire i giudizi formulati su di esso dall'OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e dal giudice, ossia da soggetti terzi.

Quanto alla situazione dei creditori nell'ambito del piano del consumatore non è chiaro (e lo stesso dicasi per la proposta di accordo) se, per ottenere l'omologazione, il debitore sia obbligato a mettere a disposizione tutto il suo patrimonio o se possa riservare per sé alcuni beni, al fine di favorire il proprio *start up*, riducendo conseguentemente il livello di soddisfazione offerto ai creditori.

Stante che la normativa sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (in particolare, art. 7, comma 1 e 1 *bis* della legge 3/2012) si esprime solo a riguardo delle modalità di pagamento: a) dei crediti impignorabili, b) dei tributi costituenti risorse dell'Unione Europea, dell'IVA e delle ritenute operate e non versate e c) dei crediti muniti di privilegi, pegno o ipoteca, ma nulla dice in ordine al trattamento dei creditori chirografari, in attesa di posizioni definitive della dottrina e di interventi dirimenti delle diversità di opinioni da parte del legislatore e della giurisprudenza, si deve ritenere, per il rispetto del *favor* nei confronti del consumatore che connota in generale le disposizioni regolatrici della materia, che il silenzio della legge non imponga attualmente il rispetto della *par condicio creditorum*, onde risulti ammissibile che sia nell'accordo che nel piano vengano contemplate condizioni differenti per ciascun creditore, a prescindere dall'inserimento o meno dello stesso in specifiche e differenti categorie o classi.(www.il caso.it)

Tribunale di Pistoia – Omologa del piano del consumatore nella crisi da sovraindebitamento.

Tribunale di Pistoia, 27 dicembre 2013 – dott.ssa Rosa Selvarolo

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – omologa

Va omologato il piano del consumatore che, con riferimento ad un importo complessivo dei debiti ammontante ad euro 53.494,43.=, prevede il pagamento dell'importo di euro 27.000,00.= da attribuire proporzionalmente ai vari creditori mediante 90 rate da 300,00.= euro mensili, dato che l'importo mensile offerto costituisce circa il 21% del reddito netto percepito ed appare sostenibile per il debitore tenuto conto delle spese correnti per il sostentamento del nucleo familiare. Peraltro la durata della procedura, da stimarsi in circa 8 anni a partire dall'omologa, va ritenuta compatibile con la speranza di vita, quantificata, tenuto conto dell'età della debitrice e delle tabelle di mortalità della popolazione femminile pubblicate sull'ISTAT, in circa 19 anni. (www.il caso.it)

Tribunale Vicenza - Sovraindebitamento e nomina dell'OCC in assenza di disciplina regolamentare.

Tribunale Vicenza 8 luglio 2013 - Pres. Carbone - .

Sovraindebitamento – Nomina dell'organismo di composizione della crisi – Assenza di disciplina regolamentare per l'iscrizione all'albo degli organismi di composizione della crisi – Nomina da parte del presidente del tribunale.

Nel contesto della procedura di liquidazione dei beni prevista dall'articolo 14 ter legge 27 gennaio 2012, n. 3, il Tribunale del luogo di residenza del debitore può procedere alla nomina

Giurisprudenza

*raccolta dei principali
provvedimenti e
sentenze in tema di
sovraindebitamento*

dell'organismo di composizione della crisi al fine la produzione della relazione di quest'ultimo circa la natura e le cause dell'indebitamento del debitore. (www.il caso.it)

Tribunale Brescia - Inammissibile la proposta di concordato che non prevede il pagamento dei crediti Iva e ritenute.

Tribunale Brescia 11 giugno 2013 - Pres. Rosa - Est. Nanni.

Concordato preventivo - Falcidia dei crediti Iva e per ritenute - Inammissibilità.

È inammissibile la proposta di concordato preventivo che prevede la falcidia del credito Iva e per ritenute in violazione dell'articolo 182 ter L.F., il quale esprime un principio di carattere generale e comunque applicabile ad ogni proposta concordataria con o senza transazione fiscale. (www.il caso.it)

Tribunale di Ivrea - Crisi da sovraindebitamento e nomina del professionista da parte del tribunale.

Tribunale Ivrea 21 marzo 2013 - Pres. Garbellotto -.

Composizione della crisi da sovraindebitamento – Nomina del professionista per la predisposizione della proposta di accordo – Fattispecie – Ricorso al tribunale.

Tribunale di Firenze – Accordo di ristrutturazione dei debiti da sovraindebitamento e pagamento dei creditori “estranei”

Tribunale di Firenze, 27 agosto 2012

L'istanza del debitore civile al tribunale, concernente una proposta di composizione della crisi da sovra indebitamento, priva dei prescritti requisiti del regolare pagamento dei creditori estranei e delle adeguate garanzie di adempimento delle obbligazioni, nonché di una completa documentazione a corredo della domanda non è accoglibile. (www.il caso.it)



Le risposte fornite dalla Fondazione ADR Commercialisti ai quesiti posti dagli OCC

l'orientamento interpretativo della Fondazione ADR Commercialisti

DALLA DATA DI ISTITUZIONE DEL REGISTRO VIGILATO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA È NECESSARIO CHE IL GIUDICE NOMINI UN ORGANISMO ISCRITTO OPPURE PUÒ CONTINUARE A NOMINARE I SINGOLI PROFESSIONISTI?

L'articolo 20 della legge n. 3/2012 prevedeva che con uno o più decreti il Ministro della giustizia avrebbe dovuto stabilire la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che la legge attribuiva agli organismi di composizione della crisi avrebbero dovuto essere svolti in via esclusiva. Questa norma è stata abrogata dalla sostituzione degli originari articoli da 15 a 20 con l'attuale sezione III, che comprende solo gli originari articoli 15 e 16, dall'articolo 18, comma 1, lett. t) del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Ciò vuol dire che ha ritrovato vigore la previsione di cui all'articolo 15 della medesima legge che, al comma 9, prevede che i compiti e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da professionisti.

L'ORGANISMO ISCRITTO HA UNA COMPETENZA TERRITORIALE?

La competenza territoriale dell'organismo la si ricava da quanto previsto dall'articolo 7 e 12 bis (che richiama l'articolo 7), in quanto è previsto che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1.

UN ORGANISMO PUÒ AVERE PIÙ SEDI SUL TERRITORIO NAZIONALE?

Nessuna previsione normativa sembra escludere che un organismo possa avere più sedi, quello che rileva è che comunque può operare solo nel rispetto del limite di competenza territoriale di cui al punto b). Il fatto che nel dm 202/2014 è previsto, all'articolo 4, che il responsabile del registro deve verificare, fra l'altro, la sede non pare che possa impedire ad un organismo di avere più sedi. Sul punto, dovrebbe intervenire il Ministero se restringere o meno l'ambito

E' NECESSARIO CHE IL CORSO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER I GESTORI VENGA ORGANIZZATO DALL'ODCEC IN CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ PUBBLICHE O PRIVATE?

L'articolo 6, comma 6 prevede che gli ordini possono fissare i criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale,

"Allegoria della Giustizia"

Giorgio Vasari

1543- Museo di Capodimonte, Napoli



la Fondazione ADR Commercialisti

La **Fondazione ADR Commercialisti** (socio unico il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) è al vertice di un network ormai consolidato di centri di eccellenza che offrono, in modo efficiente e tempestivo, la possibilità di ricorrere a strumenti alternativi per la risoluzione dei conflitti quali la Mediazione civile, l'Arbitrato, la Negoziazione e, soprattutto, l'istituzione degli Organismi per la composizione della crisi da sovraindebitamento.

I Commercialisti sono e vogliono essere sempre più, un punto di riferimento culturale e operativo sul territorio nazionale in tutti quei percorsi giuridici che consentono al cittadino e alle imprese di gestire in modo efficace le liti e i momenti di difficoltà al di fuori delle aule dei tribunali.

Un contributo fattivo e concreto che la categoria di oltre 120.000 professionisti vuole offrire al tessuto economico e sociale del nostro Paese per superare le molte difficoltà che sta vivendo.

Le aree di intervento ad oggi sono: **Mediazione civile, Arbitrato, Negoziazione, Gestione crisi da sovraindebitamento**, ma questi ambiti sono destinati ad ampliarsi laddove vi sia l'introduzione di nuovi strumenti da parte del legislatore.

La *mission* della **Fondazione ADR Commercialisti** è stata, sin dalla costituzione, quella di svolgere una funzione di supporto ed ausilio per tutti gli Ordini territoriali intenzionati a costituire un proprio organismo di conciliazione, nonché di creare tra questi ultimi una rete caratterizzata dalla condivisione di una piattaforma comune d'azione.

In questa direzione, la Fondazione mette a disposizione un pacchetto completo di servizi quali il supporto e la consulenza, offerta dai suoi collaboratori interni al servizio dei singoli Ordini territoriali, e anche un software per un'efficiente e puntuale gestione di tutte le fasi della mediazione: dalla presentazione della domanda, alla gestione delle scadenze, fino alla conclusione della pratica, che può essere acquistato dagli organismi costituiti dagli Ordini territoriali ad un prezzo competitivo.



Gli Organi della Fondazione ADR Commercialisti

- [Congresso](#)
- [Consiglio Superiore](#)
- [Comitato Direttivo](#)
- [Collegio dei Revisori](#)
- [Comitato Scientifico](#)
- [Albo dei Benemeriti](#)

CONSIGLIO SUPERIORE



GERARDO LONGOBARDI
PRESIDENTE



DAVIDE DI RUSSO
VICE-PRESIDENTE



ACHILLE COPPOLA
SEGRETARIO



MARIA LUISA CAMPISE



VITO JACONO



**GIOVANNI GERARDO
PARENTE**



**MARIA RACHELE
VIGANI**

COMITATO DIRETTIVO



FELICE RUSCETTA
PRESIDENTE



MAURO ANTONIO ALBRIZIO



LUGI DOMENICO ARCURI



GIANLUCA BANDINI



FAUSTO BERTOZZI



MARCELLA CARADONNA



GIOVANNI CASARTELLI



SERGIO CECCOTTI



ROBERTO DE ROSSI



CIRO DI VUOLO



ALFIO PULVIRENTI

COLLEGIO DEI REVISORI



PAOLO TRACANNA



MASSIMILIANO CASTAGNA
Presidente



FRANCESCO DE FILIPPIS



Fondazione ADR Commercialisti

Piazza della Repubblica, 59 00185 ROMA

Tel. 06 45 236 557 - 06 45 236 552 - 06 47 863 357

Mail: info@adrcommercialisti.it

www.adrcommercialisti.it

